

22 luglio 2020

PROSPETTO D'OFFERTA

(inclusi gli allegati e il regolamento di gestione)

Flossbach von Storch



Flossbach von Storch

Comparti:

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
Flossbach von Storch – Der erste Schritt
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth
Flossbach von Storch - Stiftung
Flossbach von Storch - Global Quality
Flossbach von Storch - Dividend
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond

Società di Gestione: Flossbach von Storch Invest S.A.

Depositario: DZ PRIVATBANK S.A.

Lotta al riciclaggio di denaro

Ai sensi della normativa internazionale e alle leggi e ai regolamenti del Lussemburgo, inclusi, a titolo non esaustivo, la Legge del 12 novembre 2014 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il decreto granducale del 1° febbraio 2010, il decreto della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) 12-02 del 14 dicembre 2012 e le circolari della CSSF n. CSSF 13/556, CSSF 15/609, CSSF 17/650 e CSSF 17/661 in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, incluse le successive modifiche e integrazioni, è responsabilità di tutti i soggetti obbligati impedire che gli organismi di investimento collettivo siano utilizzati in modo improprio a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. La Società di Gestione o un suo incaricato possono chiedere al richiedente qualunque documento necessario per accertarne l'identità. La Società di Gestione (o un suo incaricato) possono inoltre richiedere ogni altra informazione necessaria per conformarsi ai requisiti legali e regolamentari applicabili, incluse, senza limitazioni, le normative FATCA e CRS.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei necessari documenti da parte del richiedente, la domanda di sottoscrizione viene respinta. In caso di rimborsi, una documentazione incompleta può comportare un ritardo nel pagamento del prezzo di rimborso. In caso di ritardo, mancata presentazione o presentazione incompleta dei documenti da parte del richiedente, la Società di Gestione non è responsabile per eventuali ritardi nel regolamento o la mancata esecuzione di un'operazione.

In conformità alle leggi e alle disposizioni applicabili sull'obbligo di monitoraggio e controllo costante della clientela, gli investitori possono essere periodicamente invitati dalla Società di Gestione (o da un suo incaricato) a presentare documenti aggiuntivi o aggiornati che attestino la loro identità. Se questi documenti non vengono forniti immediatamente, la Società è autorizzata e obbligata a bloccare i beni.

Ai sensi della Legge del 13 gennaio 2019 sull'istituzione di un Registro dei beneficiari effettivi (recepimento dell'articolo 30 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio), le entità registrate hanno l'obbligo di fornire al Registro i dati dei rispettivi beneficiari effettivi.

Secondo le leggi del Lussemburgo, per "entità registrate" si intendono anche i fondi di investimento.

Ai sensi della Legge del 13 gennaio 2019, in combinato disposto con la Legge del 12 novembre 2014, per beneficiario effettivo si intende, ad esempio, qualunque persona fisica che detenga complessivamente oltre il 25% delle azioni o delle quote di un'entità o ne eserciti diversamente il controllo.

A seconda della situazione specifica, questo potrebbe comportare l'obbligo per la Società di Gestione di comunicare al Registro dei beneficiari effettivi anche chi sono gli investitori finali del fondo comune di investimento, specificandone i nomi e altri dati personali. I seguenti dati di un beneficiario effettivo possono essere visualizzati da chiunque, a titolo gratuito, nel sito internet del "Luxembourg Business Register": cognome, nome/i, cittadinanza/a/e, data e luogo di nascita, paese di residenza, natura ed entità dell'interesse economico. La consultazione pubblica può essere soggetta a limitazioni solo in circostanze eccezionali dopo un esame a pagamento del caso specifico.

Informativa sulla privacy

I dati personali possono essere raccolti, archiviati e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") e del diritto alla privacy applicabile in Lussemburgo (ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Legge emendata del 2 agosto 2002 sulla protezione delle informazioni personali durante il trattamento dei dati), in relazione a un investimento nel fondo da parte dei soggetti citati nel presente prospetto d'offerta. Ciò consente,

in particolare, di evadere gli ordini di sottoscrizione e rimborso e gestire il registro delle quote, nonché di svolgere i compiti dei summenzionati organismi e ottemperare alle leggi o normative applicabili in Lussemburgo e in altre giurisdizioni, inclusi, senza alcuna limitazione, il diritto societario applicabile, le leggi e normative sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo, e il diritto fiscale, come ad esempio il *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), i *Common Reporting Standard* (CRS) o altre leggi o normative analoghe (applicate nei paesi membri dell'OCSE).

I dati personali vengono divulgati a terzi solo in caso di necessità a fronte di interessi aziendali motivati o per l'esercizio o la difesa di diritti legali in tribunale, nonché in ottemperanza a leggi o normative che impongono una pubblicazione obbligatoria di tali informazioni. Ciò può riguardare la divulgazione a terzi, come ad esempio autorità governative o di vigilanza, comprese autorità fiscali e revisori contabili in Lussemburgo e in altre giurisdizioni.

Salvo nei casi summenzionati, i dati personali non vengono trasmessi a paesi esterni all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Sottoscrivendo e/o detenendo quote del fondo, gli investitori forniscono il proprio – per lo meno tacito – consenso al suddetto trattamento dei dati personali e, in particolare, alla loro divulgazione ed elaborazione a cura delle parti terze sotto indicate, incluse imprese collegate in paesi esterni all'Unione europea, che potrebbero non garantire lo stesso livello di protezione offerto dalla legge sulla privacy del Lussemburgo.

Con la presente, gli investitori convengono e accettano che la mancata fornitura dei dati personali richiesti dalla Società di Gestione nell'ambito dei rapporti esistenti con il fondo può compromettere il proseguimento dei loro investimenti nel fondo e costringere la Società di Gestione a darne opportuna notifica alle autorità lussemburghesi competenti.

Con la presente, gli investitori convengono e accettano che la Società di Gestione comunichi tutte le informazioni rilevanti per un investimento nel fondo alle autorità fiscali lussemburghesi, che potranno condividerle tramite una procedura informatica con le autorità competenti del paese interessato e/o con altre giurisdizioni autorizzate ai sensi della legge CRS o della corrispondente legislazione europea e lussemburghese.

Qualora i dati personali forniti nell'ambito di un investimento nel fondo contengano anche informazioni personali su (vice) rappresentanti, firmatari autorizzati o beneficiari economici dell'investitore, si presuppone che quest'ultimo abbia ottenuto dai soggetti interessati il consenso al summenzionato trattamento dei rispettivi dati personali e soprattutto alla loro divulgazione ed elaborazione a cura delle suddette parti, comprese quelle in paesi esterni all'Unione europea, che potrebbero non garantire lo stesso grado di tutela imposto dalla legge sulla privacy del Lussemburgo.

Ai sensi della legge sulla privacy applicabile, gli investitori possono richiedere l'accesso, la correzione o la cancellazione dei propri dati personali in qualunque momento a titolo gratuito. Tali richieste devono essere presentate per iscritto alla Società di Gestione. Si presuppone che gli investitori abbiano comunicato tali diritti agli eventuali (vice) rappresentanti, firmatari autorizzati o beneficiari economici ai quali si riferiscono i dati personali elaborati.

Anche qualora le parti menzionate nel presente prospetto d'offerta adottino misure adeguate per garantirne la riservatezza, poiché i dati personali vengono trasmessi in forma elettronica e sono disponibili al di fuori del Lussemburgo, è possibile che non sia applicato lo stesso grado di riservatezza e protezione garantito dalla legge lussemburghese sulla privacy attualmente in vigore quando i dati personali si trovano in un paese estero.

Le summenzionate parti declinano qualsivoglia responsabilità laddove un soggetto terzo non autorizzato venga a conoscenza o abbia accesso ai dati personali in questione, salvo in caso di colpa o negligenza grave.

I dati personali vengono conservati per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi del relativo trattamento, fermi restando i periodi di archiviazione minimi applicabili ai sensi di legge.

INDICE

Lotta al riciclaggio di denaro.....	2
Informativa sulla privacy	2
GESTIONE, COLLOCAMENTO E CONSULENZA.....	6
PROSPETTO D’OFFERTA	8
La Società di Gestione.....	8
Il gestore del fondo.....	9
Il Depositario	10
L’ufficio di registro e trasferimento	10
L’ufficio amministrativo centrale.....	10
Situazione giuridica degli investitori	10
Informazioni generali sulla negoziazione di quote dei comparti	11
Politica di investimento.....	12
Calcolo del valore della quota.....	14
Emissione di quote	15
Rimborso e conversione di quote	16
INFORMAZIONI SUI RISCHI	17
Tassazione del fondo	26
Informazioni per gli investitori.....	27
ALLEGATO 1 Classi di quote.....	31
ALLEGATO 2 Estratto delle commissioni e dei costi.....	34
ALLEGATO 3 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	36
ALLEGATO 4 Flossbach von Storch - Der erste Schritt.....	40
ALLEGATO 5 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive	42
ALLEGATO 6 Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced.....	45
ALLEGATO 7 Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth.....	48
ALLEGATO 8 Flossbach von Storch – Stiftung.....	50
ALLEGATO 9 Flossbach von Storch - Global Quality.....	53
ALLEGATO 10 Flossbach von Storch - Dividend.....	55
ALLEGATO 11 Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities	57
ALLEGATO 12 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond.....	59
ALLEGATO 13 Flossbach von Storch - Bond Opportunities.....	62
ALLEGATO 14 Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond.....	65
REGOLAMENTO DI GESTIONE.....	67
Articolo 1 – Il fondo.....	67
Articolo 2 – La Società di Gestione	68
Articolo 3 – Depositario.....	68
Articolo 4 – Disposizioni generali della politica di investimento.....	71
Articolo 5 – Quote.....	78
Articolo 6 – Calcolo del valore della quota	79
Articolo 7 – Sospensione del calcolo del valore della quota.....	81
Articolo 8 – Emissione di quote	81

Articolo 9 – Limitazione e sospensione dell’emissione di quote	82
Articolo 10 – Rimborso e conversione di quote	83
Articolo 11 – Costi.....	84
Articolo 12 – Utilizzo dei proventi	86
Articolo 13 – Esercizio – Certificazione di bilancio	86
Articolo 14 – Pubblicazioni	87
Articolo 15 – Fusione del fondo e di comparti	87
Articolo 16 – Scioglimento del fondo o di un comparto	88
Articolo 17 – Prescrizione.....	88
Articolo 18 – Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale	89
Articolo 19 – Emendamenti al regolamento di gestione.....	89
Articolo 20 – Entrata in vigore	89
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI AL DI FUORI DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO	90
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA	90
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN FRANCIA	91
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN ITALIA	91
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN AUSTRIA	92
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA.....	93
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN SPAGNA.....	94
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN	94

GESTIONE, COLLOCAMENTO E CONSULENZA

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Lussemburgo, Lussemburgo
Capitale sottoscritto al 31 dicembre 2018:
5.000.000 EUR

E-mail: info@fvsinvest.lu
Internet: www.fvsinvest.lu

Consiglio direttivo della Società di Gestione (ente di gestione)

Karl Kempen
Markus Müller
Christian Schlosser

Presidente del Consiglio di vigilanza

Dirk von Velsen
Membro del Consiglio direttivo
Flossbach von Storch AG, Colonia, Germania

Vicepresidente del Consiglio di vigilanza

Julien Zimmer
Procuratore generale del fondo di investimento
DZ PRIVATBANK S.A., L-Strassen

Membro del Consiglio di vigilanza

Matthias Frisch
Membro indipendente del Consiglio di vigilanza

Società di revisione della Società di Gestione

Deloitte Audit S.à r.l.
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Lussemburgo, Lussemburgo

Depositario

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Ufficio di pagamento

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Ufficio di registro e trasferimento e ufficio amministrativo centrale

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Gestore del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Società di revisione del fondo

PricewaterhouseCoopers, société coopérative
2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443
L-1014 Lussemburgo, Lussemburgo

Il fondo descritto nel presente prospetto d'offerta (inclusi gli allegati e il regolamento di gestione) ("prospetto d'offerta") è un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese (*fonds commun de placement*) (di seguito "fondo d'investimento" o "fondo") istituito a tempo indeterminato ai sensi della direttiva OICVM come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari trasferibili ("OICVM") sotto forma di fondo "ombrella" con uno o più comparti e rientra nel campo di applicazione della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo, nella versione attualmente valida ("Legge del 17 dicembre 2010").

Il presente prospetto d'offerta è valido unicamente se accompagnato dall'ultimo rendiconto annuale pubblicato, con una data di riferimento non antecedente a sedici mesi. Nel caso in cui la data di riferimento del rendiconto annuale sia antecedente a otto mesi, all'acquirente dovrà essere consegnata anche l'ultima relazione semestrale. La base giuridica per l'acquisto di quote è costituita dal prospetto d'offerta attualmente valido e dalle "Informazioni chiave per gli investitori". Con l'acquisto di una quota l'investitore accetta il prospetto d'offerta e le "Informazioni chiave per gli investitori" con tutte le relative modifiche approvate e pubblicate.

Prima dell'acquisto di quote del fondo l'investitore riceverà tempestivamente e a titolo gratuito le "Informazioni chiave per gli investitori".

L'offerta e la vendita delle quote emesse del fondo e dei relativi comparti sono consentite esclusivamente nelle giurisdizioni in cui tali attività siano autorizzate a norma di legge.

Non è consentito fornire informazioni o spiegazioni diverse da quanto indicato nel prospetto d'offerta o nelle "Informazioni chiave per gli investitori". La Società di Gestione non è responsabile di informazioni o spiegazioni divergenti da quelle contenute nel prospetto d'offerta vigente o nelle "Informazioni chiave per gli investitori".

Il prospetto d'offerta, le "Informazioni chiave per gli investitori", nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale del fondo, sono disponibili gratuitamente su supporto dati durevole presso la sede della Società di Gestione, del Depositario e presso gli uffici di pagamento e di collocamento. Inoltre, il prospetto d'offerta e le "Informazioni chiave per gli investitori" possono essere consultati sul sito Internet www.fvsinvest.lu. Su richiesta, i documenti citati vengono messi a disposizione dell'investitore anche in forma cartacea senza alcun costo. Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo "Informazioni per gli investitori".

PROSPETTO D'OFFERTA

Al presente prospetto d'offerta sono acclusi gli allegati relativi, in generale e nello specifico, ai singoli comparti, nonché il regolamento di gestione del fondo. Il regolamento di gestione è entrato in vigore per la prima volta il 19 maggio 1999 ed è stato pubblicato il 1° giugno 1999 nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo ("Mémorial"), modificato da ultimo il 1° gennaio 2020 e pubblicato nel "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA"), il Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo.

Il prospetto d'offerta (inclusi gli allegati) e il regolamento di gestione costituiscono quindi un unicum e si completano.

La Società di Gestione

La Società di Gestione del fondo è Flossbach von Storch Invest S.A. ("Società di Gestione"), una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo avente sede all'indirizzo 6, Avenue Marie-Thérèse; L-2132 Lussemburgo. È stata costituita il 13 settembre 2012 a tempo indeterminato. Lo statuto è stato pubblicato il 5 ottobre 2012 nel Mémorial, modificato da ultimo il 15 novembre 2019 e pubblicato nel *Recueil électronique des sociétés et associations* ("RESA"), il Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo. La Società di Gestione è iscritta presso il registro del commercio e delle imprese di Lussemburgo con numero di registrazione R.C.S. Lussemburgo B-171513. L'anno di esercizio della Società di Gestione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'oggetto sociale della Società di Gestione è il seguente:

- gestione collettiva di portafoglio (comprese tutte le funzioni di cui all'Allegato II della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, come modificata (la "Legge del 2010") di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") lussemburghesi e/o esteri, nell'interesse dei titolari di quote e in conformità alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 2010;
- gestione collettiva di portafoglio di altri organismi di investimento collettivo lussemburghesi o esteri che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta legge ("OIC") e non sono considerati fondi d'investimento alternativi ("FIA") ai sensi della Legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi d'investimento alternativi nella versione attuale (la "Legge del 2013"), incluse la gestione, l'amministrazione e la distribuzione di fondi d'investimento specializzati ai sensi della Legge del 13 febbraio 2007, e di società d'investimento in capitali di rischio ai sensi della Legge del 15 giugno 2004 sulle società d'investimento in capitali di rischio;
- gestione di FIA lussemburghesi o esteri (comprese tutte le funzioni di cui all'Allegato I della Legge del 2013);
- gestione individuale di singoli portafogli ai sensi dell'articolo 101 comma 3 a) della Legge del 2010 e dell'articolo 5 (4) a) della Legge del 2013. La Società può inoltre fornire i servizi accessori di cui all'articolo 101 comma 3 b), secondo trattino della Legge del 2010 e all'articolo 5 comma 4 b) punti (ii) e (iii) della Legge del 2013;
- gestione del proprio patrimonio; a tale scopo la Società può svolgere le proprie attività sul territorio nazionale o estero, costituire filiali e condurre ogni altra attività necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, alla Legge del 2010 e alla Legge del 2013.

La Società di Gestione è responsabile della gestione e dell'amministrazione del fondo. Può adottare per conto del fondo qualsiasi misura amministrativa e di gestione e può esercitare tutti i diritti associati direttamente o indirettamente al patrimonio del fondo o dei comparti.

Nell'adempimento dei propri compiti la Società di Gestione agisce in maniera corretta, integra e professionale, autonomamente rispetto al Depositario e nell'esclusivo interesse degli investitori.

Il Consiglio di vigilanza della Società di Gestione ha nominato Karl Kempfen, Markus Müller e Christian Schlosser come membri del Consiglio direttivo e ha trasferito loro gli incarichi amministrativi.

Oltre ai fondi di investimento descritti nel presente prospetto d'offerta, la Società di Gestione amministra attualmente altri fondi. La lista di questi fondi d'investimento può essere ottenuta presso la sede della Società di Gestione.

La Società di Gestione può ricorrere, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, ai servizi di un gestore del fondo per la gestione dell'attivo del singolo comparto. Il gestore del fondo verrà retribuito per la prestazione fornita a valere sulla commissione di gestione della Società di Gestione oppure direttamente dal patrimonio del singolo comparto.

Qualora la gestione del patrimonio del comparto non venga affidata a un gestore del fondo, le decisioni sugli investimenti, il rilascio degli ordini e la scelta dei broker spettano esclusivamente alla Società di Gestione.

Oltre alla gestione degli investimenti, la Società di Gestione è autorizzata a esternalizzare a terzi anche altre attività (amministrative o di vendita), pur mantenendone la responsabilità e il controllo.

Il trasferimento di funzioni non dovrà pregiudicare in alcun modo l'efficacia della vigilanza esercitata dalla Società di Gestione. In particolare, il trasferimento di funzioni non dovrà impedire alla Società di Gestione di agire nell'interesse degli investitori.

Il gestore del fondo

La Società di Gestione ha nominato gestore del fondo Flossbach von Storch AG, una società di diritto tedesco con sede a Colonia, e ha trasferito alla stessa la gestione degli investimenti.

Il gestore del fondo è in possesso di una licenza di gestione patrimoniale ed è soggetto al controllo dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria in Germania.

In particolare, il compito del gestore del fondo consiste nell'applicazione indipendente della politica di investimento del patrimonio del comparto e nell'esecuzione delle attività quotidiane di gestione patrimoniale, nonché di altri servizi correlati, sotto la vigilanza, la responsabilità e il controllo della Società di Gestione. L'adempimento di tali compiti deve avvenire nel rispetto dei principi della politica di investimento e dei limiti di investimento del singolo comparto illustrati nel presente prospetto d'offerta, nonché dei limiti di investimento imposti dalla legge.

Il gestore del fondo è autorizzato a scegliere intermediari e broker per l'esecuzione di transazioni nei valori patrimoniali del fondo. Le decisioni sugli investimenti e il rilascio degli ordini spettano al gestore del fondo.

Il gestore del fondo ha il diritto di avvalersi della consulenza di terzi, in particolare di vari consulenti di investimento, a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

Previa autorizzazione della Società di Gestione, il gestore del fondo è autorizzato a trasferire i suoi compiti principali interamente o parzialmente a terzi, purché la relativa retribuzione sia a suo carico. In tal caso il prospetto d'offerta verrà opportunamente modificato.

Il gestore del fondo sostiene tutte le spese correlate ai servizi che fornisce. Le provvigioni degli intermediari, le commissioni di transazione e altri costi di esercizio derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali vengono sostenuti dal rispettivo comparto.

Il gestore del fondo non è autorizzato a ricevere compensi dagli investitori.

Il Depositario

L'unico Depositario del fondo è DZ PRIVATBANK S.A. avente sede all'indirizzo 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. Il Depositario è una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo ed esegue operazioni bancarie. I diritti e gli obblighi del Depositario sono definiti dalla Legge del 17 dicembre 2010, dalle normative vigenti, dal contratto con il Depositario, dal regolamento di gestione (articolo 3) e dal presente prospetto d'offerta (inclusi gli allegati). Il Depositario agisce in maniera corretta, integra e professionale, indipendentemente dalla Società di Gestione e nell'esclusivo interesse del fondo e degli investitori.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di gestione e nel rispetto delle disposizioni di legge, il Depositario può delegare a terzi parte delle proprie funzioni ("sub depositario"). Informazioni aggiornate riguardanti i sub depositari sono disponibili sul sito internet della Società di Gestione (www.fvsinvest.lu) o possono essere richieste gratuitamente alla Società di Gestione.

Su richiesta, la Società di Gestione trasmetterà agli investitori informazioni aggiornate circa l'identità del Depositario del fondo, la descrizione dei diritti e degli obblighi del Depositario nonché i conflitti di interesse che possono sorgere e la descrizione di ogni funzione di custodia delegata dal Depositario, la lista dei sub depositari o depositari e le indicazioni su tutti i conflitti di interesse che potrebbero nascere dal trasferimento di funzioni.

Con la designazione del Depositario e/o del sub depositario possono emergere dei conflitti di interesse, descritti più in dettaglio nel paragrafo "Potenziali conflitti di interesse".

L'ufficio di registro e trasferimento

L'ufficio di registro e trasferimento del fondo è DZ PRIVATBANK S.A. avente sede all'indirizzo 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. L'ufficio di registro e trasferimento è una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo. I compiti dell'ufficio di registro e trasferimento consistono nell'esecuzione di ordini e richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento di quote, nonché nella gestione del registro delle quote.

L'ufficio amministrativo centrale

L'ufficio amministrativo centrale del fondo è DZ PRIVATBANK S.A. avente sede all'indirizzo 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. L'ufficio amministrativo centrale è una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo ed è incaricato, in particolare, della contabilità, del calcolo del valore delle quote e della redazione del bilancio annuale e semestrale.

L'ufficio amministrativo centrale ha trasferito, sotto la propria responsabilità e controllo, diverse funzioni amministrative, come il calcolo dei valori di inventario netti, a Union Investment Financial Services S.A. con sede all'indirizzo 308, route d'Esch, L-1471 Lussemburgo, Lussemburgo.

Situazione giuridica degli investitori

La Società di Gestione investe il denaro versato in un comparto a proprio nome e per conto congiunto degli investitori in valori mobiliari e/o altri valori patrimoniali ammessi, secondo il principio della diversificazione del rischio, ai sensi

dell'articolo 41 della Legge del 17 dicembre 2010. Il denaro investito e i valori patrimoniali così acquisiti formano il patrimonio del rispettivo comparto, che la Società di Gestione terrà distinto dal proprio patrimonio.

Gli investitori partecipano al patrimonio del comparto per l'ammontare corrispondente alle quote detenute. Le quote di ciascun comparto vengono emesse come quote nominative o quote al portatore. Le quote al portatore e le quote nominative di ciascun comparto vengono emesse in frazionamenti fino a tre decimali. Le quote nominative vengono annotate dall'ufficio di registro e trasferimento nel registro delle quote tenuto per il fondo. Agli investitori verrà inviata conferma dell'immissione nel registro delle quote all'indirizzo riportato nel registro stesso. Non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati fisici.

Di norma tutte le quote di un comparto garantiscono gli stessi diritti, a meno che la Società di Gestione non stabilisca di emettere diverse classi di quote nell'ambito di un comparto ai sensi dell'articolo 5, n. 3 del regolamento di gestione.

Se la Società di Gestione decide di quotare ufficialmente in borsa le quote di un fondo, ciò viene riportato nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta.

La Società di Gestione informa gli investitori del fatto che ciascuno di essi può rivendicare direttamente nei confronti del fondo o del comparto tutti i propri diritti solo se ha sottoscritto le quote del fondo a proprio nome ed è iscritto nel registro dei detentori di quote del fondo o del comparto. Nel caso in cui un investitore abbia investito in un fondo o in un comparto tramite un intermediario che ha effettuato l'investimento a proprio nome ma per conto dell'investitore, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di rivendicare direttamente tutti i propri diritti nei confronti del fondo o del comparto. Si consiglia agli investitori di informarsi circa i propri diritti.

Informazioni generali sulla negoziazione di quote dei comparti

Un investimento nei comparti è concepito come investimento a lungo termine. La Società di Gestione respinge il ricorso a tecniche di arbitraggio quali "market timing" e "late trading".

Con "market timing" si intende il metodo di arbitraggio con il quale un investitore traccia, converte o ritira sistematicamente le quote di un comparto in un lasso di tempo molto breve sfruttando fusi orari e/o imperfezioni o punti deboli del sistema di valutazione del valore di inventario netto del fondo. La Società di Gestione si adopera per massimizzare le misure di protezione e di controllo per impedire tali pratiche. Inoltre si riserva il diritto di respingere, revocare o sospendere una richiesta di sottoscrizione o di conversione di un investitore qualora sussista il sospetto che detto investitore pratichi il "market timing".

La Società di Gestione respinge in maniera decisa la pratica di acquistare o vendere quote dopo la chiusura delle negoziazioni alla quotazione finale già fissata o prevista, il cosiddetto "late trading". In ogni caso, la Società di Gestione garantisce che l'emissione e il rimborso di quote avvengono sulla base di un valore della quota non noto all'investitore. Tuttavia, qualora sussista il sospetto che un investitore pratichi il "late trading", la Società di Gestione potrà rifiutare di accettare la richiesta di sottoscrizione e di rimborso fino a quando il richiedente non avrà fugato ogni dubbio in merito alla propria richiesta.

Non si può escludere che le quote di un comparto vengano negoziate su una borsa valori ufficiale o altro mercato senza l'autorizzazione della Società di Gestione (ad esempio: negoziazione nel libero mercato di una borsa).

Il prezzo di mercato sottostante alle transazioni di borsa o alla negoziazione su altri mercati non viene determinato esclusivamente dal valore delle voci patrimoniali presenti nel singolo comparto, ma anche dall'offerta e dalla domanda. Pertanto il suddetto prezzo di mercato potrà differenziarsi dal valore calcolato della quota.

Politica di investimento

Obiettivo della politica di investimento di ciascun comparto è il conseguimento di una performance adeguata nella valuta del rispettivo comparto (come specificato nel relativo allegato). Tutti i comparti perseguono una politica di investimento basata su una gestione attiva. La composizione del portafoglio viene stabilita dal gestore in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. La politica di investimento specifica del singolo comparto viene illustrata nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta.

I principi e i limiti di investimento generali descritti nell'articolo 4 del regolamento di gestione si applicano a tutti i comparti, salvo il caso in cui per il singolo comparto siano specificate deroghe o integrazioni nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta.

Il patrimonio di ciascun comparto viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio ai sensi delle disposizioni della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 e in base ai criteri della politica di investimento e ai limiti di investimento descritti nell'articolo 4 del regolamento di gestione.

Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti

In conformità alle disposizioni generali della politica di investimento riportate nell'articolo 4 del regolamento di gestione e nell'ambito di una gestione efficiente del portafoglio, la Società di Gestione può ricorrere per ciascun comparto ai derivati nonché a ulteriori tecniche e strumenti. I contraenti delle operazioni precedentemente indicate devono essere istituti soggetti a vigilanza e appartenenti alla categoria autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Inoltre, devono essere specializzati in questo tipo di operazioni.

I derivati e le ulteriori tecniche e strumenti comportano notevoli opportunità ma anche grandi rischi. A causa dell'effetto leva di questi prodotti, un deposito di capitale relativamente basso può causare grandi perdite per i comparti. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di derivati, tecniche e strumenti che possono essere impiegati nei vari comparti:

1. Diritti di opzione

Un diritto di opzione è il diritto di acquistare ("opzione di acquisto"/"Call") o vendere ("opzione di vendita"/"Put") un valore patrimoniale in un momento precedentemente stabilito ("data di esercizio") oppure nell'arco di un lasso di tempo precedentemente stabilito e a un prezzo precedentemente stabilito ("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione di acquisto o vendita è il premio di opzione.

Per ciascun comparto è possibile acquistare o vendere sia opzioni di acquisto che di vendita, purché il comparto sia autorizzato a investire nei valori sottostanti in conformità alla politica di investimento descritta nel corrispondente allegato.

2. Contratti finanziari a termine

I contratti finanziari a termine rappresentano per entrambe le controparti accordi vincolanti di acquisto o di vendita in un determinato momento, ovvero alla "data di scadenza", di una determinata quantità di un determinato valore sottostante, a un prezzo precedentemente concordato.

Per ciascun comparto è possibile stipulare contratti finanziari a termine solo se il comparto è autorizzato a investire nei valori sottostanti in conformità alla politica di investimento descritta nel corrispondente allegato.

3. Derivati incorporati negli strumenti finanziari

Per ciascun comparto possono essere acquistati strumenti finanziari con derivati incorporati, purché i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, paragrafo (1) della Legge del 17 dicembre 2010 oppure ad esempio indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute. Con il termine strumenti finanziari con derivati incorporati si intendono ad esempio prodotti strutturati (certificati, obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant, obbligazioni convertibili, credit linked note, ecc.) o warrant. I prodotti concepiti come "strumenti finanziari con derivati incorporati" si contraddistinguono di norma per il fatto che i derivati incorporati influiscono

sui flussi di cassa dell'intero prodotto. Oltre alle caratteristiche di rischio dei titoli sono determinanti anche le caratteristiche di rischio dei derivati e di ulteriori tecniche e strumenti.

I prodotti strutturati possono essere impiegati a condizione che si tratti di titoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.

4. Operazioni di finanziamento tramite titoli

Per operazioni di finanziamento tramite titoli si intendono ad es.:

- Operazioni di prestito titoli
- Operazioni di vendita con patto di riacquisto

4.1. Operazioni di prestito titoli

Per i singoli comparti non vengono stipulate operazioni di prestito titoli.

4.2. Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Per i singoli comparti non vengono stipulate operazioni di vendita con patto di riacquisto.

5. Contratti a termine su valute

La Società di Gestione può stipulare per ciascun comparto contratti a termine su valute.

I contratti a termine su valute rappresentano per entrambe le controparti accordi vincolanti di acquisto o di vendita in un determinato momento, ovvero alla "data di scadenza", di una determinata quantità di valute sottostanti, a un prezzo precedentemente concordato.

6. Operazioni di scambio ("swap")

La Società di Gestione può, per conto del patrimonio del comparto e nel rispetto dei criteri di investimento, stipulare operazioni di swap.

Uno swap è un contratto tra due parti che ha per oggetto lo scambio di flussi di cassa, valori patrimoniali, ricavi o rischi. Nel caso delle operazioni di swap che possono essere stipulate per ciascun comparto si tratta ad esempio, ma non esclusivamente, di operazioni di swap su tassi di interesse, swap su valute, equity swap e credit default swap.

Uno swap su tassi di interesse è una transazione nella quale due parti si scambiano flussi di cassa basati su pagamenti di interessi fissi o variabili. Questa transazione può essere paragonata a un'acquisizione di denaro a un tasso di interesse fisso con la contemporanea cessione di denaro a un tasso di interesse variabile, nella quale non vengono scambiati gli importi nominali dei valori patrimoniali.

Gli swap su valute includono generalmente lo scambio degli importi nominali dei valori patrimoniali. Possono essere equiparati a un'acquisizione di denaro in una valuta con una contemporanea cessione di denaro in un'altra valuta.

La controparte non può influire in alcun modo sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di investimenti dell'OICVM o sui valori sottostanti dei derivati. Le operazioni correlate al portafoglio di investimenti dell'OICVM non necessitano dell'assenso della controparte.

6.1. Total return swap o altri derivati con caratteristiche analoghe

La Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri derivati con caratteristiche analoghe per i comparti.

7. Swaption

Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate. Inoltre valgono i principi illustrati in relazione alle operazioni di opzione.

8. Tecniche per la gestione dei rischi di credito

La Società di Gestione può utilizzare per ciascun comparto i cosiddetti Credit Default Swap (“CDS”) al fine di garantire una gestione efficiente del patrimonio del comparto.

Nell’ambito del mercato dei derivati di credito, i CDS costituiscono lo strumento più diffuso e rilevante dal punto di vista quantitativo. I CDS consentono di svincolare il rischio di credito dalla relazione creditizia sottostante. Questa negoziabilità separata dei rischi di insolvenza allarga lo spettro di possibilità per la gestione sistematica del rischio e del rendimento. Mediante un CDS, un cessionario della copertura (acquirente della copertura o protection buyer) può garantirsi una copertura da determinati rischi derivanti da una relazione creditizia pagando un premio periodico calcolato sull’importo nominale a un cedente della copertura (venditore della copertura, protection seller), affinché si assuma il rischio di credito per un periodo di tempo determinato. Tale premio viene definito in base, ad esempio, alla qualità del debitore o dei debitori di riferimento sottostante/i (= rischio di credito). I rischi da trasferire vengono fissati anticipatamente e definiti eventi creditizi (“credit event”). Finché non si verifica alcun credit event, il venditore di CDS non deve fornire alcuna prestazione. Al verificarsi di un credit event, il venditore paga l’importo prestabilito, ad esempio il valore nominale o un pagamento compensativo pari alla differenza tra il valore nominale dell’attivo di riferimento e il relativo valore di mercato in seguito al verificarsi dell’evento creditizio (“cash settlement”). Quindi l’acquirente ha il diritto di offrire l’asset del debitore di riferimento definito nell’accordo, e contestualmente vengono sospesi, a partire da quel momento, i pagamenti dei premi dell’acquirente. Il comparto può intervenire in qualità di cessionario della copertura o di cedente della copertura. I CDS vengono negoziati fuori borsa (mercato OTC), il che consente di soddisfare bisogni specifici e non standardizzati di entrambi i contraenti, al prezzo di una liquidità minore.

L’impegno derivante dagli obblighi assunti con i CDS va profuso nell’esclusivo interesse del fondo, oltre che nel rispetto della relativa politica di investimento. Relativamente ai limiti di investimento ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del regolamento di gestione, vanno considerate sia le obbligazioni sottostanti i CDS che il relativo emittente.

I credit default swap vengono valutati secondo metodi documentabili e trasparenti su base regolare. La Società di Gestione e la società di revisione controlleranno la documentabilità e la trasparenza dei metodi di valutazione e la relativa applicazione. Qualora dal controllo dovessero emergere differenze, la Società di Gestione si attiverà per eliminarle.

9. Osservazioni

La Società di Gestione potrà all’occorrenza ampliare il ricorso alle tecniche e agli strumenti citati, qualora sul mercato vengano offerti nuovi strumenti conformi all’obiettivo di investimento che potranno essere utilizzati dal comparto in conformità alle disposizioni di legge o in materia di vigilanza.

L’utilizzo di tecniche e strumenti per una gestione efficiente del portafoglio può determinare costi diretti/indiretti che vengono addebitati al patrimonio del fondo o ne comportano una riduzione. Tali costi potranno essere applicati sia per terze parti che per le parti connesse alla Società di Gestione o al Depositario.

Calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto del fondo è denominato in euro (“valuta di riferimento”).

Il valore di una quota (“valore della quota”) è denominato nella valuta indicata nel corrispondente allegato al prospetto d’offerta (“valuta del comparto”), salvo qualora, per eventuali altre classi di quote nel corrispondente allegato al prospetto d’offerta, non venga indicata una valuta diversa dalla valuta del comparto (“valuta della classe di quote”).

Il valore della quota viene calcolato dalla Società di Gestione o da un suo incaricato, sotto la vigilanza del Depositario, in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno (“giorno di valutazione”). Per calcolare il valore di ogni quota si determina l’ammontare dei valori patrimoniali del rispettivo comparto al netto delle passività del comparto stesso (“patrimonio netto del comparto”); il calcolo viene effettuato ogni

giorno di valutazione e il valore ottenuto viene diviso per il numero di quote del comparto in circolazione nel giorno di valutazione e arrotondato a due cifre decimali. Ulteriori dettagli relativi al calcolo del valore della quota vengono specificati nell'articolo 6 del regolamento di gestione.

Emissione di quote

1. Le quote vengono emesse ogni giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota ai sensi dell'articolo 6, n. 4 del regolamento di gestione, maggiorato di una commissione di emissione il cui importo massimo viene indicato per ciascun comparto nell'allegato 2 al prospetto d'offerta. Il prezzo di emissione potrà aumentare a causa di eventuali commissioni o di altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento.
2. Le richieste di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso la Società di Gestione, il Depositario, l'ufficio di registro e trasferimento, gli uffici di collocamento e pagamento. Tali soggetti preposti all'accettazione delle richieste sono tenuti a inoltrare immediatamente le richieste di sottoscrizione all'ufficio di registro e trasferimento. Fa fede il momento della ricezione presso l'ufficio di registro e trasferimento. Tale ufficio acquisisce le richieste di sottoscrizione per conto della Società di Gestione.
Le richieste di sottoscrizione per l'acquisto di quote rappresentate da un certificato globale ("quote al portatore"), vengono inoltrate all'ufficio di registro e trasferimento dal soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito. Fa fede il momento della ricezione presso l'ufficio di registro e trasferimento.
Le richieste di sottoscrizione complete per l'acquisto di quote nominative o le richieste di sottoscrizione complete per l'acquisto di quote al portatore, pervenute presso l'ufficio preposto entro e non oltre le ore 14:00 CET/CEST di un giorno di valutazione, vengono evase al prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo, purché il controvalore delle quote sottoscritte sia disponibile. In ogni caso la Società di Gestione garantisce che l'emissione di quote viene effettuata sulla base di un valore della quota non noto all'investitore. Tuttavia, qualora sussista il sospetto che un investitore pratichi il "late trading", la Società di Gestione potrà rifiutare di accettare la richiesta di sottoscrizione fino a che il richiedente non abbia fugato qualsiasi dubbio in merito alla sua richiesta di sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione complete per l'acquisto di quote nominative o le richieste di sottoscrizione complete per l'acquisto di quote al portatore, pervenute presso l'ufficio preposto oltre le ore 14.00 CET/CEST di un giorno di valutazione verranno evase al prezzo di emissione del giorno di valutazione dopo quello successivo.
Qualora il controvalore delle quote nominative da sottoscrivere non fosse disponibile al momento della ricezione della richiesta di sottoscrizione completa presso l'ufficio di registro e trasferimento, oppure qualora risultasse incompleta o errata, la richiesta di sottoscrizione si riterrà pervenuta presso l'ufficio di registro e trasferimento alla data in cui il controvalore delle quote sottoscritte diventa disponibile e in cui la richiesta di sottoscrizione viene presentata correttamente.
Una volta completato il regolamento con l'ufficio di registro e trasferimento, le quote al portatore vengono trasferite al soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito tramite cosiddette operazioni di pagamento/consegna contestualmente al pagamento dell'importo dell'investimento corrispondente.
3. Il prezzo di emissione deve essere corrisposto al Depositario in Lussemburgo entro due giorni di valutazione successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del rispettivo comparto oppure, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.
4. Le circostanze che determinano la sospensione dell'emissione di quote sono descritte nell'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento di gestione.
5. È possibile che, in alcune circostanze, sia fatto divieto di effettuare acquisti tramite una transazione a prezzo fisso per determinati comparti o classi di quote. Tale evenienza è riportata nell'allegato specifico per il comparto.

Rimborso e conversione di quote

1. Gli investitori hanno il diritto di esigere in ogni momento il rimborso delle proprie quote al valore della quota ai sensi dell'articolo 6, n. 4 del regolamento di gestione, al netto di un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Tale rimborso viene effettuato solo in un giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato per ciascun comparto nell'allegato 2 al presente prospetto d'offerta. Dal pagamento del prezzo di rimborso vengono detratte eventuali imposte e altri oneri previsti nei relativi paesi. Con il pagamento del prezzo di rimborso la quota corrispondente decade.
2. La liquidazione del prezzo di rimborso e gli eventuali altri pagamenti agli investitori avvengono attraverso il Depositario e gli uffici di pagamento. Il Depositario è tenuto ad effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze su cui il Depositario non ha potere di intervento, che vietano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.
La Società di Gestione potrà riacquistare le quote unilateralmente dietro pagamento del prezzo di rimborso, nella misura in cui ciò risulti necessario nell'interesse della totalità degli investitori o a tutela degli investitori o di un comparto.
3. La conversione della totalità o di parte delle quote in quote di un altro comparto avviene sulla base del valore della quota dei comparti interessati stabilito tenendo conto di una provvigione di conversione pari a non oltre il 3% del valore delle quote da sottoscrivere e comunque equivalente almeno alla differenza tra la commissione di emissione del comparto delle quote da convertire e la commissione di emissione del comparto in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna provvigione di conversione, ciò viene specificato nell'allegato 2 al prospetto d'offerta del relativo comparto.
Se all'interno di un comparto vengono offerte diverse classi di quote, può avvenire anche una conversione di quote di una classe in quote di un'altra classe all'interno dello stesso comparto, qualora non diversamente specificato nell'allegato 1 al prospetto d'offerta. In questi casi non si applica alcuna provvigione di conversione.
La Società di Gestione può respingere una richiesta di conversione se lo ritiene opportuno nell'interesse del fondo, del comparto o degli investitori.
4. Le richieste di rimborso o le richieste di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote nominative possono essere presentate presso la Società di Gestione, il Depositario, l'ufficio di registro e trasferimento, gli uffici di collocamento e pagamento. Tali soggetti preposti all'accettazione delle richieste sono tenuti a inoltrare immediatamente le richieste di rimborso o di conversione all'ufficio di registro e trasferimento.
Una richiesta di rimborso o una richiesta di conversione per il rimborso o la conversione di quote nominative è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore, nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del comparto, oltre che la firma dell'investitore corrispondente.
Gli ordini di vendita completi per il riscatto o la conversione di quote al portatore vengono trasferiti all'ufficio di registro e trasferimento dal soggetto presso il quale l'investitore detiene il proprio deposito. La conversione di quote al portatore è esclusa.
Gli ordini di rimborso/vendita o le richieste di conversione complete, pervenuti entro e non oltre le ore 14.00 MEZ/MESZ di un giorno di valutazione, vengono evasi al valore della quota nel giorno di valutazione successivo, al netto di un'eventuale commissione di rimborso e tenendo conto della commissione di conversione. In ogni caso la Società di Gestione garantisce che il rimborso, la vendita o la conversione di quote vengono effettuati sulla base di un valore della quota non ancora noto all'investitore. Gli ordini di rimborso/vendita o le richieste di conversione complete, pervenute presso l'ufficio preposto oltre le ore 14:00 CET/CEST di un giorno di valutazione, vengono evase al valore della quota del giorno di valutazione dopo quello successivo, al netto di un'eventuale commissione di rimborso e tenendo conto della provvigione di conversione.

Fa fede il momento in cui le richieste di rimborso/vendita o le richieste di conversione vengono ricevute presso l'ufficio di registro e trasferimento.

Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro due giorni di valutazione successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del rispettivo comparto oppure, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento viene effettuato su un conto indicato dall'investitore.

5. La Società di Gestione è obbligata a sospendere temporaneamente il rimborso o la conversione di quote a seguito di una sospensione del calcolo del valore della quota.
6. Previa autorizzazione del Depositario e nell'interesse degli investitori, la Società di Gestione è autorizzata a evadere consistenti richieste di rimborso solo dopo aver venduto tempestivamente i corrispondenti valori patrimoniali del relativo comparto. In questo caso, il rimborso viene effettuato al prezzo di rimborso il primo giorno di valutazione successivo alla sospensione temporanea dei rimborsi. Lo stesso vale per le richieste di conversione di quote. La Società di Gestione si impegna tuttavia a fare in modo che il patrimonio del comparto disponga di liquidità sufficienti a garantire, in condizioni normali, l'esecuzione tempestiva di un rimborso o di una conversione di quote su richiesta degli investitori.

INFORMAZIONI SUI RISCHI

Rischio generale di mercato

I valori patrimoniali in cui la Società di Gestione investe per conto dei comparti comportano, oltre a opportunità di incremento del valore, anche dei rischi. Se un comparto investe direttamente o indirettamente in valori mobiliari o in altri valori patrimoniali, è esposto alle tendenze generali dei mercati, in particolare dei mercati dei titoli, che talvolta sono parzialmente riconducibili anche a fattori di natura irrazionale. Pertanto si possono verificare delle perdite se il valore di mercato del patrimonio scende rispetto al prezzo d'acquisto. Se il detentore vende le proprie quote del comparto in un momento in cui le quotazioni dei valori patrimoniali presenti nel comparto sono inferiori rispetto al momento in cui sono state acquistate, non riceverà l'intera somma di denaro investita nel comparto. Sebbene ogni comparto persegua incrementi costanti di valore, tali crescite non possono essere garantite. Tuttavia, il rischio dell'investitore si limita all'importo investito. Non sussiste alcun obbligo di versamento successivo oltre al denaro conferito dall'investitore.

Rischio di variazione dei tassi di interesse

L'investimento in titoli a tasso di interesse fisso include la possibilità di variazione dei tassi di interesse di mercato esistenti al momento dell'emissione di un valore mobiliare. Se i tassi di mercato salgono rispetto ai tassi di interesse al momento dell'emissione, di norma le quotazioni dei titoli a tasso di interesse fisso si muovono al ribasso. Se invece cala il tasso di mercato, sale la quotazione dei titoli a tasso di interesse fisso. Questo andamento delle quotazioni comporta che il rendimento attuale del titolo a tasso di interesse fisso corrisponda approssimativamente al tasso di mercato attuale. Queste oscillazioni dei corsi, tuttavia, variano a seconda della durata dei titoli a tasso di interesse fisso. I titoli a tasso di interesse fisso con scadenze a più breve termine presentano rischi di corso inferiori rispetto ai titoli a tasso di interesse fisso con scadenze più lunghe. D'altro canto, i titoli a tasso di interesse fisso a breve scadenza presentano di norma rendimenti minori rispetto ai titoli a tasso di interesse fisso con scadenze più lunghe.

Rischio di interessi attivi negativi

La Società di Gestione investe la liquidità del fondo presso il Depositario o altri istituti di credito, per conto del fondo stesso. Per questi depositi bancari viene parzialmente concordato un tasso d'interesse pari ai tassi di interesse internazionali meno un determinato margine. Se tali tassi scendono al di sotto del margine concordato, sul conto in questione si avranno interessi negativi. In base all'andamento della politica dei tassi delle singole banche centrali, possono generarsi tassi negativi sui depositi bancari a breve, medio e anche a lungo termine.

Rischio di solvibilità

La solvibilità (capacità e volontà di pagamento) dell'emittente di uno dei titoli o degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente da un comparto, può diminuire in un secondo momento. Questo determina di norma delle flessioni delle quotazioni del relativo titolo superiori alle oscillazioni generali del mercato.

Rischio specifico dell'azienda

L'andamento delle quotazioni dei titoli o degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente da un comparto dipende anche da fattori specifici dell'azienda, per esempio dalla situazione economico-aziendale dell'emittente. Qualora i fattori specifici dell'azienda dovessero subire un peggioramento, la quotazione del relativo titolo potrebbe diminuire sensibilmente e per un periodo di tempo prolungato, anche nel caso in cui l'andamento della borsa fosse nel complesso positivo.

Rischio d'insolvenza dell'emittente

L'emittente di uno dei titoli o degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente da un comparto, ovvero il debitore di un credito facente parte del comparto, può diventare insolvente. Di conseguenza i valori patrimoniali corrispondenti del comparto possono risultare privi di valore economico.

Rischio di controparte

Se si concludono operazioni al di fuori di una borsa o di un mercato regolamentato ("operazioni OTC"), oltre al generico rischio d'insolvenza dell'emittente sussiste anche il rischio che la controparte dell'operazione diventi insolvente, ovvero che non sia più in grado di far fronte completamente ai propri obblighi. Ciò vale in particolare per le operazioni che hanno per oggetto tecniche e strumenti. Per ridurre il rischio di controparte in relazione a derivati OTC, la Società di Gestione può accettare delle garanzie per il comparto in questione. Ciò avviene in conformità e tenendo conto dei requisiti degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937. Le coperture possono essere accettate in contanti, come titoli di Stato o titoli obbligazionari di organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno Stato membro dell'Unione europea, e titoli obbligazionari coperti. Le coperture ricevute in contanti non verranno reinvestite. Le altre coperture ricevute non verranno vendute, reinvestite o date in pegno. Per le coperture ricevute la Società di Gestione applica, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle coperture e dell'emittente, riduzioni di valutazione in modo progressivo (cosiddetta "strategia haircut"). Nella tabella seguente sono riportati i dettagli relativi alle riduzioni di valutazione minime applicate in base al tipo di copertura:

Copertura	Haircut minimo
Contanti (valuta del comparto)	0%
Contanti (valute estere)	8%
Titoli di Stato	0,50%
Titoli obbligazionari di organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno Stato membro dell'Unione europea e titoli obbligazionari coperti	0,50%

Ulteriori dettagli relativi alle riduzioni di valutazione applicate possono essere richiesti gratuitamente in qualsiasi momento presso la Società di Gestione.

Alla base della copertura vi sono accordi contrattuali individuali tra contraente e Società di Gestione. Essi definiscono, tra l'altro, tipologia e qualità delle coperture, haircut, importi liberi e importi di trasferimento minimo. Su base giornaliera vengono calcolati i valori dei derivati OTC ed eventualmente delle coperture già fornite. La controparte potrà richiedere un aumento o una riduzione delle coperture, ove necessari a causa delle condizioni contrattuali individuali. Informazioni dettagliate sugli accordi possono essere richieste gratuitamente in qualsiasi momento presso la Società di Gestione.

Relativamente alla diversificazione del rischio delle coperture ricevute, si applica il principio secondo cui l'esposizione massima rispetto a un determinato emittente non può superare il 20% del patrimonio netto del rispettivo comparto. A

titolo di deroga, si applica l'articolo 4 n. 5 h) del regolamento di gestione relativamente al rischio dell'emittente in caso di ricezione di coperture di un emittente specifico.

Rischio valutario

Se un comparto detiene direttamente o indirettamente valori patrimoniali denominati in valute estere, sarà esposto a un rischio valutario (a meno che le posizioni in valuta estera non siano protette da coperture). Un'eventuale svalutazione della divisa estera rispetto alla valuta del comparto comporta un abbassamento dell'ammontare dei valori patrimoniali denominati in valuta estera.

Le classi di quote denominate in una valuta diversa da quella del rispettivo comparto possono essere esposte a un rischio di cambio differente. Tale rischio può essere coperto nei singoli casi rispetto alla valuta di denominazione del comparto.

Rischi specifici relativi alle classi di quote con copertura valutaria

Le classi di quote denominate in una divisa diversa dalla valuta del rispettivo comparto sono esposte a un rischio di cambio che può essere coperto facendo ricorso a strumenti finanziari derivati. Il Gestore si riserva il diritto di attivare la copertura contro le fluttuazioni valutarie esclusivamente per le classi di quote in valuta estera con volume superiore a 1.000.000,00 nella rispettiva divisa. I costi, le passività e/o i benefici relativi alla copertura ricadono sulla classe di quote interessata.

L'impiego di strumenti finanziari derivati in relazione a una sola classe di quote può comportare l'insorgere di rischi di controparte e operativi anche per gli investitori di altre classi di quote del medesimo comparto.

La copertura è finalizzata a contenere le eventuali fluttuazioni valutarie tra la valuta del comparto e la divisa in cui è denominata la classe di quote oggetto di copertura. La strategia di copertura adottata dovrebbe adeguare il rischio di cambio riferito alla classe di quote coperta in modo da allineare il più possibile l'andamento di quest'ultima a quello di una classe di quote denominata nella valuta del comparto.

L'impiego della strategia di copertura può offrire all'investitore della classe di quote interessata una notevole copertura dal rischio di svalutazioni della rispettiva valuta di denominazione contro quella del comparto, ma può anche impedire agli investitori della classe di quote con copertura di beneficiare di un rafforzamento nei confronti della valuta di denominazione del comparto. Inoltre – soprattutto in caso di forti distorsioni di mercato – possono generarsi incoerenze tra la posizione in valuta estera del comparto e quella della classe di quote con copertura.

In caso di afflussi o deflussi netti nella/dalla classe di quote con copertura, in determinate circostanze la copertura valutaria può essere attivata o rettificata soltanto a posteriori, riflettendosi solo in un secondo momento sul suo valore netto d'inventario.

Rischio settoriale

Se un comparto concentra i propri investimenti su determinati settori si riduce la diversificazione del rischio. Di conseguenza il comparto dipenderà in modo considerevole sia dall'andamento generale che dall'andamento degli utili aziendali di settori singoli o reciprocamente correlati.

Rischi paese/regione

Anche nel caso in cui un comparto concentra i propri investimenti in determinati paesi o regioni si riduce la diversificazione del rischio. Di conseguenza il comparto dipenderà in modo considerevole dall'andamento di paesi e regioni singoli o interconnessi, oltre che dalle aziende ivi residenti o attive.

Rischio giuridico e fiscale

Eventuali modifiche della normativa fiscale e la valutazione di circostanze di fatto nei paesi in cui il fondo detiene attività possono influire sulla situazione fiscale del fondo e dei suoi investitori. Il fondo ha l'obbligo di adempiere a tutti gli obblighi

previsti dalla normativa fiscale. In caso di modifiche di tali leggi durante il periodo di durata del fondo, gli obblighi di legge a carico del fondo e dell'investitore potrebbero subire variazioni sostanziali rispetto a quelli attuali.

Le condizioni legali e altre condizioni normative generali applicabili nelle giurisdizioni di competenza potrebbero subire modifiche a svantaggio del comparto e/o degli investitori. I punti di contatto con diverse giurisdizioni potrebbero rendere più difficile perseguire e far valere eventuali pretese e altri diritti del comparto e degli investitori. Inoltre, non è possibile escludere che un tribunale interpreti un contratto diversamente dall'intento originario o lo consideri inefficace. È inoltre possibile che un tribunale estero non riconosca la forma giuridica del fondo.

Rischio paese o di trasferimento

L'instabilità economica o politica nei paesi in cui è investito un comparto può far sì che il comparto, nonostante la solvibilità dell'emittente, non riceva il denaro che gli spetta o che lo riceva parzialmente, oltre i termini stabiliti o in un'altra valuta. In tal senso possono essere determinanti, ad esempio, le limitazioni valutarie o di trasferimento, l'impossibilità o l'indisponibilità a effettuare il trasferimento oppure altre modifiche-legislative. Qualora l'emittente effettui il pagamento in un'altra valuta, questa posizione è soggetta a un rischio valutario.

Rischio di liquidità

Per il fondo possono anche essere acquistati valori patrimoniali e derivati non ammessi alla quotazione in borsa o su un altro mercato organizzato, e non ivi assoggettati. Di conseguenza non si esclude che la vendita di tali attività si possa effettuare soltanto a prezzi nettamente inferiori, o richieda tempi dilatati, o ancora risulti del tutto impossibile. Inoltre, in base alla posizione di mercato, al volume, alle tempistiche e ai costi pianificati, è possibile che anche determinate attività ammesse alla quotazione in borsa non riescano a essere vendute o vengano vendute soltanto a prezzi nettamente inferiori. Sebbene per il fondo possano essere acquistate unicamente attività liquidabili in qualsiasi momento, non è possibile escludere che la relativa vendita comporti delle perdite, a titolo temporaneo o per periodi prolungati.

Rischio di custodia

La custodia di valori patrimoniali comporta un rischio di perdita derivante dall'eventuale insolvenza o negligenza del depositario o di un subdepositario, nonché da eventi esterni.

Rischi dei mercati emergenti

Gli investimenti nei mercati emergenti sono gli investimenti nei paesi che, in riferimento alla definizione della Banca mondiale, non rientrano nella categoria "alto reddito nazionale lordo pro capite" e che pertanto non vengono classificati come "paesi sviluppati". Di norma gli investimenti in questi paesi sono soggetti, oltre che ai rischi specifici della singola classe di quote, a rischi più elevati, in particolare al rischio di liquidità e al rischio generale di mercato. L'instabilità politica, economica e sociale dei paesi emergenti o il verificarsi di incidenti diplomatici possono avere ripercussioni negative sugli investimenti effettuati in questi paesi. Inoltre, nello svolgimento di transazioni in valori provenienti da questi paesi possono presentarsi rischi più consistenti che possono danneggiare l'investitore, in particolare perché in tali paesi la consegna di titoli contestualmente al pagamento è di norma una pratica impossibile o inconsueta. In tali nazioni, anche i rischi paese o di trasferimento descritti in precedenza sono particolarmente elevati.

Inoltre, nei mercati emergenti il contesto legislativo e normativo, gli standard di contabilità, verifica e rendicontazione possono divergere notevolmente, a discapito dell'investitore, dal livello e dagli standard consueti a livello internazionale. Di conseguenza, non solo possono presentarsi differenze in termini di controllo e regolamentazione statale, ma anche l'applicazione e la gestione di crediti del fondo potrebbe essere associata a rischi ulteriori. In questi paesi potrebbe presentarsi anche un maggiore rischio di custodia risultante, in particolare, da diverse forme di appropriazione di valori patrimoniali acquistati. Di norma, i mercati dei paesi emergenti sono caratterizzati da maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai mercati dei paesi industrializzati, con conseguente aumento delle oscillazioni dei valori delle quote.

Investimenti in Russia

I singoli comparti possono investire in titoli di emittenti russi, conformemente alla loro politica di investimento. La borsa russa (OJSC "Moscow Exchange MICEX-RTS") è un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4 "Disposizioni generali della

politica di investimento”, punto 2, lett. a) del regolamento di gestione. I titoli custoditi in Russia presentano rischi specifici correlati alla proprietà e alla custodia, poiché la documentazione comprovante il diritto legale sui titoli azionari viene approntata sotto forma di contabilizzazione dell’operazione di consegna. Ciò significa che, a differenza della pratica comunemente adottata in Europa, la documentazione della rispettiva proprietà avviene mediante iscrizione nei registri di una società o mediante iscrizione presso un ufficio di registrazione russo. Dal momento che tale ufficio di registrazione non è soggetto ad alcun effettivo controllo statale e non è responsabile neanche nei confronti dei Depositari, vi è il pericolo che il fondo perda la registrazione e la proprietà dei titoli russi per effetto di negligenza, errore o frode.

Rischio d’inflazione

Con rischio d’inflazione si intende il pericolo di subire danni patrimoniali per effetto della svalutazione monetaria. L’inflazione può comportare la riduzione del rendimento di un comparto e del valore della quota in termini di potere d’acquisto. Valute diverse sono soggette al rischio d’inflazione in misura variabile.

Rischio di concentrazione

Possono sussistere ulteriori rischi derivanti da una concentrazione degli investimenti in determinate attività o mercati. In tal caso, gli eventi riguardanti tali attività o mercati possono incidere sul patrimonio del fondo in misura particolarmente significativa, comportando perdite relativamente più consistenti rispetto a quelle subite adottando una politica di investimento ampiamente diversificata.

Rischio legato alla performance

Non è possibile garantire una performance positiva senza una garanzia esplicita da parte di terzi. Inoltre, le attività acquisite per un comparto possono generare una performance diversa rispetto a quella presentata al momento dell’acquisto.

Rischio di liquidazione

In caso di liquidazione di operazioni su titoli, sussiste il rischio di mancato pagamento o mancata consegna dei titoli, nonché di pagamento o consegna tardivi o non conformi agli accordi. Tale rischio di liquidazione sussiste anche in caso di liquidazione di garanzie per il fondo.

Rischi legati all’impiego di derivati e di altre tecniche e strumenti

L’effetto leva dei diritti di opzione può influire sul valore del patrimonio del comparto, sia in positivo che in negativo, in modo più incisivo di quanto avvenga nel caso dell’acquisto diretto di titoli e di altri valori patrimoniali; pertanto l’impiego di tale strumento è connesso a rischi specifici.

Anche i contratti finanziari a termine, impiegati con finalità diverse dalla copertura, comportano opportunità e rischi considerevoli, in quanto inizialmente è richiesto un margine di copertura solo per una minima parte del volume contrattuale.

In tal modo le variazioni delle quotazioni possono produrre guadagni o perdite consistenti. Di conseguenza possono aumentare il rischio e la volatilità del comparto.

A seconda delle caratteristiche degli swap, una variazione futura dei tassi di interesse di mercato (rischio di variazione dei tassi di interesse), l’insolvenza della controparte (rischio di controparte), ma anche la variazione del valore di base (“sottostante”), possono influire sulla valutazione degli swap. Sostanzialmente le variazioni future (di valore) dei flussi di cassa, dei valori patrimoniali, dei ricavi o dei rischi possono produrre nel fondo guadagni ma anche perdite.

Tecniche e strumenti sono collegati a determinati rischi di investimento e di liquidità.

In tal senso, poiché l’utilizzo di strumenti finanziari con derivati incorporati può essere collegato a un effetto leva, il loro utilizzo può portare a un aumento delle oscillazioni del valore del patrimonio del fondo o dei comparti (in maniera positiva o negativa).

Rischi connessi ai fondi target

I rischi connessi alle quote dei fondi target, acquistabili come componenti dei patrimoni dei comparti, sono strettamente correlati ai rischi connessi ai valori patrimoniali compresi in tali fondi target e alle loro strategie di investimento. Tuttavia, è possibile ridurre i suddetti rischi grazie alla diversificazione degli investimenti compresi nei portafogli dei fondi target di cui si acquistano le quote, e mediante una diversificazione all'interno del patrimonio del comparto/fondo.

Ad ogni modo, poiché i gestori dei singoli fondi target agiscono in maniera indipendente fra loro, può accadere che più fondi target effettuino investimenti identici o contrastanti, con conseguente accumulazione dei rischi o annullamento di eventuali opportunità.

In linea generale, la Società di Gestione non può controllare la gestione dei fondi target. Le decisioni di investimento di questi ultimi non concordano necessariamente con le ipotesi o le previsioni formulate dalla società.

Spesso la Società di Gestione non conosce per tempo l'effettiva composizione del fondo target. Se la composizione non corrisponde alle ipotesi o alle aspettative elaborate, è possibile che la Società di Gestione rimborsi con forte ritardo le quote del fondo target.

Talvolta è anche possibile che i fondi d'investimento aperti dai quali sono state acquistate le quote ne vietino il rimborso. Pertanto, la Società di Gestione non può vendere le quote di un fondo target, restituendole a quest'ultimo previo pagamento del prezzo di rimborso alla sua società di gestione o Depositario.

Inoltre, in linea generale, in occasione dell'acquisto di fondi target è possibile che essi applichino delle commissioni, comportando così una duplice applicazione di commissioni in caso di investimento in fondi target. Tale duplice applicazione è comunque esclusa laddove i fondi target in questione rientrano nella medesima struttura multicomparto ("umbrella").

Rischio di sospensione del rimborso

Gli investitori possono sostanzialmente pretendere dalla Società di Gestione il rimborso delle loro quote in ogni giorno di valutazione. La Società può tuttavia sospendere temporaneamente il rimborso delle quote in presenza di circostanze eccezionali e rimborsare le quote solo successivamente al prezzo valido in tale momento (per ulteriori dettagli consultare anche l'articolo 7 del regolamento di gestione "Sospensione del calcolo del valore della quota" e l'articolo 10 del regolamento di gestione "Rimborso e conversione di quote"). Tale prezzo può risultare inferiore a quello antecedente la sospensione del rimborso.

In particolare, la Società di Gestione può essere costretta a sospendere il rimborso anche quando uno o più fondi target, le cui quote siano state acquistate per un comparto, sospendono a loro volta il rimborso delle quote, che costituiscono una parte rilevante del patrimonio del rispettivo comparto.

Rischi legati all'investimento in azioni cinesi consentite con i programmi Shanghai e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

Lo Shanghai e il Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ("SHSC") sono programmi di accesso reciproco al mercato (Mutual Market Access Programme), nell'ambito dei quali gli investitori (in questo caso il Fondo) possono negoziare tramite le borse valori e le stanze di compensazione di Hong Kong titoli selezionati quotati sulla borsa di Shanghai ("Shanghai Stock Exchange (SSE)") ("Northbound Trading"), e gli investitori della Cina continentale che adempiono a determinati criteri ottengono la possibilità di partecipare, tramite le borse valori e le stanze di compensazione di Shanghai, alla negoziazione di titoli selezionati quotati sulla borsa di Hong Kong ("Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)") ("Southbound Trading"). Flossbach von Storch Invest S.A. partecipa alle operazioni di Northbound Trading.

In linea con la sua politica d'investimento, il fondo acquisterà azioni A cinesi consentite ("Azioni A") tramite il programma SHSC. Un'azione quotata sullo Shanghai Stock Exchange o sul Shenzhen Stock Exchange e classificata come Azione A è un titolo di una società negoziata in renminbi, ovvero nella valuta della Repubblica Popolare Cinese. Originariamente, queste azioni potevano essere negoziate solo dai cittadini cinesi. Lo SHSC può comportare i seguenti rischi o un incremento dei rischi descritti nel presente capitolo:

- Lo SHSC consente di negoziare solo un determinato volume giornaliero (“Quota giornaliera”), il che può limitare le possibilità d’investimento per il fondo o impedirgli di effettuare tramite il programma gli investimenti previsti in un determinato giorno. La Quota giornaliera limita gli acquisti netti massimi nelle operazioni di trading internazionali eseguibili quotidianamente con lo Stock Connect. Quando il saldo residuo della Quota giornaliera Northbound scende a zero o viene superato all’inizio della sessione di trading, le nuove richieste di acquisto vengono respinte e possono riprendere solo il giorno di negoziazione successivo. Sussistono inoltre delle limitazioni al patrimonio d’investimento estero complessivo di tutti gli investitori di Hong Kong e di quelli internazionali, nonché limitazioni al patrimonio dei singoli investitori esteri. Si fa presente agli investitori che i diversi orari di negoziazione e i limiti di contingente e patrimonio possono compromettere la capacità del fondo di effettuare investimenti tempestivi.
- Ove lo ritengano necessario, le borse collegate allo SHSC si riservano il diritto di interrompere le negoziazioni per garantire il corretto funzionamento del mercato. Inoltre, è bene ricordare che lo SHSC è operativo solo nei giorni di negoziazione della Repubblica Popolare Cinese e di Hong Kong e solo se il giorno successivo è un giorno lavorativo per le banche dei medesimi paesi.
- Poiché lo SHSC è un programma piuttosto recente e le risorse e i processi necessari al suo utilizzo sono ancora in fase di elaborazione, possono sussistere dei rischi operativi (ad es. un funzionamento scorretto dei sistemi). Il rischio di liquidazione viene ridotto dal fatto che per la liquidazione delle transazioni del fondo in Azioni A si applica esclusivamente il principio della “consegna contro pagamento” (Delivery versus Payment).
- Lo SHSC è sottoposto al controllo dell’autorità di vigilanza finanziaria cinese (CSRC: China Securities Regulatory Commission) e di conseguenza alle disposizioni legali e prudenziali della Repubblica Popolare Cinese, che potrebbero influire sul fondo che utilizza lo SHSC.
- Gli sviluppi economici nella Repubblica Popolare Cinese potrebbero influenzare il patrimonio del fondo che utilizza lo SHSC e quindi gli investimenti in determinate Azioni A cinesi consentite.

Potenziati conflitti di interesse

La Società di Gestione, i suoi dipendenti e rappresentanti e/o le società collegate possono operare in qualità di membro del Consiglio direttivo, consulente di investimento, gestore del fondo, ufficio amministrativo centrale, ufficio di registro e trasferimento oppure, in alternativa, come fornitore di servizi per il fondo o per il comparto. La funzione del Depositario o sub depositario, incaricato di compiti di sorveglianza, può essere attribuita anche a una società collegata della Società di Gestione. La Società di Gestione e il Depositario, qualora collegati tra loro, dispongono di strutture adeguate per evitare conflitti di interesse derivanti da tale legame. Ove non si possano impedire determinati conflitti di interesse, la Società di Gestione e il Depositario sono tenuti a comunicarli e a identificarli, gestirli e monitorarli. La Società di Gestione è consapevole del fatto che le diverse attività che svolge relativamente alla gestione del fondo o del comparto possono dare origine a conflitti di interesse. In conformità con la Legge del 17 dicembre 2010 e con le disposizioni amministrative applicabili della CSSF, la Società di Gestione dispone di strutture e meccanismi di controllo sufficienti e adeguati, agendo in particolare nel pieno interesse del fondo o del comparto. I conflitti di interesse che potrebbero nascere dal trasferimento di funzioni sono descritti nei principi riguardanti la gestione dei conflitti di interesse. La Società di Gestione ha reso disponibili tali informazioni sul sito Internet www.fvsinvest.lu. Qualora gli interessi dell’investitore fossero pregiudicati dall’insorgenza di conflitti di interesse, la Società di Gestione dovrà rendere pubblica sul suo sito Internet la natura e le fonti dei conflitti individuati. In caso di esternalizzazione di compiti a terzi, la Società di Gestione si accerta che essi abbiano adottato le misure necessarie a garantire il rispetto di tutti i requisiti organizzativi e ad evitare conflitti di interesse, così come stabilito dalle leggi e dalle disposizioni lussemburghesi applicabili, e che verifichino il rispetto di tali requisiti.

Profili di rischio

I fondi di investimento amministrati dalla Società di Gestione vengono classificati in base ai seguenti profili di rischio. Il profilo di rischio di ciascun comparto è riportato al termine del presente paragrafo. Le descrizioni dei seguenti profili fanno riferimento alle normali condizioni di funzionamento dei mercati. In caso di imprevedibili situazioni e turbolenze di mercato a causa di non funzionamento dei mercati stessi, possono sorgere ulteriori rischi rispetto a quelli indicati nel profilo di rischio.

La classificazione in una delle categorie di rischio riportate nel prospetto d'offerta e fornita al momento dell'acquisto di quote va considerata come orientamento generale. Non si può escludere che la classificazione dei rischi indicata nell'allegato specifico per il comparto possa subire variazioni nel periodo di validità del fondo.

Profilo di rischio – Orientato alla sicurezza

Il fondo è indicato per gli investitori orientati alla sicurezza. In base alla composizione del patrimonio netto del comparto, il rischio complessivo risulta ridotto, con corrispondenti opportunità di guadagno. I rischi consistono, in particolare, in rischi valutari, di solvibilità e di corso, nonché in rischi derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato.

Profilo di rischio – Conservativo

Il fondo è indicato per gli investitori conservativi. In base alla composizione del patrimonio netto del comparto, il rischio complessivo risulta moderato, con opportunità di guadagno parimenti moderate. I rischi consistono, in particolare, in rischi valutari, di solvibilità e di corso, nonché in rischi derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato.

Profilo di rischio – Orientato alla crescita

Il fondo è indicato per gli investitori orientati alla crescita. La composizione del patrimonio netto del comparto implica, da un lato, un elevato grado di rischio complessivo e, dall'altro, ottime opportunità di reddito. I rischi consistono, in particolare, in rischi valutari, di solvibilità e di corso, nonché in rischi derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato.

Profilo di rischio – Speculativo

Il fondo è indicato per gli investitori speculativi. In base alla composizione del patrimonio netto del comparto, il rischio complessivo risulta molto elevato, con opportunità di guadagno altrettanto elevate. I rischi consistono, in particolare, in rischi valutari, di solvibilità e di corso, nonché in rischi derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato.

Profilo di rischio dell'investitore tipico

A seconda del comparto, l'orizzonte d'investimento può essere a breve, medio o lungo termine. Alle aspettative di rendimento dell'investitore derivanti dalla strategia di investimento si contrappone una propensione al rischio adeguata. L'investitore deve essere disposto e in grado di sostenere i rischi risultanti dalla strategia d'investimento (a questo proposito consultare anche il capitolo "Informazioni sui rischi"). Il profilo di rischio dell'investitore tipico di ciascun comparto è riportato nella tabella seguente.

Nome del comparto	Profilo di rischio	Profilo di rischio dell'investitore tipico
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	Orientamento alla crescita	A lungo termine
Flossbach von Storch - Der erste Schritt	Conservativo	A medio termine
Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive	Conservativo	A medio termine
Flossbach von Storch - Multi Asset – Balanced	Orientamento alla crescita	A lungo termine
Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth	Orientamento alla crescita	A lungo termine
Flossbach von Storch - Stiftung	Conservativo	A medio termine
Flossbach von Storch - Global Quality	Orientamento alla crescita	A lungo termine
Flossbach von Storch - Dividend	Orientamento alla crescita	A lungo termine
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities	Speculativo	A lungo termine
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond	Conservativo	A medio termine
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	Conservativo	A medio termine
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond	Orientamento alla crescita	A lungo termine

Processo di gestione dei rischi

La Società di Gestione adotta un processo di gestione dei rischi che le consente di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni di investimento e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimento del fondo amministrato. In conformità con la Legge del 17 dicembre 2010 e con i requisiti di vigilanza applicabili della CSSF, la Società di Gestione fornisce regolarmente alla CSSF un resoconto sul processo di gestione dei rischi adottato. Nell'ambito del processo di gestione dei rischi, la Società di Gestione adotta metodi efficaci e adeguati per garantire che il rischio complessivo del fondo amministrato connesso ai derivati non superi il valore totale netto del relativo portafoglio. A tale scopo la Società di Gestione utilizza i seguenti metodi:

- **Approccio Commitment:**
con il metodo dell'“approccio Commitment” le posizioni in strumenti finanziari derivati vengono convertite in posizioni equivalenti nei valori sottostanti o importi nominali (eventualmente ponderati per il delta). In tal caso si tiene conto degli effetti di netting e di hedging tra strumenti finanziari derivati e i relativi valori sottostanti. La somma di tali posizioni equivalenti nei valori sottostanti non deve superare il valore totale netto del portafoglio del fondo.
- **Approccio VaR:**
l'indicatore Value-at-Risk (VaR) è un concetto matematico-statistico che nel settore finanziario viene utilizzato come misura di rischio standard. Il VaR indica la perdita potenziale di un portafoglio che, con una determinata probabilità (cosiddetto livello di confidenza), non verrà superata nell'arco di un dato periodo di tempo (cosiddetto periodo di detenzione).
- **Approccio VaR relativo:**
con l'approccio VaR relativo, il VaR del fondo non deve superare il VaR di un portafoglio di riferimento di un determinato fattore, definito in funzione del profilo di rischio del fondo. Il fattore massimo ammesso ai sensi dei requisiti di vigilanza è pari al 200%. In tal caso il portafoglio di riferimento fornisce la corretta rappresentazione della politica di investimento del fondo.
- **Approccio VaR assoluto:**
con l'approccio VaR assoluto, il VaR del fondo (livello di confidenza 99%, periodo di detenzione 20 giorni) non deve superare una determinata quota del patrimonio del fondo, definita in funzione del profilo di rischio del fondo. Il limite massimo ammesso ai sensi dei requisiti di vigilanza è pari al 20% del patrimonio del fondo.

Per i fondi che utilizzano gli approcci VaR per il calcolo del rischio complessivo connesso ai derivati, la Società di Gestione valuta il grado previsto dell'effetto leva. Questo grado dell'effetto leva può divergere dal valore effettivo ed essere superiore o inferiore in funzione delle specifiche condizioni del mercato. Si informa l'investitore che tale indicazione non consente di formulare alcuna ipotesi sul livello di rischio del fondo. Inoltre, il grado previsto dell'effetto leva pubblicato non deve essere inteso esplicitamente come limite di investimento.

I metodi utilizzati per la determinazione del rischio complessivo connesso ai derivati e, qualora applicabile, le informazioni sul portafoglio di riferimento e sul grado previsto dell'effetto leva, nonché i metodi di calcolo relativi, sono indicati per ciascun comparto qui di seguito:

Nome del comparto	Processo di gestione dei rischi	Grado dell'effetto leva
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	Approccio Commitment	-
Flossbach von Storch - Der erste Schritt	Approccio Commitment	-
Flossbach von Storch - Multi Asset – Defensive	Approccio Commitment	-
Flossbach von Storch - Multi Asset – Balanced	Approccio Commitment	-
Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth	Approccio Commitment	-
Flossbach von Storch - Stiftung	Approccio Commitment	-
Flossbach von Storch - Global Quality	Approccio Commitment	-
Flossbach von Storch - Dividend	Approccio Commitment	-
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities	Approccio VaR assoluto	Fino al 30%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond	Approccio VaR assoluto	Fino al 100%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	Approccio VaR assoluto	Fino al 150%
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond	Approccio Commitment	-

Gestione del rischio di liquidità

La Società di Gestione ha definito dei criteri per il calcolo e il costante monitoraggio del rischio di liquidità. In tal modo si intende garantire che nel fondo sia sempre presente una quantità sufficiente di valori patrimoniali liquidi per poter effettuare i rimborsi in condizioni normali di mercato.

La gestione della liquidità tiene conto della liquidità relativa dei valori patrimoniali del fondo e del tempo necessario per la liquidazione, in modo da garantire un livello di liquidità adeguato per le passività sottostanti. La valutazione delle passività avviene sulla base di una proiezione della cronologia dei rimborsi e tiene conto delle condizioni di rimborso specifiche per il fondo.

La gestione della liquidità costituisce un approccio quantitativo per valutare i rischi quantitativi e qualitativi delle posizioni e degli investimenti previsti che hanno un'influenza significativa sul profilo di liquidità del portafoglio dei valori patrimoniali del fondo.

Eventuali variazioni dei criteri per il calcolo e il costante monitoraggio del rischio di liquidità vengono comunicate agli investitori nel rendiconto annuale del fondo.

Tassazione del fondo

In qualità di fondo comune d'investimento (*Sondervermögen*), ai sensi della normativa fiscale lussemburghese il fondo non ha personalità giuridica ed è trasparente dal punto di vista fiscale. Nel Granducato del Lussemburgo, il fondo non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale sui ricavi e sui profitti. Nel Granducato di Lussemburgo, il patrimonio del fondo è soggetto unicamente alla cosiddetta "*taxe d'abonnement*", attualmente pari allo 0,05% annuo. Una "*taxe d'abonnement*" ridotta dello 0,01% annuo si applica (i) ai comparti o alle classi di quote le cui quote sono emesse esclusivamente a favore di investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 della Legge del 17 dicembre 2010, (ii) ai comparti il cui unico scopo è

investire in strumenti del mercato monetario, in depositi a termine presso istituti di credito o entrambi. La “taxe d’abonnement” deve essere corrisposta trimestralmente sul patrimonio netto del comparto dichiarato a fine trimestre. L’ammontare della “taxe d’abonnement” viene indicato per ciascun comparto o classe di quote nell’allegato 2 al prospetto d’offerta. L’esonero dalla “taxe d’abonnement” è previsto, tra l’altro, se il patrimonio del fondo è investito in altri fondi d’investimento lussemburghesi, che a loro volta sono già soggetti alla “taxe d’abonnement”.

I redditi conseguiti dal fondo (in particolare interessi e dividendi) possono essere soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta accertata nei paesi in cui è investito il patrimonio del fondo. Il fondo può anche essere soggetto a tassazione sulle plusvalenze realizzate o non realizzate sui suoi investimenti nel paese d’origine. Nel Granducato del Lussemburgo, le distribuzioni del fondo e le plusvalenze da cessione non sono soggette a trattenuta alla fonte; il Depositario e la Società di Gestione non hanno l’obbligo di ottenere certificati fiscali.

Si consiglia alle parti interessate e agli investitori di informarsi in merito alle leggi e ai regolamenti che disciplinano l’imposizione fiscale del patrimonio del fondo, la sottoscrizione, l’acquisto, la detenzione e il rimborso o la conversione/il trasferimento di quote e di richiedere la consulenza di una terza parte, in particolare un consulente fiscale.

Tassazione dei ricavi derivanti da quote del fondo di investimento detenute dagli investitori

Gli investitori che non hanno o non hanno avuto la residenza fiscale e non hanno una stabile organizzazione o un rappresentante permanente nel Granducato di Lussemburgo non sono soggetti all’imposta lussemburghese sul reddito, che pertanto non si applica ai redditi e alle plusvalenze derivanti dalle loro quote del Fondo.

Le persone fisiche che hanno residenza fiscale in Lussemburgo sono soggette all’imposta progressiva sul reddito lussemburghese.

Si consiglia alle parti interessate e agli investitori di informarsi in merito alle leggi e ai regolamenti che disciplinano l’imposizione fiscale del patrimonio del fondo, la sottoscrizione, l’acquisto, la detenzione e il rimborso o la conversione/il trasferimento di quote e di richiedere la consulenza di una terza parte, in particolare un consulente fiscale.

Pubblicazione del valore della quota e del prezzo di emissione e rimborso

Il valore della quota, il prezzo di emissione e quello di rimborso di volta in volta validi, nonché tutte le altre informazioni per gli investitori possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la Società di Gestione, il Depositario, gli uffici pagamento e gli eventuali uffici di collocamento. Inoltre, i prezzi di emissione e rimborso vengono pubblicati in ogni giorno di negoziazione sul sito Internet della Società di Gestione (www.fvsinvest.lu).

Informazioni per gli investitori

Le informazioni e in particolare le comunicazioni agli investitori vengono pubblicate in ogni giorno di negoziazione sul sito Internet della Società di Gestione, www.fvsinvest.lu. Inoltre, nei casi prescritti dalla legge, le comunicazioni vengono pubblicate anche nel “RESA” e nel “Tageblatt” nel Granducato di Lussemburgo. Nei paesi al di fuori del Granducato di Lussemburgo in cui vengono collocate le quote, le comunicazioni sono pubblicate, se prescritto dalla legge, anche negli appositi mezzi di comunicazione.

I documenti di seguito elencati sono disponibili per la consultazione gratuita presso la sede della Società di Gestione durante i normali orari di apertura nei giorni lavorativi in Lussemburgo (escluso il sabato):

- Statuto della Società di Gestione;
- Contratto con il Depositario;
- Contratto per l’assunzione delle funzioni di ufficio amministrativo centrale, ufficio di registro e trasferimento e ufficio di pagamento.

Il prospetto d’offerta attuale, le “Informazioni chiave per gli investitori”, nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale del fondo, possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet della Società di Gestione, www.fvsinvest.lu. Inoltre, il prospetto d’offerta attuale, le “Informazioni chiave per gli investitori”, nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale del fondo, sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della Società di Gestione, il Depositario, gli uffici di pagamento e i rispettivi uffici di collocamento.

Gli investitori possono ottenere gratuitamente informazioni sui principi e le strategie della Società di Gestione, sull'esercizio dei diritti di voto spettanti in virtù delle attività detenute per il fondo e sulla partecipazione in qualità di investitore nelle società che emettono le attività detenute per il fondo sul sito internet www.fvsinvest.lu.

Nell'attuazione di decisioni relative all'acquisto o alla vendita di valori patrimoniali per un comparto, la Società di Gestione opera nel pieno interesse del fondo di investimento. Le informazioni sui criteri stabiliti a tale scopo dalla Società di Gestione sono disponibili sul sito Internet www.fvsinvest.lu.

Qualora si accertasse lo smarrimento di uno strumento finanziario custodito, la Società di Gestione ne darà immediata informazione all'investitore tramite un supporto dati durevole. Per maggiori informazioni, si rimanda all'Articolo 3 n. 12 del regolamento di gestione.

Gli investitori possono rivolgersi per iscritto e in formato elettronico alla Società di Gestione per sottoporre domande, osservazioni o reclami. Le informazioni relative alle procedure di reclamo possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet della Società di Gestione, www.fvsinvest.lu.

Le informazioni relative a stanziamenti che la Società di Gestione riceve da terzi o corrisponde a terzi sono disponibili nell'ultimo rendiconto annuale.

La Società di Gestione ha definito e applica le politiche e le pratiche retributive che soddisfano le norme di legge, in particolare ai sensi dell'articolo 111-ter della Legge del 17 dicembre 2010. Tali prassi riflettono e promuovono il processo di gestione dei rischi attualmente applicato dalla Società di Gestione e non incentivano l'assunzione di rischi non coerenti con i profili di rischio e con il regolamento di gestione dei fondi da essa amministrati, né impediscono alla Società di Gestione di agire nell'interesse del fondo.

Le politiche e le pratiche retributive comprendono componenti di remunerazione fisse e variabili.

Le politiche e le pratiche retributive si applicano alle categorie di dipendenti, inclusi l'amministrazione, i soggetti che assumono il rischio, i dipendenti con funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva tale da collocarlo nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti responsabili dell'assunzione del rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio della Società di Gestione o su quello dei fondi da essa gestiti.

La politica retributiva della Società di Gestione è compatibile con una gestione del rischio solida ed efficace ed è in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione e dei fondi da essa amministrati e dei relativi investitori. Il rispetto dei principi di remunerazione, inclusa la loro attuazione, viene verificato una volta all'anno. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate, e la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente elevata da consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, ivi inclusa la possibilità di non pagare tale componente variabile. Una commissione di performance viene definita in base alla qualifica e alle capacità del dipendente nonché alla responsabilità e al valore aggiunto della posizione per la Società di Gestione. Ove sussista un esplicito legame diretto fra la remunerazione variabile e la performance di uno o più comparti, il pagamento della componente variabile viene effettuato in un periodo coincidente con il periodo di detenzione consigliato agli investitori del comparto amministrato dalla Società di Gestione.

Informazioni sulle politiche retributive, inclusa una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità dei soggetti responsabili di retribuzioni e benefici, inclusa la composizione del comitato per le remunerazioni, ove presente, possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet della Società di Gestione, www.fvsinvest.lu. Su richiesta gli investitori avranno a disposizione gratuitamente la versione cartacea.

Informazioni per gli investitori con riferimento agli Stati Uniti d'America

Le quote del fondo non sono state, non sono e non saranno ammesse alla distribuzione né registrate, ai sensi della Legge statunitense sui valori mobiliari del 1933, nella versione attualmente valida (*U.S. Securities Act of 1933*) (la "Legge sui valori mobiliari") o ai sensi delle leggi sulle borse dei singoli Stati federali, di enti territoriali degli Stati Uniti d'America, di zone di sovranità o di altri territori di proprietà o sottoposti alla giurisprudenza degli Stati Uniti d'America, incluso il Commonwealth di Porto Rico (gli "Stati Uniti"), né saranno trasferite, offerte o vendute, direttamente o indirettamente, a Persone statunitensi (secondo la definizione di cui alla Legge sui valori mobiliari).

Il fondo non è e non sarà ammesso alla distribuzione o registrato ai sensi della Legge statunitense sulle società d'investimento di capitali del 1940 nella versione attualmente valida (*Investment Company Act of 1940*) (la "Legge sulle società d'investimento") o ai sensi delle leggi dei singoli Stati federali degli USA, e gli investitori non avranno diritto ai vantaggi connessi alla registrazione ai sensi della Legge sulle società d'investimento.

In aggiunta ai requisiti illustrati nel prospetto d'offerta, nel regolamento di gestione o nel certificato di sottoscrizione, si applica il principio che gli investitori (a) non possono essere "persone statunitensi" ai sensi della definizione nel Regolamento S della Legge sui valori mobiliari, (b) non possono essere "Specified US-Persons" ai sensi della definizione del *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"), (c) possono essere "persone non statunitensi" ai sensi del *Commodity Exchange Act* e (d) non possono essere "persone statunitensi" ai sensi della Legge statunitense sull'imposta sul reddito (*Internal Revenue Code*) del 1986 nella versione attualmente valida (il "Codice") e delle disposizioni attuative, emanate in base al Codice, del Ministero delle Finanze degli Stati Uniti (*Treasury Regulations*). Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta presso la Società di Gestione.

Le persone interessate all'acquisto di quote devono confermare per iscritto di soddisfare i requisiti specificati nel precedente paragrafo.

La Legge FATCA è stata promulgata negli Stati Uniti come parte dell'*Hiring Incentives to Restore Employment Act* del marzo 2010. Il FATCA obbliga le istituzioni finanziarie al di fuori degli Stati Uniti d'America ("istituzioni finanziarie estere" o "FFI") a comunicare ogni anno alle autorità fiscali statunitensi (*Internal Revenue Service* o IRS) le informazioni relative ai conti finanziari (*financial accounts*) direttamente o indirettamente gestiti da Specified US-Persons. Su determinati proventi statunitensi delle FFI che non adempiono a tali obblighi viene applicata un'imposta alla fonte pari al 30%.

Il 28 marzo 2014 il Granducato di Lussemburgo ha aderito a un accordo intergovernativo con gli Stati Uniti d'America ("IGA"), ai sensi del Modello 1, e ha sottoscritto una dichiarazione di intenti correlata (*Memorandum of Understanding*).

La Società di Gestione e il fondo sono conformi alle disposizioni FATCA.

Le classi di quote del fondo possono

- i. essere sottoscritte dagli investitori tramite un intermediario (nominee) indipendente conforme al FATCA, oppure
- ii. essere sottoscritte direttamente dagli investitori, o indirettamente tramite un ufficio di collocamento (che funga solo da tramite ma non operi come nominee), fatta eccezione per:
 - *Specified US-Persons*
Questo gruppo di investitori comprende persone statunitensi che vengono classificate dal governo degli Stati Uniti come a rischio di pratiche di evasione ed elusione fiscale. Non si applica, tuttavia, a società quotate in borsa, organizzazioni non soggette a tassazione, Real Estate Investment Trust (REIT), società fiduciarie, commissionari di borsa statunitensi o simili.
 - *Passive non-financial foreign entities (or passive NFFE) with one or more substantial U.S. owners*,
Questo gruppo di investitori comprende NFFE nelle quali parte sostanziale della proprietà viene detenuta da una o più persone statunitensi, e (i) che non si qualificano come NFFE attive o (ii) che non sono società di persone straniere o trust stranieri ai sensi delle disposizioni attuative pertinenti del Ministero delle Finanze degli Stati Uniti (*Treasury Regulations*).
 - *Non-participating Financial Institutions*
Gli Stati Uniti d'America definiscono questo stato in base alla non-conformità di un istituto finanziario che non ha rispettato specifici adempimenti violando le condizioni dell'IGA specifico per il paese entro 18 mesi a partire dalla prima notifica.

Se il fondo, a causa dell'assenza di conformità FATCA di un investitore, è obbligato a corrispondere un'imposta alla fonte, a fornire un rendiconto o subisce danni di altra natura, si riserva il diritto di richiedere all'investitore in questione il risarcimento danni, fatto salvo qualsiasi altro diritto.

La Società di Gestione utilizzerà i dati personali necessari a comprovare la conformità al FATCA esclusivamente per gli scopi previsti dalla normativa FATCA. Pertanto, i dati personali possono essere comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi ("Administration des Contributions Directes"). L'investitore ha diritto ad accedere ai dati comunicati e, ove necessario, a richiederne la correzione.

È obbligatorio comunicare le informazioni necessarie a garantire la conformità al FATCA. La Società di Gestione ha la facoltà di respingere le richieste che omettono delle informazioni o che contengono informazioni non conformi alla legge e/o all'IGA.

Per eventuali domande relative al FATCA e allo stato FATCA del fondo si consiglia agli investitori e ai potenziali investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario, fiscale e/o legale.

Informazioni per gli investitori relative allo scambio automatico di informazioni

Con la direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 del Consiglio, concernente l'obbligo di scambio automatico obbligatorio di informazioni (nel settore fiscale), e il Common Reporting Standard ("CRS"), un processo sviluppato dagli standard di notifica e accuratezza dell'OCSE per lo scambio automatico di conti finanziari internazionali, lo scambio automatico di informazioni sarà attuato in conformità con gli accordi intergovernativi e con le leggi lussemburghesi (Legge di attuazione sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale sui conti finanziari del 18 dicembre 2015). Lo scambio automatico di informazioni verrà attuato per la prima volta in Lussemburgo per l'anno fiscale 2016.

A tal fine, su base annuale, vengono rilasciate alle autorità fiscali lussemburghesi ("Administration des Contributions Directes in Luxembourg") da parte di un istituto finanziario soggetto a denuncia, informazioni riguardanti il richiedente e i registri soggetti a denuncia. Le suddette autorità fiscali provvederanno a loro volta a inoltrare tali informazioni alle autorità fiscali dei paesi in cui risiede/risiedono il/i richiedente/i.

Si tratta in particolar modo della comunicazione di:

- Nome, indirizzo, codice fiscale, Stato di residenza, nonché data e luogo di nascita di ogni persona soggetta a denuncia;
- Numero di registrazione;
- Saldo o valore di registrazione;
- Redditi di capitale accreditati, inclusi proventi di cessione.

Le informazioni soggette a denuncia per uno specifico anno fiscale, da trasmettere alle autorità lussemburghesi entro il 30 giugno dell'anno seguente, verranno scambiate tra le rispettive autorità entro il 30 settembre di tale anno.

Classi di quote

La politica di investimento è identica per tutte le classi di quote di un comparto. Possono sussistere delle differenze in termini di gruppo di investitori, investimento minimo iniziale, destinazione degli utili, "taxe d'abonnement" e commissioni dei fornitori di servizi.

Le classi di quote "I", "IT", "CHF-IT", "GBP-IT" o "USD-IT" sono state emesse soprattutto per investitori istituzionali.

Le classi di quote contrassegnate dalla dicitura "ET" e "USD-ET" non sono autorizzate per la distribuzione in Lussemburgo, Germania, Austria e Svizzera, mentre quelle con la dicitura "MT" sono destinate al solo investimento tramite fondi amministrati dalla Società di Gestione Flossbach von Storch Invest S.A.

Le classi di quote "H", "HT", "CHF-H" e "CHF-HT" sono riservate, a discrezione della Società di Gestione (che terrà conto delle forme giuridiche a livello nazionale), esclusivamente ai fornitori di servizi di consulenza in materia di investimenti su base indipendente o di gestione di portafogli finanziari discrezionale, ovvero ad altri distributori che svolgono

- (i) servizi e attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva MiFID II) e che
- (ii) hanno concluso accordi di pagamento separati con i propri clienti in relazione a tali servizi e attività, e che
- (iii) non percepiscono altre remunerazioni, rimborsi o altri pagamenti da parte della Società di Gestione o del comparto interessato in relazione a tali servizi e attività
o
- (iv) investitori istituzionali definiti come investitori professionali o controparti qualificate ai sensi della Direttiva MiFID II. Ciò comprende ad esempio gli investimenti di compagnie di assicurazioni nell'ambito di soluzioni assicurative unit-linked.

Determinazione e destinazione degli utili

Ogni comparto può emettere classi di quote a distribuzione e ad accumulazione. Informazioni dettagliate sulla destinazione degli utili vengono generalmente pubblicate sul sito Internet della Società di Gestione, www.fvsinvest.lu.

Quote a distribuzione

Le classi di quote a distribuzione sono contrassegnate dalla dicitura finale "R", "I", "H", "CHF-H", "SR" o "SI". Gli utili di queste classi di quote vengono distribuiti. La distribuzione avviene a intervalli definiti dalla Società di Gestione. I detentori di quote nominative vengono considerati nel registro delle quote in base a un numero di quote del comparto corrispondente all'importo della distribuzione. Su specifica richiesta le distribuzioni vengono versate anche su un conto indicato dall'investitore. Se il prezzo di emissione è stato prelevato in origine tramite addebito diretto, il pagamento dei dividendi avverrà sullo stesso conto.

Quote ad accumulazione

Le quote ad accumulazione sono contrassegnate dalla dicitura finale "RT", "IT", "MT", "HT" o "ET" e/o dal codice valutario identificativo qualora siano denominate in una divisa estera, ad esempio "CHF-RT". Gli utili conseguiti da tali classi di quote durante l'esercizio non vengono distribuiti, bensì capitalizzati ("accumulati").

Conversione di quote

Non è possibile convertire quote delle classi "R", "RT", "CHF-RT" e "USD-RT" in quote delle classi "I", "IT", "MT", "CHF-IT", "GBP-IT" e "USD-IT", né quote della classe "ET" e "USD-ET" in quote delle classi "R", "I", "IT", "RT", "MT", "CHF-RT", "CHF-IT",

“USD-RT”, “GBP-IT” e “USD-IT”. Inoltre non è possibile convertire quote delle classi “I”, “IT”, “CHF-IT”, “GBP-IT” e “USD-IT” in quote delle classi contrassegnate dalla dicitura finale “H”, “HT”, “CHF-H” o “CHF-HT”.

Informazioni specifiche per il comparto Flossbach von Storch – Stiftung

Non è possibile convertire quote di altri comparti in classi di quote del comparto Flossbach von Storch - Stiftung, né è consentita la conversione all'interno del medesimo comparto, salvo previa conferma scritta da parte della Società di Gestione.

Piani di risparmio e prelevamento

Quote nominative

Maggiori informazioni sono disponibili per gli investitori presso l'ufficio di registro e trasferimento.

Quote al portatore

Maggiori informazioni sono disponibili per gli investitori presso il relativo depositario.

Calcolo del valore della quota

Il calcolo del valore delle quote di ciascuna classe avviene ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.

Tipo di cartolarizzazione

Per ogni classe possono essere emesse quote al portatore e quote nominative. Le quote al portatore vengono garantite esclusivamente da certificati globali; le quote nominative vengono iscritte nel registro delle quote.

Frazionamento delle quote

Le quote al portatore e le quote nominative vengono emesse in frazionamenti fino a tre decimali.

Copertura valutaria

Le classi di quote denominate in una valuta diversa da quella del comparto sono oggetto di copertura contro i rischi valutari rispetto alla divisa del comparto (“classi di quote con copertura”). Il Gestore si riserva il diritto di attivare la copertura contro le fluttuazioni valutarie esclusivamente per le classi di quote in valuta estera con volume superiore a 1.000.000,00 nella rispettiva divisa.

L'impiego della strategia di copertura può offrire all'investitore della classe di quote interessata una notevole copertura dal rischio di svalutazioni della rispettiva valuta di denominazione contro quella del comparto, ma può anche impedire agli investitori della classe di quote con copertura di beneficiare di un rafforzamento nei confronti della valuta di denominazione del comparto. Inoltre – soprattutto in caso di forti distorsioni di mercato – possono generarsi incoerenze tra la posizione in valuta estera del comparto e quella della classe di quote con copertura. Non è possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di copertura.

Le classi di quote in valuta estera, prive di copertura contro i rischi valutari rispetto alla divisa del comparto, sono esplicitamente indicate nell'allegato del comparto.

Investimento minimo iniziale e successivo

Gli investimenti minimi iniziali delle classi di quote "I", "IT", "CHF-IT", "GBP-IT", "USD-IT" e "SI" ammontano a 1.000.000,00 per investitore nella valuta della rispettiva classe di quote. Gli investimenti minimi successivi delle predette classi di quote ammontano a 100.000,00 per investitore nella valuta della rispettiva classe di quote. La Società di Gestione può decidere, a propria discrezione, di accettare anche importi inferiori.

Per tutte le altre classi di quote non sono previsti investimenti minimi iniziali né successivi.

Estratto delle commissioni e dei costi

La commissione di gestione, la commissione del Depositario e la commissione di amministrazione centrale vengono calcolate proporzionalmente su base mensile e corrisposte in via posticipata l'ultimo giorno di ogni mese. Le commissioni si intendono al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Nome del comparto	Casse di quote	Commissione di emissione max.	Commissione di conversione max.	Commissione di rimborso max.	Commissione di gestione max.	Performance fee	Commissione del Depositario max.	Commissione di amministrazione centrale max.	Taxe d'abonnement
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	R / RT	5%	3%	-	1,60%	v. Allegato	0,065%	0,02%	0,05%
	CHF-RT / USD-RT	5%	3%	-	1,60%	v. Allegato	0,065%	0,02%	0,05%
	I / IT	5%	3%	-	1,10%	v. Allegato	0,065%	0,02%	0,05%
	CHF-IT / USD-IT	5%	3%	-	1,10%	v. Allegato	0,065%	0,02%	0,05%
	ET / USD-ET	5%	3%	-	1,93%	v. Allegato	0,065%	0,02%	0,05%
	MT	-	-	-	0,65%	-	0,065%	0,02%	0,01%
Flossbach von Storch - Der erste Schritt	R	1%	1%	-	1,10%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I	1%	1%	-	0,50%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	HT	1%	1%	-	0,53%	-	0,065%	0,02%	0,05%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive	R / RT	3%	3%	-	1,53%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I / IT	3%	3%	-	0,78%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	ET	3%	3%	-	1,93%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	H / HT	-	-	-	0,88%	-	0,065%	0,02%	0,05%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced	R / RT	5%	3%	-	1,53%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	CHF-RT	5%	3%	-	1,53%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I / IT	5%	3%	-	0,78%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	CHF-IT	5%	3%	-	0,78%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	ET	5%	3%	-	1,93%	-	0,065%	0,02%	0,05%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth	R / RT	5%	3%	-	1,53%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I / IT	5%	3%	-	0,78%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	ET	5%	3%	-	1,93%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	H / HT	-	-	-	0,88%	-	0,065%	0,02%	0,05%
Flossbach von Storch - Stiftung	SI	3%	3%	-	0,43%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	SR	3%	3%	-	0,83%	-	0,065%	0,02%	0,05%
Flossbach von Storch - Global Quality	R	5%	3%	-	1,60%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I	5%	3%	-	0,75%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	H	-	-	-	1,10%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	MT	-	-	-	0,65%	-	0,065%	0,02%	0,01%
Flossbach von Storch - Dividend	R	5%	3%	-	1,60%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I	5%	3%	-	0,75%	-	0,065%	0,02%	0,05%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities	R	5%	3%	-	1,53%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I	5%	3%	-	0,78%	-	0,065%	0,02%	0,05%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond	R / RT	5%	3%	-	1,45%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I / IT	5%	3%	-	0,75%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	CHF-IT	5%	3%	-	0,75%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	H	-	-	-	0,95%	-	0,065%	0,02%	0,05%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	R / RT / CHF-RT / USD-RT	3%	3%	-	1,10%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I / IT	3%	3%	-	0,60%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	CHF-IT / GBP-IT / USD-IT	3%	3%	-	0,60%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	H / HT	-	-	-	0,63%	-	0,065%	0,02%	0,05%

Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond	R	3%	3%	-	1,10%	-	0,065%	0,02%	0,05%
	I	3%	3%	-	0,60%	-	0,065%	0,02%	0,05%

Commissione per la gestione del fondo

Per l'adempimento delle proprie funzioni, il Gestore del fondo percepisce per ciascun comparto un compenso a valere sulla commissione di gestione della Società di Gestione. Questa commissione viene calcolata proporzionalmente su base mensile e corrisposta in via posticipata l'ultimo giorno di ogni mese. La commissione si intende al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

La commissione aggiuntiva correlata ai risultati ("performance fee") è descritta in dettaglio nell'allegato di ciascun comparto.

Commissione per l'ufficio di registro e trasferimento

Per l'adempimento delle proprie funzioni, l'ufficio di registro e trasferimento percepisce per ciascun comparto, in base al contratto con l'ufficio di registro e trasferimento, una commissione annua massima pari a 25,- EUR per ciascun conto di investimento e una commissione annua massima pari a 40,- EUR per ciascun conto con piano di risparmio e/o piano di prelievo. Queste commissioni vengono calcolate e corrisposte in via posticipata al termine di ogni anno solare. Le commissioni si intendono al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Altri costi

Al patrimonio di ogni comparto possono essere addebitati anche i costi indicati nell'articolo 11 del regolamento di gestione.

Nota sui costi indicati

Se l'investitore si avvale di servizi di consulenza o intermediazione di terzi per l'acquisto delle quote, è possibile che i costi o le percentuali di spese che gli vengono indicati da tali terzi non coincidano con quelli riportati nel presente prospetto d'offerta e nelle Informazioni chiave per gli investitori. Ciò può accadere in particolare per via dei costi aggiuntivi legati alle attività svolte da tali terzi (ad es. intermediazione, consulenza o custodia). I costi di terzi possono inoltre includere eventuali spese a tantum quali commissioni di emissione, e sono di norma calcolati con metodi di calcolo differenti o sulla base di stime per i costi applicabili a livello di comparti, che comprendono in particolare i costi di transazione del comparto.

Possono verificarsi discrepanze nelle indicazioni dei costi sia rispetto alle informazioni fornite prima della conclusione del contratto, sia rispetto all'informativa periodica sui costi relativi a un investimento esistente nei comparti, nell'ambito di una relazione di lunga data con la clientela.

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (“Comparto”) è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell’analisi fondamentale dei mercati finanziari globali.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti “Informazioni chiave per gli investitori”.

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell’andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all’articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

Sostanzialmente il comparto può investire, a seconda della situazione del mercato e della valutazione della gestione del fondo, in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine. I certificati sono certificati su valori sottostanti ammessi dalla legge, come ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, indici finanziari e valute.

Ferme restando le “Altre restrizioni agli investimenti”, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di gestione, un minimo del 25% del patrimonio netto del comparto sarà costantemente investito in partecipazioni al capitale.

Il comparto può investire indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in metalli preziosi.

Tali investimenti avvengono mediante:

- Certificati Delta-1 su metalli preziosi (oro, argento, platino)
- Fondi chiusi quotati in borsa su metalli preziosi (oro, argento, platino)

I certificati Delta-1 sono titoli ai sensi dell’articolo 2 del regolamento giuridico del Granducato dell’8 febbraio 2008.

Per motivi di diversificazione del rischio non si può investire indirettamente oltre il 10% del patrimonio netto del comparto in un metallo prezioso. Per le possibilità di investimento indiretto in metalli preziosi precedentemente indicate è esclusa la consegna materiale.

In linea generale, l’investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato e nel rispetto degli ulteriori limiti di cui all’articolo 4 del regolamento di gestione, il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento specificato.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC (“fondi target”) solo fino a un limite massimo del **10%**, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l’impiego di strumenti finanziari (“derivati”) a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell’articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell’articolo XIII degli Orientamenti dell’ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio, valute e fondi di investimento ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1 e) della Legge del 17 dicembre 2010. L’impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all’articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo “Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti” del capitolo “Politica di investimento” del prospetto d’offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Orientato alla crescita (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Processo di gestione dei rischi” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Profilo di rischio dell’investitore tipico

A lungo termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R	Classe di quote IT	Classe di quote RT	Classe di quote ET
ISIN	LU0952573300	LU0952573482	LU1038809049	LU1038809395	LU1245469744
Codice di identificazione titolo	A1W17X	A1W17Y	A1XEQ3	A1XEQ4	A14ULR
Termine prima sottoscrizione	16 settembre 2013 – 30 settembre 2013	16 settembre 2013 – 30 settembre 2013	14 marzo 2014 – 28 marzo 2014	14 marzo 2014 – 28 marzo 2014	1° luglio 2015 – 10 luglio 2015
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	2 ottobre 2013	2 ottobre 2013	1° aprile 2014	1° aprile 2014	14 luglio 2015
Valuta del comparto	EUR				
Valuta della classe di quote	EUR				

	Classe di quote CHF-IT	Classe di quote CHF-RT	Classe di quote USD-IT	Classe di quote USD-RT	Classe di quote MT
ISIN	LU1172942424	LU1172943745	LU1280372415	LU1280372688	LU1716948093
Codice di identificazione titolo	A1182B	A1182C	A14YS0	A14YS1	A2H690
Termine prima sottoscrizione	17 febbraio 2015 – 27 febbraio 2015	17 febbraio 2015 – 27 febbraio 2015	1° luglio 2016	1° luglio 2016	5 dicembre 2017 – 18 dicembre 2017
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- CHF	100,- CHF	100,- USD	100,- USD	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	3 marzo 2015	3 marzo 2015	5 luglio 2016	5 luglio 2016	20 dicembre 2017
Valuta del comparto	EUR				
Valuta della classe di quote	CHF		USD		EUR

	Classe di quote H	Classe di quote HT	Classe di quote CHF-H	Classe di quote CHF-HT	Classe di quote USD-ET
ISIN	LU1748854863	LU1748854947	LU1748855084	LU1748855167	LU2207301743
Codice di identificazione titolo	A2JA86	A2JA87	A2JA88	A2JA89	A2P9FT
Termine prima sottoscrizione	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	22 luglio 2020 – 24 agosto 2020
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR	100,- CHF	100,- CHF	100,- USD
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	7 febbraio 2018	7 febbraio 2018	7 febbraio 2018	7 febbraio 2018	26 agosto 2020
Valuta del comparto	EUR				
Valuta della classe di quote	EUR		CHF		USD

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Commissione aggiuntiva correlata ai risultati

Oltre alla commissione per la gestione del fondo, ai sensi dell'allegato 2 il Gestore del fondo percepisce, in relazione alle classi di quote "I", "R", "H", "CHF-H", "IT", "RT", "HT", "ET", "CHF-IT", "CHF-RT", "CHF-HT", "USD-IT", "USD-RT" e "USD-ET" a valere sul rispettivo patrimonio netto, una commissione aggiuntiva correlata ai risultati ("performance fee") non superiore al

10% dell'incremento di valore lordo della quota, se il valore lordo della quota alla fine di un periodo di calcolo è superiore al valore della quota dei precedenti periodi di calcolo degli ultimi 5 anni ("principio High Watermark"), in ogni caso limitatamente a un massimo del 2,5% del valore netto d'inventario medio del comparto nel periodo di calcolo della rispettiva classe di quote. Se il valore della quota all'inizio del periodo di calcolo è inferiore al valore massimo raggiunto dalla quota della rispettiva classe alla fine dei cinque periodi di calcolo precedenti (nel prosieguo "High Watermark"), ai fini del calcolo della performance del valore della quota si terrà conto dell'High Watermark invece che del valore della quota all'inizio del periodo di calcolo. Se per il comparto non esistono periodi di calcolo completi per i 5 anni precedenti, per la determinazione della commissione si terrà conto di tutti i precedenti periodi di calcolo disponibili. Nel primo periodo di calcolo del comparto, invece dell'High Watermark si utilizzerà il valore della quota all'inizio del periodo. La performance fee differita, attribuibile pro rata ai rimborsi delle quote contestuali a una sovraperformance infra-annuale della classe di quote, viene trattenuta per tali quote ("cristallizzazione") e versata alla Società di Gestione alla fine del periodo di calcolo.

Periodo di calcolo: il periodo di calcolo inizia il 1° ottobre e finisce il 30 settembre di ciascun anno civile. È possibile ridurre il periodo di calcolo in caso di fusioni, esercizi parziali o liquidazione del comparto. In virtù della modifica infra-annuale alla modalità di calcolo della performance fee decorrente dal 1° gennaio 2020, si avrà un periodo di calcolo ridotto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020. Contestualmente alla modifica del calcolo della performance fee al 1° gennaio 2020, per il nuovo calcolo si considererà come primo High Watermark della rispettiva classe di quote l'High Watermark storico dal lancio.

La performance fee della rispettiva classe di quote è determinata in ogni giorno di valutazione, confrontando il valore attuale della quota, più il contributo di performance ad esso intrinseco (valore lordo della quota), con il valore massimo della quota alla fine dei rispettivi periodi di calcolo precedenti (High Watermark) sulla base delle quote attualmente in circolazione. Ai fini della determinazione del valore della quota, si terrà conto anche degli eventuali pagamenti dei dividendi effettuati nel frattempo.

Nei giorni di valutazione in cui il valore lordo della quota è superiore all'High Watermark, l'importo totale definito varia. Nei giorni di valutazione in cui il valore lordo della quota è inferiore all'High Watermark, l'importo totale definito nella rispettiva classe di quote viene annullato. L'importo della performance fee già cristallizzato sul rimborso delle quote nel corso dell'anno sarà trattenuto anche in caso di una futura performance lorda negativa.

La performance fee maturata l'ultimo giorno di valutazione del periodo di calcolo per le quote attualmente in circolazione e l'importo cristallizzato possono essere prelevati dal comparto al termine del periodo di calcolo e addebitati alla classe di quote interessata. Qualsiasi remunerazione relativa alla performance fee è da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Flossbach von Storch - Der erste Schritt

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Der erste Schritt ("Comparto") è il conseguimento di una crescita di valore e di proventi da interessi adeguati rispetto al rischio di investimento. Il patrimonio del comparto dovrà essere investito, in base al principio della diversificazione del rischio, in titoli a tasso di interesse fisso, azioni e strumenti del mercato monetario a livello internazionale.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti "Informazioni chiave per gli investitori".

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell'andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all'articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

Al fine di conseguire gli obiettivi di investimento il patrimonio del comparto viene investito, in base al principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli a tasso di interesse fisso (incluse obbligazioni di emittenti societari), strumenti del mercato monetario, obbligazioni di ogni tipo, incluse obbligazioni a cedola zero, obbligazioni protette contro l'inflazione, titoli a tasso di interesse variabile, depositi a termine, derivati, certificati, nonché altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant, titoli di godimento di opzioni, obbligazioni convertibili, titoli di godimento convertibili) e liquidità. In tal caso la quota azionaria è limitata a massimo il 15% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può acquistare attivi in valuta estera e pertanto è esposto al rischio di cambio. L'esposizione al rischio di cambio è limitata al 15% del patrimonio netto del comparto.

In linea generale, l'investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento stabilito.

Non possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC ("fondi target"), pertanto il comparto è abilitato all'investimento in fondi target

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l'impiego di strumenti finanziari ("derivati") a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio e valute. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo "Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti" del capitolo "Politica di investimento" del prospetto d'offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Conservativo (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Processo di gestione dei rischi” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Profilo di rischio dell’investitore tipico

A medio termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R	Classe di quote HT
ISIN	LU0952573052	LU0952573136	LU2207302121
Codice di identificazione titolo	A1W17V	A1W17W	A2P9FU
Termine prima sottoscrizione	16 settembre 2013 – 30 settembre 2013	16 settembre 2013 – 30 settembre 2013	22 luglio 2020
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	2 ottobre 2013	2 ottobre 2013	24 luglio 2020
Valuta del comparto	EUR		
Valuta della classe di quote	EUR		

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell’allegato 1 “Classi di quote” del prospetto d’offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell’allegato 2 “Estratto delle commissioni e dei costi” del prospetto d’offerta.

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive (“Comparto”) è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell’analisi fondamentale dei mercati finanziari globali. Inoltre gli investimenti dovranno essere selezionati in base a criteri di valore (value).

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti “Informazioni chiave per gli investitori”.

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell’andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all’articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

Sostanzialmente il comparto può investire, a seconda della situazione del mercato e della valutazione della gestione del fondo, in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine. I certificati sono certificati su valori sottostanti ammessi dalla legge, come ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, indici finanziari e valute. In tal caso la quota azionaria è limitata a massimo il 35% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può investire indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in metalli preziosi.

Tali investimenti avvengono mediante:

- Certificati Delta-1 su metalli preziosi (oro, argento, platino)
- Fondi chiusi quotati in borsa su metalli preziosi (oro, argento, platino)

I certificati Delta-1 sono titoli ai sensi dell’articolo 2 del regolamento giuridico del Granducato dell’8 febbraio 2008.

Per motivi di diversificazione del rischio non si può investire indirettamente oltre il 10% del patrimonio netto del comparto in un metallo prezioso. Per le possibilità di investimento indiretto in metalli preziosi precedentemente indicate è esclusa la consegna materiale.

In linea generale, l’investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento stabilito.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC (“fondi target”) solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l’impiego di strumenti finanziari (“derivati”) a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a

termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio e valute. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo "Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti" del capitolo "Politica di investimento" del prospetto d'offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Conservativo (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Processo di gestione dei rischi" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Profilo di rischio dell'investitore tipico

A medio termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R	Classe di quote IT	Classe di quote RT	Classe di quote ET	Classe di quote H	Classe di quote HT
ISIN	LU0323577840	LU0323577923	LU1245470080	LU1245470163	LU1245470593	LU1245470247	LU1245470320
Codice di identificazione titolo	A0M43T	A0M43U	A14ULS	A14ULT	A14ULW	A14ULU	A14ULV
Termine prima sottoscrizione	Con effetto dal 1° luglio 2015 i valori patrimoniali di un altro fondo (lussemburghese) amministrato dalla Società di		1° luglio 2015 – 10 luglio 2015	1° luglio 2015 – 10 luglio 2015	1° luglio 2015 – 10 luglio 2015	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	Gestione sono stati trasferiti a questo comparto.		100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale			14 luglio 2015	14 luglio 2015	14 luglio 2015	7 febbraio 2018	7 febbraio 2018
Valuta del comparto	EUR						
Valuta della classe di quote	EUR						

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced (“Comparto”) è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell’analisi fondamentale dei mercati finanziari globali.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti “Informazioni chiave per gli investitori”.

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell’andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all’articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

Sostanzialmente il comparto può investire, a seconda della situazione del mercato e della valutazione della gestione del fondo, in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine. I certificati sono certificati su valori sottostanti ammessi dalla legge, come ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, indici finanziari e valute. In tal caso la quota azionaria è limitata a massimo il 55 % del patrimonio netto del comparto.

Ferme restando le “Altre restrizioni agli investimenti”, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di gestione, un minimo del 25% del patrimonio netto del comparto sarà costantemente investito in partecipazioni al capitale.

Il comparto può investire indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in metalli preziosi.

Tali investimenti avvengono mediante:

- Certificati Delta-1 su metalli preziosi (oro, argento, platino)
- Fondi chiusi quotati in borsa su metalli preziosi (oro, argento, platino)

I certificati Delta-1 sono titoli ai sensi dell’articolo 2 del regolamento giuridico del Granducato dell’8 febbraio 2008.

Per motivi di diversificazione del rischio non si può investire indirettamente oltre il 10% del patrimonio netto del comparto in un metallo prezioso. Per le possibilità di investimento indiretto in metalli preziosi precedentemente indicate è esclusa la consegna materiale.

In linea generale, l’investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato e nel rispetto degli ulteriori limiti di cui all’articolo 4 del regolamento di gestione, il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento specificato.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC (“fondi target”) solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l’impiego di strumenti finanziari (“derivati”) a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell’articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell’articolo XIII degli Orientamenti dell’ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio e valute. L’impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all’articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo “Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti” del capitolo “Politica di investimento” del prospetto d’offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Orientato alla crescita (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Processo di gestione dei rischi” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Profilo di rischio dell’investitore tipico

A lungo termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R	Classe di quote IT	Classe di quote RT	Classe di quote ET	Classe di quote CHF-IT	Classe di quote CHF-RT
ISIN	LU0323578061	LU0323578145	LU1245470676	LU1245470759	LU1245471054	LU1245470833	LU1245470916
Codice di identificazione titolo	A0M43V	A0M43W	A14ULX	A14ULY	A14UL1	A14ULZ	A14UL0
Termine prima sottoscrizione	Con effetto dal 1° luglio 2015 i valori patrimoniali di un altro fondo (lussemburghese) amministrato dalla Società di Gestione sono stati trasferiti a questo comparto.		1° luglio 2015	1° luglio 2015	1° luglio 2015	1° luglio 2015	1° luglio 2015
			-	-	-	-	-
			10 luglio 2015	10 luglio 2015	10 luglio 2015	10 luglio 2015	10 luglio 2015
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)			100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR	100,- CHF	100,- CHF
Pagamento del prezzo di emissione iniziale			14 luglio 2015	14 luglio 2015	14 luglio 2015	14 luglio 2015	14 luglio 2015
Valuta del comparto	EUR						
Valuta della classe di quote	EUR					CHF	

	Classe di quote H	Classe di quote HT
ISIN	LU1748855241	LU1748855324
Codice di identificazione titolo	A2JA9A	A2JA9B
Termine prima sottoscrizione	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	7 febbraio 2018	7 febbraio 2018
Valuta del comparto	EUR	
Valuta della classe di quote	EUR	

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta. Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth (“Comparto”) è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell’analisi fondamentale dei mercati finanziari globali.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti “Informazioni chiave per gli investitori”.

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell’andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all’articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

Sostanzialmente il comparto può investire, a seconda della situazione del mercato e della valutazione della gestione del fondo, in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine. I certificati sono certificati su valori sottostanti ammessi dalla legge, come ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, indici finanziari e valute. In tal caso la quota azionaria è limitata a massimo il 75 % del patrimonio netto del comparto.

Ferme restando le “Altre restrizioni agli investimenti”, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di gestione, un minimo del 25% del patrimonio netto del comparto sarà costantemente investito in partecipazioni al capitale.

Il comparto può investire indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in metalli preziosi.

Tali investimenti avvengono mediante:

- Certificati Delta-1 su metalli preziosi (oro, argento, platino)
- Fondi chiusi quotati in borsa su metalli preziosi (oro, argento, platino)

I certificati Delta-1 sono titoli ai sensi dell’articolo 2 del regolamento giuridico del Granducato dell’8 febbraio 2008.

Per motivi di diversificazione del rischio non si può investire indirettamente oltre il 10% del patrimonio netto del comparto in un metallo prezioso. Per le possibilità di investimento indiretto in metalli preziosi precedentemente indicate è esclusa la consegna materiale.

In linea generale, l’investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato e nel rispetto degli ulteriori limiti di cui all’articolo 4 del regolamento di gestione, il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento specificato.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC (“fondi target”) solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l'impiego di strumenti finanziari ("derivati") a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio e valute. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo "Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti" del capitolo "Politica di investimento" del prospetto d'offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Orientato alla crescita (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Processo di gestione dei rischi" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Profilo di rischio dell'investitore tipico

A lungo termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R	Classe di quote IT	Classe di quote RT	Classe di quote ET	Classe di quote H	Classe di quote HT	
ISIN	LU0323578228	LU0323578491	LU1245471138	LU1245471211	LU1245471567	LU1245471302	LU1245471484	
Codice di identificazione titolo	A0M43X	A0M43Y	A14UL2	A14UL3	A14UL6	A14UL4	A14UL5	
Termine prima sottoscrizione	Con effetto dal 1° luglio 2015 i valori patrimoniali di un altro fondo (lussemburghese) amministrato dalla Società di Gestione sono stati trasferiti a questo comparto.		1° luglio 2015 – 10 luglio 2015	1° luglio 2015 – 10 luglio 2015	1° luglio 2015 – 10 luglio 2015	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)			100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale			14 luglio 2015	14 luglio 2015	14 luglio 2015	7 febbraio 2018	7 febbraio 2018	
Valuta del comparto	EUR							
Valuta della classe di quote	EUR							

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Flossbach von Storch – Stiftung

Requisiti di acquisto e detenzione

Le quote del comparto possono essere acquistate e detenute esclusivamente da investitori che soddisfino i requisiti di cui al §44a, comma 7, frase 1 della Legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (*Einkommenssteuergesetz*), o da investitori esteri comparabili aventi sede legale e direzione in uno Stato che presti assistenza amministrativa e operativa. Agli investitori che non soddisfino i requisiti di cui sopra non sono consentiti né l'acquisto, né la detenzione di quote del comparto. L'acquisto e la detenzione delle quote sono pertanto possibili solo previo adempimento comprovato dei summenzionati requisiti da parte dell'investitore, il quale è tenuto a darne prova alla Società di Gestione. A tal fine occorrerà presentare un certificato a norma del §44a, comma 7, frase 2 della Legge tedesca relativa all'imposta sul reddito o un certificato rilasciato dall'ufficio federale delle imposte (*Bundeszentralamt für Steuern*) che attesti la comparabilità di un investitore straniero con gli investitori ai sensi del §44a, comma 7, frase 1 della Legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (c.d. certificato di esenzione o *Befreiungsbescheinigung*).

Non è possibile convertire quote di altri comparti in classi di quote di questo comparto, né è consentita la conversione all'interno del medesimo comparto, salvo previa conferma scritta da parte della Società di Gestione. Sussiste comunque la possibilità di riscattare le quote presso l'ufficio emittente.

Disposizioni specifiche in caso di investimenti in azioni tedesche o in titoli di godimento quasi-azionari tedeschi

In caso di investimenti in azioni tedesche o in titoli di godimento quasi-azionari tedeschi, il comparto sarà il titolare economico di tali azioni o titoli per almeno 45 giorni consecutivi nell'arco di un periodo compreso fra i 45 giorni precedenti e i 45 giorni successivi alla data di scadenza dei pagamenti dei dividendi (periodo minimo di detenzione; periodo di tempo di 91 giorni). In tale periodo, il comparto assumerà un rischio ininterrotto di variazione del valore pari ad almeno il 70% ("regola dei 45 giorni"). Tale regola non si applica in via eccezionale quando la detenzione dei titoli implica un rischio di violazione del limite imposto dalla politica di investimento o delle condizioni generali del regolamento di gestione. In caso di cessione o qualora il rischio di modifica del valore sia inferiore al 70%, il comparto può subire ripercussioni fiscali avverse.

Sono esclusi dalla regola gli investimenti in azioni e/o titoli di godimento tedeschi di cui il comparto sia titolare economico da più di un anno. In caso di acquisti o vendite, si presume che le azioni o i titoli di godimento acquistati per primi siano stati venduti per primi.

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch – Stiftung ("Comparto") è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale dei mercati finanziari globali. Inoltre gli investimenti dovranno essere selezionati in base a criteri di valore (value).

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti "Informazioni chiave per gli investitori".

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell'andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all'articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

Sostanzialmente il comparto può investire su scala mondiale, a seconda della situazione del mercato e della valutazione della gestione del fondo, in investimenti che siano quotati in borsa o scambiati su altri mercati regolamentati che operano regolarmente, siano riconosciuti e aperti al pubblico, quali azioni, strumenti del mercato monetario, certificati, obbligazioni di ogni tipo, incluse obbligazioni a cedola zero e titoli a tasso di interesse variabile, nonché altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine. I certificati sono certificati su valori sottostanti ammessi dalla legge, come ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, indici finanziari e valute. In tal caso la quota azionaria è limitata a massimo il 35% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può investire indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in metalli preziosi.

Tali investimenti avvengono mediante:

- Certificati Delta-1 su metalli preziosi (oro, argento, platino)
- Fondi chiusi quotati in borsa su metalli preziosi (oro, argento, platino)

I certificati Delta-1 sono titoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008.

Per motivi di diversificazione del rischio non si può investire indirettamente oltre il 10% del patrimonio netto del comparto in un metallo prezioso. Per le possibilità di investimento indiretto in metalli preziosi precedentemente indicate è esclusa la consegna materiale.

In linea generale, l'investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento stabilito.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC ("fondi target") solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l'impiego di strumenti finanziari ("derivati") a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio e valute. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel capitolo "Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti" del prospetto d'offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Conservativo (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Processo di gestione dei rischi” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Profilo di rischio dell’investitore tipico

A medio termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote SI	Classe di quote SR
ISIN	LU0323577766	LU1484808933
Codice di identificazione titolo	A0M43S	A2AQ5Y
Termine prima sottoscrizione	Con effetto dal 30 dicembre 2016 i valori patrimoniali di un altro fondo (lussemburghese) amministrato dalla Società di Gestione sono stati trasferiti a questo comparto.	2 gennaio 2017 – 9 gennaio 2017
Prezzo di emissione iniziale (maggiorato di una commissione di emissione)		100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale		11 gennaio 2017
Valuta del comparto	EUR	
Valuta della classe di quote	EUR	EUR

Disposizioni specifiche in caso di perdita dei requisiti

In caso di perdita dei requisiti di cui all’§44a, comma 7, frase 1 della Legge tedesca relativa all’imposta sul reddito, l’investitore deve informare la Società di Gestione entro 30 giorni e provvedere a restituire i certificati in suo possesso. Eventuali importi riconosciuti indebitamente a titolo di esenzione vanno immediatamente restituiti al comparto.

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell’allegato 1 “Classi di quote” del prospetto d’offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell’allegato 2 “Estratto delle commissioni e dei costi” del prospetto d’offerta.

Divieto di transazioni a prezzo fisso

Non è ammesso l’acquisto di quote del presente comparto sotto forma di transazione a prezzo fisso.

Impegno all’assistenza degli investitori che godono di agevolazioni fiscali

Ai sensi dell’Art. 12 della Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, il Comparto riconoscerà agli investitori degli importi in virtù di esenzioni fiscali nell’ambito della distribuzione annuale dei proventi.

Flossbach von Storch - Global Quality

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Global Quality ("Comparto") è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio di investimento.

Il fulcro degli investimenti è costituito da azioni di società caratterizzate da una crescita sostenibile e superiore alla media, da un'elevata redditività e stabilità e da team di gestione con spirito imprenditoriale.

Inoltre possono essere prese in considerazione le azioni di società che fanno prevedere, in base a situazioni e criteri specifici, un potenziale di quotazione straordinario. Tali situazioni speciali possono essere prodotte, ad esempio, dallo sviluppo del mercato complessivo, di un settore e di una singola società. Tra esse vanno annoverate anche le nuove emissioni particolarmente promettenti.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti "Informazioni chiave per gli investitori".

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell'andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all'articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

La politica di investimento di Flossbach von Storch - Global Quality è orientata a conseguire un incremento di valore superiore alla media nel lungo termine, mediante investimenti in azioni nazionali e internazionali accuratamente selezionate. Il patrimonio del comparto viene investito come segue, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e in conformità ai criteri di investimento e ai limiti di investimento generali specificati nel regolamento di gestione allegato:

Il patrimonio del comparto sarà investito almeno per il 51% direttamente in azioni e fondi azionari. Inoltre, il comparto può investire in obbligazioni, strumenti del mercato monetario, obbligazioni cum warrant, obbligazioni convertibili, fondi target, derivati e depositi bancari. Questo comparto è un fondo azionario ai sensi dell'articolo 4 "Altre restrizioni agli investimenti" del regolamento di gestione.

Non è prevista una concentrazione o limitazione regionale degli investimenti. Possono essere acquistati titoli da tutti i paesi dell'OCSE. Sono possibili anche investimenti nei paesi emergenti.

L'investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC ("fondi target") solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l'impiego di strumenti finanziari ("derivati") a scopi di investimento e di copertura. Non è possibile fare ricorso agli strumenti derivati come fulcro degli

investimenti Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio, valute e fondi di investimento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 e) della Legge del 17 dicembre 2010. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo "Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti" del capitolo "Politica di investimento" del prospetto d'offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Orientato alla crescita (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Processo di gestione dei rischi" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Profilo di rischio dell'investitore tipico

A lungo termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote H	Classe di quote I	Classe di quote R	Classe di quote MT
ISIN	LU0097333701	LU0320532970	LU0366178969	LU1618024175
Codice di identificazione titolo	989975	A0M1D3	A0Q2PT	A2DR5Z
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	140,28 EUR	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	19 maggio 1999	12 ottobre 2007	5 agosto 2008	20 giugno 2018
Valuta del comparto	EUR			
Valuta della classe di quote	EUR			

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Flossbach von Storch - Dividend

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Dividend ("Comparto") è la distribuzione di un rendimento annuo costante e il conseguimento una crescita di valore adeguati rispetto al rischio di investimento.

Il fulcro degli investimenti è costituito da azioni di società che, oltre a un elevato livello di tutela (garantito dalla solidità del marchio, da brevetti/licenze, vantaggi in termini di costi, leadership tecnologica), dispongono di una resistenza alla crisi superiore alla media e di dividendi con caratteristiche allettanti sia in termini di consistenza e sicurezza che di ulteriore potenziale di crescita futuro. Per rispondere a tali requisiti, occorre una crescita degli utili superiore alla media in combinazione con una moderata quota di distribuzione e una struttura finanziaria solida.

Inoltre vengono prese in considerazione le azioni di società che fanno prevedere, in base a situazioni e criteri specifici, un potenziale di quotazione straordinario. Tali situazioni speciali possono essere prodotte, ad esempio, dallo sviluppo del mercato complessivo, di un settore e di una singola società.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti "Informazioni chiave per gli investitori".

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell'andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all'articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

La politica di investimento di Flossbach von Storch - Dividend è orientata a conseguire una distribuzione e un incremento di valore superiori alla media nel lungo termine, mediante investimenti in azioni nazionali e internazionali accuratamente selezionate. Il patrimonio del comparto viene investito come segue, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e in conformità ai criteri di investimento e ai limiti di investimento generali specificati nel regolamento di gestione allegato:

Il patrimonio del comparto sarà investito almeno per il 75% direttamente in azioni. Inoltre il fondo potrà investire in certificati azionari e certificati su indici azionari, nonché in obbligazioni, depositi a termine e fondi target. Questo comparto è un fondo azionario ai sensi dell'articolo 4 "Altre restrizioni agli investimenti" del regolamento di gestione.

Non è prevista una concentrazione o limitazione regionale degli investimenti. Possono essere acquistati titoli da tutti i paesi dell'OCSE. Sono possibili anche investimenti nei paesi emergenti.

In linea generale, l'investimento in liquidità è limitato al 25% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato, fino al 49% del patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità, in deroga temporanea al fulcro di investimento di cui sopra.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC ("fondi target") solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai

fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l'impiego di strumenti finanziari ("derivati") a scopi di investimento e di copertura. Non è possibile fare ricorso agli strumenti derivati come fulcro degli investimenti. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio, valute e fondi di investimento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 e) della Legge del 17 dicembre 2010. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo "Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti" del capitolo "Politica di investimento" del prospetto d'offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Orientato alla crescita (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Processo di gestione dei rischi" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Profilo di rischio dell'investitore tipico

A lungo termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R
ISIN	LU0831568646	LU0831568729
Codice di identificazione titolo	A1J4RG	A1J4RH
Termine prima sottoscrizione	1° ottobre 2012	1° ottobre 2012
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	3 ottobre 2012	3 ottobre 2012
Valuta del comparto	EUR	
Valuta della classe di quote	EUR	

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ("Comparto") è il conseguimento di una crescita di valore nella divisa del comparto superiore alla media nel lungo termine in considerazione del rischio di investimento.

Il fulcro degli investimenti è costituito da azioni di società al di fuori di Europa occidentale, Giappone e Nord America caratterizzate da una crescita degli utili superiore alla media, un team gestionale qualificato, nonché una posizione di mercato promettente e una struttura finanziaria solida.

Inoltre vengono prese in considerazione azioni di società il cui fatturato dipenda per oltre il 50% dai paesi in via di sviluppo a livello globale e che fanno prevedere, in base a situazioni e criteri specifici, un potenziale di quotazione straordinario. Tali situazioni possono essere prodotte, ad esempio, dallo sviluppo del mercato complessivo, di un settore e di una singola società. Tra esse vanno annoverate le nuove emissioni particolarmente promettenti. Di norma il livello di rischio in questi mercati è elevato e deve essere ridotto mediante una diversificazione bilanciata.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti "Informazioni chiave per gli investitori".

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell'andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all'articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

Il comparto investe principalmente direttamente in azioni di emittenti aventi sede o che svolgono la maggior parte della propria attività commerciale al di fuori dell'Europa occidentale, del Giappone e del Nord America, nonché in fondi azionari e certificati azionari il cui fulcro d'investimento non siano l'Europa occidentale, il Giappone o il Nord America. Ai sensi dell'Art. 12 della Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, il Comparto riconoscerà agli investitori degli importi in virtù di esenzioni fiscali nell'ambito della distribuzione annuale dei proventi. Questo comparto è un fondo azionario ai sensi dell'articolo 4 "Altre restrizioni agli investimenti" del regolamento di gestione.

Inoltre il comparto può investire in altri valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di gestione.

L'investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC ("fondi target") solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l'impiego di strumenti finanziari ("derivati") a scopi di investimento e di copertura. Non è possibile fare ricorso agli strumenti derivati come fulcro degli

investimenti Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio, valute e fondi di investimento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 e) della Legge del 17 dicembre 2010. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo "Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti" del capitolo "Politica di investimento" del prospetto d'offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Speculativo (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio VaR assoluto (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Processo di gestione dei rischi" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Profilo di rischio dell'investitore tipico

A lungo termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R
ISIN	LU1012014905	LU1012015118
Codice di identificazione titolo	A1XBPE	A1XBPF
Termine prima sottoscrizione	14 marzo 2014 – 28 marzo 2014	14 marzo 2014 – 28 marzo 2014
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	1° aprile 2014	1° aprile 2014
Valuta del comparto	EUR	
Valuta della classe di quote	EUR	
Valutazione	Il valore di mercato di titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti denominati in una valuta diversa dalla valuta del comparto verrà convertito nella valuta del comparto sulla base del tasso di cambio determinato alle ore 10.00 CET/CEST del giorno di valutazione.	

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (“Comparto”) è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio di investimento.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti “Informazioni chiave per gli investitori”.

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell’andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all’articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

La politica di investimento di Flossbach von Storch - Global Convertible Bond è orientata a conseguire, mediante investimenti in obbligazioni convertibili internazionali e titoli equiparabili, un risultato di investimento consistente nel lungo termine caratterizzato da un rischio inferiore rispetto a quello presentato dagli investimenti azionari diretti. Oltre ai redditi da interessi derivanti dalle obbligazioni, il risultato deve essere caratterizzato principalmente dal potenziale di crescita delle quotazioni prodotto dai diritti di conversione in azioni. Pertanto il patrimonio del comparto viene investito come segue, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e in conformità ai criteri di investimento e ai limiti di investimento specificati nel regolamento di gestione allegato:

Il fulcro degli investimenti è costituito da obbligazioni convertibili e altri prodotti strutturati di società caratterizzate da un buon potenziale di rendimento e di quotazione e da una solida base finanziaria. Di norma le obbligazioni convertibili sono caratterizzate da un interesse, da una scadenza e da un importo di rimborso fissi. In tal senso, risultano più stabili rispetto alle azioni. Allo stesso tempo, il diritto di conversione in azioni assicura l’opportunità di trarre profitto dal potenziale di quotazione.

In aggiunta, è possibile investire in azioni, obbligazioni e certificati (fatta eccezione per i certificati su fondi hedge e indici di fondi hedge), fondi target e depositi a termine.

Possono essere acquistati titoli da tutto il mondo, ad esempio, da tutti i paesi dell’OCSE, ma gli investimenti nei paesi emergenti devono essere limitati al 49% del patrimonio netto del comparto. Nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal regolamento di gestione, il fondo può utilizzare anche tecniche e strumenti aventi come oggetto dei titoli. Tuttavia, ciò può avvenire solo temporaneamente e in misura limitata, senza costituire il fulcro della politica di investimento.

Se le obbligazioni convertibili sono denominate in valute estere, può essere consigliabile anche il ricorso a coperture dalle quotazioni di cambio al fine di sfruttare il potenziale delle azioni senza incorrere nel rischio valutario.

In linea generale, l’investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento stabilito. Inoltre, a seconda della valutazione della situazione di mercato, è possibile discostarsi temporaneamente dal fulcro di investimento sopra menzionato e investire in liquidità purché in tal caso, aggiungendo le liquidità, si mantenga il fulcro di investimento complessivo.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC (“fondi target”) solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto, e pertanto il comparto è adatto di essere fondo target per altri fondi terzi. Con riferimento ai fondi target che possono essere acquisiti dal comparto, non sono previste restrizioni in merito alla tipologia dei fondi target ammessi.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l’impiego di strumenti finanziari (“derivati”) a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell’articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell’articolo XIII degli Orientamenti dell’ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio, valute e fondi di investimento ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1 e) della Legge del 17 dicembre 2010. L’impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all’articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo “Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti” del capitolo “Politica di investimento” del prospetto d’offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Conservativo (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio VaR assoluto (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Processo di gestione dei rischi” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Profilo di rischio dell’investitore tipico

A medio termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote H	Classe di quote I	Classe di quote R	Classe di quote CHF-IT	Classe di quote IT	Classe di quote RT
ISIN	LU0097335235	LU0320533861	LU0366179009	LU0952573565	LU1481584875	LU1481584107
Codice di identificazione titolo	989977	A0M1D4	A0Q2PU	A1W17Z	A2AQM9	A2AQM8
Termine prima sottoscrizione				16 settembre 2013 – 30 settembre 2013	13 ottobre 2016 – 17 ottobre 2016	13 ottobre 2016 – 17 ottobre 2016
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	128,26 EUR	100,- EUR	100,- CHF	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	19 maggio 1999	12 ottobre 2007	5 agosto 2008	2 ottobre 2013	19 ottobre 2016	19 ottobre 2016
Valuta del comparto	EUR					
Valuta della classe di quote	EUR			CHF	EUR	

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Flossbach von Storch - Bond Opportunities

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Comparto") è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio di investimento. Il patrimonio del comparto dovrà essere investito, in base al principio della diversificazione del rischio, in titoli a tasso di interesse fisso e strumenti del mercato monetario a livello internazionale.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti "Informazioni chiave per gli investitori".

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell'andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

Al fine di conseguire gli obiettivi di investimento il patrimonio del comparto viene investito, in base al principio della diversificazione del rischio, in titoli a tasso di interesse fisso (incluse obbligazioni di emittenti societari), strumenti del mercato monetario, obbligazioni di ogni tipo, incluse obbligazioni a cedola zero, obbligazioni protette contro l'inflazione, titoli a tasso di interesse variabile, quote di fondi di investimento ("fondi target"), depositi a termine, derivati, certificati, nonché altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant, titoli di godimento di opzioni, obbligazioni convertibili, titoli di godimento convertibili) e liquidità.

I fondi target comprendono fondi diversificati (fondi bilanciati), fondi obbligazionari, fondi obbligazionari convertibili, fondi di titoli di godimento, fondi del mercato monetario. Tuttavia, non vengono acquistati fondi azionari. I fondi target non presentano differenze di rilievo rispetto alla politica e alle restrizioni di investimento del comparto.

I certificati sono certificati su obbligazioni, fondi, valute o indici che vanno considerati come titoli ai sensi delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1 della Legge del 17 dicembre 2010.

Il comparto può acquistare attivi in valuta estera e pertanto è esposto al rischio di cambio. L'esposizione al rischio di cambio è limitata al 15% del patrimonio netto del comparto.

In linea generale, l'investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento stabilito.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC ("fondi target") solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto; pertanto il comparto è abilitato all'investimento in fondi target.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l'impiego di strumenti finanziari ("derivati") a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio, valute e fondi di investimento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 e) della Legge del 17 dicembre 2010. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti

sono riportate nel paragrafo “Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti” del capitolo “Politica di investimento” del prospetto d’offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Conservativo (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio VaR assoluto (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Processo di gestione dei rischi” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Profilo di rischio dell’investitore tipico

A medio termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo “Profili di rischio” del capitolo “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R	Classe di quote CHF-IT	Classe di quote IT	Classe di quote RT
ISIN	LU0399027886	LU0399027613	LU1245471724	LU1481584016	LU1481583711
Codice di identificazione titolo	A0RCKM	A0RCKL	A14UL7	A2AQKH	A2AQKG
Termine prima sottoscrizione			15 luglio 2015	13 ottobre 2016 – 17 ottobre 2016	13 ottobre 2016 – 17 ottobre 2016
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR	100,- CHF	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	3 giugno 2009	3 giugno 2009	17 luglio 2015	19 ottobre 2016	19 ottobre 2016
Valuta del comparto	EUR				
Valuta della classe di quote	EUR		CHF	EUR	

	Classe di quote H	Classe di quote HT	Classe di quote GBP-IT	Classe di quote USD-IT	Classe di quote USD-RT
ISIN	LU1748855753	LU1748855837	LU2035371660	LU2035372049	LU2206381894
Codice di identificazione titolo	A2JA9E	A2JA9F	A2PPDQ	A2PPDR	A2P8KN
Termine prima sottoscrizione	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	24 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018	19 agosto 2019 – 1 ottobre 2019	19 agosto 2019 – 21 agosto 2019	22 luglio 2020
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR	100,- GBP	100,- USD	100,- USD
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	7 febbraio 2018	7 febbraio 2018	3 ottobre 2019	23 agosto 2019	24 luglio 2020
Valuta del comparto	EUR				
Valuta della classe di quote	EUR		GBP	USD	USD

	Classe di quote CHF-RT
ISIN	LU2206381621
Codice di identificazione titolo	A2P8JS
Termine prima sottoscrizione	22 luglio 2020
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- CHF
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	24 luglio 2020
Valuta del comparto	EUR
Valuta della classe di quote	CHF

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond

Obiettivi di investimento

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ("Comparto") è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio di investimento.

Il patrimonio del comparto dovrà essere investito, in base al principio della diversificazione del rischio e a livello internazionale, in titoli a tasso di interesse fisso e strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in valute diverse dall'EUR.

La performance delle specifiche classi di quote del comparto viene riportata nelle corrispondenti "Informazioni chiave per gli investitori".

In linea generale, le performance del passato non rappresentano una garanzia dell'andamento futuro del valore. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi definiti nella politica di investimento.

Politica di investimento

In conformità all'articolo 4 del regolamento di gestione, al comparto si applicano le seguenti disposizioni:

Al fine di conseguire gli obiettivi di investimento il patrimonio del comparto viene investito, in base al principio della diversificazione del rischio, in titoli a tasso di interesse fisso (incluse obbligazioni di emittenti societari), strumenti del mercato monetario, obbligazioni di ogni tipo, incluse obbligazioni a cedola zero, obbligazioni protette contro l'inflazione, titoli a tasso di interesse variabile, quote di fondi di investimento ("fondi target"), depositi a termine, derivati, certificati, nonché altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant, titoli di godimento di opzioni, obbligazioni convertibili, titoli di godimento convertibili) e liquidità.

L'investimento in titoli a tasso di interesse fisso e strumenti del mercato monetario è effettuato prevalentemente in valute diverse dall'EUR.

I fondi target comprendono fondi diversificati (fondi bilanciati), fondi obbligazionari, fondi obbligazionari convertibili, fondi di titoli di godimento, fondi del mercato monetario. Tuttavia non vengono acquistati fondi azionari. I fondi target non presentano differenze di rilievo rispetto alla politica e alle restrizioni di investimento del comparto.

I certificati sono certificati su obbligazioni, fondi, valute o indici che vanno considerati come titoli ai sensi delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1 della Legge del 17 dicembre 2010.

In linea generale, l'investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del comparto; tuttavia, a seconda della valutazione della situazione di mercato il patrimonio netto del comparto può essere investito a breve termine (massimo 15 giorni) in liquidità anche oltre la soglia indicata, in deroga temporanea al limite di investimento stabilito. Inoltre, a seconda della valutazione della situazione di mercato, è possibile discostarsi temporaneamente dal fulcro di investimento sopra menzionato e investire in liquidità purché in tal caso, aggiungendo le liquidità, si mantenga il fulcro di investimento complessivo.

Possono essere acquistate quote di OICVM o di altri OIC ("fondi target") solo fino a un limite massimo del **10%** del patrimonio del comparto; pertanto il comparto è abilitato all'investimento in fondi target.

Per il conseguimento degli obiettivi di investimento sopra indicati, è previsto anche l'impiego di strumenti finanziari ("derivati") a scopi di investimento e di copertura. Sono compresi, oltre ai diritti di opzione, anche swap e contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, par. 1 della Direttiva 2007/16/CE e dell'articolo XIII degli Orientamenti dell'ESMA 2014/937, tassi di interesse, corsi di cambio, valute e fondi di investimento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 e) della Legge del 17 dicembre 2010. L'impiego di tali derivati può avvenire solo nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4 del regolamento di gestione. Ulteriori indicazioni sulle tecniche e gli strumenti sono riportate nel paragrafo "Informazioni su derivati, altre tecniche e strumenti" del capitolo "Politica di investimento" del prospetto d'offerta.

Per il presente comparto, la Società di Gestione non stipulerà total return swap o altri contratti derivati con caratteristiche analoghe.

Profilo di rischio del comparto

Profilo di rischio – Orientato alla crescita (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Processo di gestione dei rischi del comparto

Approccio Commitment (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Processo di gestione dei rischi" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Profilo di rischio dell'investitore tipico

A medio termine (per una spiegazione più dettagliata si rimanda al paragrafo "Profili di rischio" del capitolo "Informazioni sui rischi" del prospetto d'offerta)

Ulteriori informazioni

	Classe di quote I	Classe di quote R
ISIN	LU0525999891	LU0526000731
Codice di identificazione titolo	A1C10V	A1C10W
Valore iniziale della quota (Il prezzo di emissione iniziale corrisponde al valore iniziale della quota maggiorato di una commissione di emissione)	100,- EUR	100,- EUR
Pagamento del prezzo di emissione iniziale	9 agosto 2010	9 agosto 2010
Valuta del comparto	EUR	
Valuta della classe di quote	EUR	

Maggiori informazioni sulle classi di quote sono riportate nell'allegato 1 "Classi di quote" del prospetto d'offerta.

Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

Costi compensati dal patrimonio del comparto

Informazioni dettagliate sulle commissioni sono riportate nell'allegato 2 "Estratto delle commissioni e dei costi" del prospetto d'offerta.

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il seguente regolamento di gestione definisce i diritti e gli obblighi contrattuali della Società di Gestione, del Depositario e dell'investitore relativamente al fondo. Il regolamento di gestione è entrato in vigore per la prima volta il 19 maggio 1999 ed è stato pubblicato il 1° giugno 1999 nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo ("Mémorial"), modificato da ultimo il 1° gennaio 2020 e pubblicato nel "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA"), il Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo.

Articolo 1 – Il fondo

1. Il fondo Flossbach von Storch ("fondo") è un fondo comune di investimento (*fonds commun de placement*) giuridicamente non autonomo costituito da titoli e da altri valori patrimoniali ("patrimonio del fondo"), gestito per conto congiunto dei detentori di quote ("investitori") nel rispetto del principio della diversificazione del rischio. Il fondo è composto da uno o più comparti ai sensi dell'articolo 181 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo ("Legge del 17 dicembre 2010"). L'insieme dei comparti costituisce il fondo. Gli investitori partecipano al fondo attraverso la partecipazione a un comparto per l'ammontare corrispondente alle quote detenute.
2. I diritti e gli obblighi contrattuali degli investitori, della Società di Gestione e del Depositario sono disciplinati nel presente regolamento di gestione, la cui versione attualmente valida, comprese le eventuali modifiche, è depositata presso il registro del commercio e delle imprese di Lussemburgo, con avviso di avvenuto deposito pubblicato nel RESA. Con l'acquisto di una quota, l'investore prende atto del regolamento di gestione e di tutte le sue modifiche accettate e pubblicate.
3. La Società di Gestione redige anche un prospetto d'offerta (inclusi gli allegati) conformemente alle disposizioni del Granducato di Lussemburgo.
4. Il patrimonio netto del fondo (ovvero il totale di tutti i valori patrimoniali detratte tutte le passività del fondo) deve raggiungere la somma di 1.250.000 euro entro sei mesi dall'autorizzazione del fondo. In tal senso si fa riferimento al patrimonio netto del fondo complessivo, risultante dalla somma dei patrimoni netti dei comparti.
5. La Società di Gestione è autorizzata a costituire altri comparti in qualsiasi momento. In tal caso, al prospetto d'offerta verrà aggiunto un allegato corrispondente. I comparti possono essere costituiti a tempo indeterminato.
6. Nei confronti degli investitori, ogni comparto rappresenta un patrimonio autonomo rispetto agli altri. I diritti e gli obblighi degli investitori di un comparto sono distinti da quelli degli investitori degli altri comparti. Nei confronti di terzi, i valori patrimoniali del singolo comparto rispondono esclusivamente per gli impegni assunti dal rispettivo comparto.
7. Il calcolo del valore della quota avviene separatamente per ciascun comparto/classe di quote, ai sensi delle regole definite nell'articolo 6 del presente regolamento di gestione.

Articolo 2 – La Società di Gestione

1. La Società di Gestione del fondo è Flossbach von Storch Invest S.A. (“Società di Gestione”), una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo avente sede all’indirizzo 6, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Lussemburgo. È stata costituita il 13 settembre 2012 a tempo indeterminato.
2. La Società di Gestione è rappresentata dal suo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è nominato dal Consiglio di vigilanza e può affidare a uno o più dipendenti della Società di Gestione compiti amministrativi quotidiani nonché ad altre persone l’esecuzione di funzioni di gestione e/o l’implementazione quotidiana della politica di investimento. Qualora si liberasse una carica all’interno del Consiglio direttivo, il Consiglio di vigilanza può inviare un proprio membro. Durante questo periodo, la funzione di membro del Consiglio di vigilanza della persona interessata viene temporaneamente sospesa.
3. La Società di Gestione amministra il fondo autonomamente rispetto al Depositario, a proprio nome ma esclusivamente nell’interesse e per conto congiunto degli investitori, conformemente al presente regolamento di gestione. I poteri amministrativi si estendono all’esercizio di tutti i diritti direttamente o indirettamente correlati ai valori patrimoniali del fondo o dei suoi comparti.
4. La Società di Gestione definisce la politica di investimento del fondo tenendo conto dei limiti di investimento imposti dalla legge e dalle condizioni contrattuali. La Società di Gestione è autorizzata a investire il patrimonio di ciascun comparto in conformità con le disposizioni riportate nel presente regolamento di gestione e nell’allegato al prospetto d’offerta corrispondente e a svolgere tutte le attività necessarie per la gestione dei comparti.
5. La Società di Gestione è tenuta ad adottare un processo di gestione dei rischi che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni di investimento e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimento. Inoltre deve adottare una procedura che consenta di eseguire una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC. Deve comunicare regolarmente all’autorità di vigilanza del Lussemburgo, conformemente alla procedura da essa definita per il fondo, le tipologie di derivati presenti nel portafoglio, i rischi correlati ai relativi valori sottostanti, i limiti di investimento e i metodi utilizzati per la misurazione dei rischi correlati alle operazioni con derivati.
6. La Società di Gestione può avvalersi, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, dei servizi di un consulente di investimento e/o di un gestore del fondo addebitando i costi al relativo patrimonio del comparto. La gestione del fondo può essere affidata solo a una società che disponga di un’autorizzazione o abilitazione alla gestione patrimoniale. L’affidamento della gestione del fondo deve essere conforme alle direttive di investimento definite dalla Società di Gestione. Inoltre la Società di Gestione può avvalersi della consulenza di un comitato d’investimento la cui composizione è stabilita dalla stessa Società di Gestione.
7. Per l’adempimento delle proprie funzioni, il consulente finanziario può rivolgersi, previo assenso della Società di Gestione nonché a proprie spese e sotto la propria responsabilità, ad altre persone fisiche o giuridiche e ricorrere ai servizi di un sub-consulente di investimento.

Articolo 3 – Depositario

1. La Società di Gestione ha un unico Depositario; per il fondo è stata nominata DZ PRIVATBANK S.A. La nomina del Depositario viene concordata per iscritto. DZ PRIVATBANK S.A. è una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo avente sede all’indirizzo 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo, che

esegue operazioni bancarie. I diritti e gli obblighi del Depositario sono definiti dalla Legge del 17 dicembre 2010, dalle normative vigenti, dal contratto con il Depositario, dal presente regolamento di gestione nonché dal prospetto d'offerta (inclusi gli allegati).

2. Il Depositario
 - a) garantisce che vengano eseguiti la vendita, l'emissione, il rimborso, la conversione, il pagamento e l'annullamento delle quote del fondo ai sensi delle norme di legge vigenti nonché dei processi definiti nel regolamento di gestione;
 - b) garantisce che venga eseguito il calcolo del valore delle quote del fondo ai sensi delle norme di legge vigenti nonché dei processi definiti nel regolamento di gestione;
 - c) segue le istruzioni della Società di Gestione salvo nei casi in cui entrino in conflitto con le norme di legge vigenti o il regolamento di gestione;
 - d) assicura che nelle operazioni nei valori patrimoniali del fondo, il controvalore sia rimesso al fondo nei termini d'uso;
 - e) garantisce che i proventi del fondo vengano utilizzati ai sensi delle norme di legge vigenti nonché del regolamento di gestione.

3. Il Depositario assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa del fondo e assicura in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle quote siano stati ricevuti e che tutti i contanti del fondo siano stati registrati in conti di liquidità, che:
 - a) vengono avviati a nome del fondo, a nome della Società di Gestione che agisce per il fondo o a nome del Depositario che agisce per il fondo;
 - b) sono aperti presso uno dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c) della Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva ("Direttiva 2006/73/CE"); e
 - c) sono tenuti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 della Direttiva 2006/73/CE. Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del Depositario che opera per conto del fondo, i contanti del soggetto di cui al numero 3, lettera b) e i contanti propri del Depositario non sono registrati in suddetti conti.

4. Il patrimonio del fondo è affidato al Depositario a fini di custodia secondo le seguenti modalità:
 - a) per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia:
 - i. il Depositario tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al Depositario;
 - ii. il Depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi di cui all'articolo 16 della Direttiva 2006/73/CE, aperti a nome del fondo o della Società di gestione che agisce per conto del fondo, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti al fondo conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento.
 - b) Per altri valori patrimoniali vale quanto segue:
 - i. Il Depositario verifica la proprietà da parte del fondo o da parte della Società di Gestione che agisce per conto del fondo dei suddetti valori patrimoniali, verificando se il fondo o la Società di Gestione che agisce per conto del fondo ha la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dal fondo o dalla Società di Gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;
 - ii. il Depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo alle attività per le quali è accertato che il fondo o la Società di Gestione che agisce per conto del fondo hanno la proprietà.

5. Il Depositario fornisce periodicamente alla Società di Gestione una lista completa di tutti i valori patrimoniali del fondo.
6. I valori patrimoniali detenuti in custodia dal Depositario non sono riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione su valori patrimoniali detenuti in custodia, tra cui la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.
I valori patrimoniali detenuti in custodia dal Depositario possono essere riutilizzati solo se
 - a) ciò avviene per conto del fondo,
 - b) il Depositario adempie alle istruzioni della Società di Gestione che agisce per conto del fondo,
 - c) il riutilizzo va a beneficio del fondo e degli interessi dei detentori di quote e
 - d) la transazione è coperta da garanzie liquide di elevata qualità, che il fondo ha ricevuto in base a un contratto con trasferimento del titolo di proprietà.In qualsiasi momento il valore di mercato delle garanzie deve corrispondere almeno a quello dei valori patrimoniali riutilizzati maggiorato di un premio.
7. In caso di insolvenza da parte del Depositario al quale sia stata delegata la custodia dei valori patrimoniali del fondo, questi ultimi sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori di tale Depositario.
8. Il Depositario può delegare le funzioni di custodia di cui al precedente punto 4 ad un'altra società (sub depositario), nel rispetto delle vigenti condizioni di legge. Il sub depositario può a sua volta delegare le funzioni di custodia a lui conferite tenendo conto delle condizioni di legge vigenti. Il Depositario non può delegare a terzi le funzioni precedentemente indicate nei punti 2 e 3.
9. Nell'adempimento dei propri compiti il Depositario agisce in maniera corretta, integra e professionale autonoma ed esclusivamente nell'interesse del fondo e dei suoi investitori.
10. Le funzioni della Società di Gestione e del Depositario non possono essere assunte da una stessa società.
11. Il Depositario non può svolgere alcuna funzione in relazione al fondo o alla Società di Gestione che agisce per conto del fondo, che possa creare conflitti di interesse tra il fondo, gli investitori del fondo, la Società di Gestione nonché gli incaricati del Depositario e il Depositario stesso. Questo non vale nel caso in cui abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di Depositario dalle altre sue funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del fondo.
12. Il Depositario è responsabile nei confronti del fondo e dei detentori di quote per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia dal Depositario stesso o da un terzo al quale sia stata delegata la custodia.
In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, il Depositario deve restituire senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente al fondo o alla Società di Gestione che agisce per conto del fondo. In applicazione della Legge del 17 dicembre 2010 e delle normative vigenti, il Depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.
Il Depositario è altresì responsabile nei confronti del fondo, e degli investitori del fondo, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei suoi obblighi di legge.
Le deleghe di cui al punto 8 sopraindicato lasciano impregiudicata la responsabilità del Depositario.

Gli investitori del fondo possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la Società di Gestione, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento degli investitori.

Articolo 4 – Disposizioni generali della politica di investimento

Obiettivo della politica di investimento di ciascun comparto è il conseguimento di una performance adeguata nella valuta di riferimento del comparto (come specificato nell'articolo 6, n. 2 del presente regolamento di gestione congiuntamente al corrispondente allegato al prospetto d'offerta). Tutti i comparti perseguono una politica di investimento basata su una gestione attiva. La composizione del portafoglio viene stabilita dal gestore in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. La politica di investimento specifica del singolo comparto viene illustrata nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta.

Per ciascun comparto è possibile acquistare e vendere solo i valori patrimoniali il cui prezzo soddisfa i criteri di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento di gestione.

I principi e i limiti di investimento generali indicati di seguito si applicano a tutti i comparti, salvo il caso in cui per il singolo comparto siano specificate deroghe o integrazioni nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta.

Il patrimonio di ciascun comparto viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio ai sensi delle disposizioni della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 e in base ai criteri della politica di investimento e ai limiti di investimento descritti di seguito nel presente articolo. In tal senso, va fatta una distinzione fra restrizioni agli investimenti ai fini della vigilanza e altre restrizioni agli investimenti.

Restrizioni agli investimenti ai fini della vigilanza

1. Definizioni:

a) "Mercato regolamentato"

Con mercato regolamentato si intende un mercato degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, n. 14 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le Direttive 2009/65/CE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 93/22/CEE.

b) "Titoli"

Con titoli si intendono:

- azioni e altri titoli equiparabili ad azioni ("azioni"),
 - titoli obbligazionari e altri titoli di debito cartolarizzati ("titoli di debito"),
 - tutti gli altri titoli negoziabili che danno diritto all'acquisto di titoli tramite sottoscrizione o scambio.
- Fanno eccezione le tecniche e gli strumenti riportati nell'articolo 42 della Legge del 17 dicembre 2010.

c) "Strumenti del mercato monetario"

Con "strumenti del mercato monetario" si definiscono gli strumenti abitualmente negoziati sul mercato monetario, liquidi e il cui valore è esattamente determinabile in qualsiasi momento.

d) "OIC"

Organismi di investimento collettivo

e) "OICVM"

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti alla Direttiva 2009/65/CE

Per l'applicazione dei limiti di investimento, ciascun OICVM composto da più comparti viene considerato come un OICVM autonomo.

2. Vengono acquistati esclusivamente
- a) titoli e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE;
 - b) titoli e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea ("Stato membro") riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - c) titoli e strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati in una borsa valori di uno Stato non appartenente all'Unione europea o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all'Unione europea riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - d) titoli e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione includano l'obbligo di richiedere l'ammissione a quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e che l'ammissione sia concessa entro e non oltre un anno dall'emissione.

I titoli e gli strumenti del mercato monetario indicati al n. 2, lettere c) e d) sono ufficialmente quotati o negoziati in Nord America, Sud America, Australia (Oceania inclusa), Africa, Asia e/o Europa.

- e) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o di altri organismi di investimento collettivo ("OIC") ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 2009/65/CE, indipendentemente dal fatto che siano residenti in uno Stato membro, a condizione che
 - questi OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni legislative in virtù delle quali siano soggetti a una vigilanza ritenuta dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalente a quella prevista dal diritto comunitario e che vi sia garanzia sufficiente di cooperazione fra le autorità;
 - il livello di tutela previsto per gli investitori di questi OIC sia equivalente al livello di tutela degli investitori di un OICVM e, in particolare, le norme in materia di custodia separata dei valori patrimoniali, assunzione e concessione di crediti e vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE;
 - l'attività dell'OIC sia oggetto di relazioni semestrali e rendiconti annuali che consentano di formulare un giudizio sulle attività e sulle passività, sui proventi e sulle transazioni nel periodo di riferimento;
 - le condizioni contrattuali e lo statuto degli OICVM o degli altri OIC di cui vengono acquistate le quote non consenta loro di investire oltre il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o OIC.
- f) depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, purché l'istituto di credito in questione abbia sede in uno Stato membro dell'UE oppure, se l'istituto di credito ha sede in un paese terzo, sia soggetto a disposizioni in materia di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;
- g) strumenti finanziari derivati ("derivati"), inclusi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alle lettere a), b), o c) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in una borsa ("derivati OTC"), a condizione che
 - i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 della Legge del 17 dicembre 2010 oppure indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute nei quali il comparto è autorizzato a investire conformemente agli obiettivi di investimento descritti nel presente regolamento di gestione;
 - le controparti di operazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF;
 - e i derivati OTC siano sottoposti a una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o saldati in qualsiasi momento con un'operazione di compensazione al corretto valore corrente, su iniziativa del fondo;
- h) strumenti del mercato monetario non negoziati in un mercato regolamentato e che rientrano nella definizione dell'articolo 1 della Legge del 17 dicembre 2010, purché l'emissione o l'emittente di questi

strumenti siano già soggetti a norme che tutelano i depositi e gli investitori, e a condizione che tali strumenti siano

- emessi o garantiti da un ente statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno Stato membro della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico a cui aderisca almeno uno Stato membro, oppure
- emessi da una società i cui titoli vengano negoziati in mercati regolamentati in base alla definizione alle lettere a), b) o c) del presente articolo, oppure
- emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza in base ai criteri stabiliti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto a disposizioni in materia di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo almeno severe quanto quelle stabilite dal diritto comunitario, oppure
- emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie ammesse dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo, a condizione che agli investimenti in questi strumenti si applichino norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle riportate al primo, al secondo e al terzo capoverso e a condizione che l'emittente sia una società con capitale proprio non inferiore a 10 milioni di euro, che rediga e pubblichi il proprio bilancio d'esercizio ai sensi delle norme della Direttiva 78/660/CEE o sia un soggetto di diritto che, all'interno di un gruppo di una o più società quotate in borsa, sia responsabile del finanziamento del gruppo oppure un soggetto di diritto che finanzi la cartolarizzazione dei debiti utilizzando una linea di credito bancaria.

3. Tuttavia, è possibile investire fino al 10% del patrimonio netto di ciascun comparto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al n. 2 del presente articolo.

4. Tecniche e strumenti

a) Nell'ambito delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo, il patrimonio netto del comparto può essere investito in tecniche e strumenti nominati nel prospetto d'offerta, purché ciò avvenga tenendo conto di una gestione efficiente del patrimonio del comparto. Se tali transazioni prevedono l'utilizzo di derivati, le condizioni e i limiti devono essere conformi alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010.

Inoltre, nel caso di utilizzo di tecniche e strumenti, al comparto non è consentito discostarsi dalla politica di investimento descritta nell'allegato corrispondente.

b) La Società di Gestione è tenuta, ai sensi dell'articolo 42 (1) della Legge del 17 dicembre 2010, ad adottare un processo di gestione dei rischi che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni di investimento e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimento. La Società di Gestione deve garantire che il rischio complessivo del fondo amministrato connesso ai derivati non superi il valore totale netto dei relativi portafogli. Il processo per la misurazione del rischio adottato per ciascun comparto ed eventuali informazioni dettagliate sono riportate nell'allegato specifico per il comparto. Nel quadro della propria politica di investimento e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 43, paragrafo 5 della Legge del 17 dicembre 2010, il fondo può investire in derivati, purché il rischio complessivo dei valori sottostanti non superi i limiti di investimento di cui all'articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2010. Se il fondo investe in derivati basati su indici, questi investimenti non rientrano nei limiti di investimento di cui all'articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2010. Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere valutato relativamente al rispetto delle disposizioni riportate nell'articolo 42 della Legge del 17 dicembre 2010.

c) Per la valutazione del merito creditizio dei valori patrimoniali del fondo, la Società di Gestione non si affida esclusivamente e automaticamente a rating emessi da agenzie di rating ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

La Società di Gestione può definire disposizioni adeguate e, in accordo con il Depositario, stabilire ulteriori limiti di investimento necessari a soddisfare specifiche condizioni nei paesi in cui dovranno essere collocate le quote.

5. Diversificazione del rischio

- a) È possibile investire in titoli o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente solo fino a un massimo del 10% del patrimonio netto di un comparto. Il comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi presso uno stesso organismo.

Il rischio di insolvenza del fondo in caso di operazioni con derivati OTC non può superare i limiti indicati di seguito:

- il 10% del patrimonio netto del comparto, qualora la controparte sia un istituto di credito ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera f) della Legge del 17 dicembre 2010 e
- il 5% del patrimonio netto del comparto in tutti gli altri casi.

- b) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti nei cui titoli e strumenti del mercato monetario la Società di Gestione ha investito oltre il 5% del patrimonio netto di un comparto non può superare il 40% del patrimonio netto del comparto in questione. Tale limite non si applica ai depositi e alle operazioni con derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a vigilanza.

A prescindere dai limiti massimi indicati nella lettera a), la Società di Gestione può investire in uno stesso organismo fino al 20% del patrimonio di un comparto in una combinazione di:

- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo e/o
- depositi presso tale organismo e/o
- derivati OTC acquistati da tale organismo.

- c) Il limite di investimento del 10% del patrimonio netto del comparto indicato al n. 5, lettera a), frase 1 del presente articolo, sale al 35% del patrimonio netto del comparto nei casi in cui i titoli o gli strumenti del mercato monetario da acquistare sono emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno dei suoi enti territoriali, da uno Stato terzo o da altri organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno Stato membro.

- d) Il limite di investimento del 10% del patrimonio netto di un comparto indicato al n. 5, lettera a), frase 1 del presente articolo, sale al 25% del patrimonio netto del comparto nei casi in cui i titoli obbligazionari da acquistare siano emessi da un istituto di credito avente sede in uno Stato membro dell'UE e soggetto, per legge, a una particolare vigilanza pubblica volta a tutelare i detentori di questi titoli obbligazionari. In particolare, secondo quanto stabilito dalla legge, i ricavi prodotti dall'emissione di questi titoli obbligazionari devono essere investiti in valori patrimoniali che siano sufficienti a coprire gli impegni derivanti dalle obbligazioni per la loro intera durata e che siano disponibili, tramite diritto di garanzia prioritaria, per il rimborso del capitale e il pagamento dei tassi di interesse correnti in caso di insolvenza dell'emittente.

Se oltre il 5% del patrimonio netto di un comparto viene investito in titoli obbligazionari emessi da tali emittenti, il valore complessivo degli investimenti in tali titoli obbligazionari non può superare l'80% del patrimonio netto del comparto in questione.

- e) Il limite del valore complessivo del 40% del patrimonio netto di un comparto, indicato al n. 5, lettera b) frase 1 del presente articolo non si applica ai casi riportati alle lettere c) e d).

- f) I limiti di investimento del 10%, 35% e 25% del patrimonio netto di un comparto indicati al n. 5, lettere da a) a d) del presente articolo non sono cumulabili, pertanto non si può investire, complessivamente, oltre il 35% del patrimonio netto del comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso organismo oppure in depositi o derivati presso tale organismo.

Le società che, per quanto riguarda la redazione di conti consolidati ai sensi della Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18 luglio 1983, pag.1) o in conformità ai principi contabili riconosciuti a livello internazionale, appartengono allo stesso gruppo di società, sono considerate come organismo unico ai fini del calcolo dei limiti di investimento previsti al n. 5, lettere da a) a f) del presente articolo.

Ciascun comparto può investire complessivamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

- g) Fatti salvi i limiti di investimento stabiliti nell'articolo 48 della Legge del 17 dicembre 2010, la Società di Gestione può elevare i limiti stabiliti dall'articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2010 fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto di ciascun comparto per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni di uno stesso emittente, qualora l'obiettivo della politica di investimento del rispettivo comparto sia la replica di un indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo. Tuttavia, le condizioni necessarie sono che:
- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
 - l'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il mercato al quale si riferisce, e
 - l'indice venga pubblicato secondo modalità adeguate.

Il limite di investimento precedentemente menzionato sale al 35% del patrimonio netto di un comparto nei casi in cui ciò sia giustificato da straordinarie condizioni di mercato e, in particolare, su mercati regolamentati in cui determinati titoli o strumenti del mercato monetario abbiano posizioni fortemente dominanti. Tale limite di investimento si applica solo agli investimenti con un singolo emittente.

Se la Società di Gestione si avvale di tale possibilità, ciò viene indicato nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta del relativo comparto.

- h) **Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2017 e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, fino al 100% del patrimonio netto del comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da uno dei suoi enti territoriali, da uno Stato membro dell'OCSE o da altri organismi internazionali dei quali faccia parte almeno uno Stato membro. Il patrimonio netto del comparto deve detenere titoli che siano stati emessi nell'ambito di almeno sei diverse emissioni; tuttavia i titoli provenienti da una stessa emissione non devono superare il 30% del patrimonio netto del rispettivo comparto.**

- i) Per i singoli comparti non viene investito oltre il 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM o OIC, ai sensi del comma 2, lettera e) del presente articolo, se non diversamente disposto nell'allegato al prospetto d'offerta specifico per il comparto. Qualora la politica di investimento di un comparto preveda un investimento superiore al 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM o OIC ai sensi del comma 2, lettera e) del presente articolo, si applicano le seguenti lettere j) e k).
- j) Per ciascun comparto non è consentito investire oltre il 20% del rispettivo patrimonio in quote di uno stesso OICVM o di uno stesso OIC di altro tipo, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera e) della Legge del 17 dicembre 2010. Ai fini dell'applicazione di questo limite di investimento, ciascun comparto di un OIC multicomparto deve essere considerato come singolo emittente, a condizione che sia garantito il principio della separazione delle passività del singolo comparto nei confronti di terzi.
- k) Per ciascun comparto non è consentito investire oltre il 30% del rispettivo patrimonio netto in OIC che non siano OICVM. Se il comparto ha acquistato quote di un OICVM e/o di un altro tipo di OIC, i valori di investimento dell'OICVM o dell'OIC in questione non rientrano nei limiti massimi indicati al n. 5 da a) a f).
- l) Se un OICVM acquista quote di altri OICVM e/o di altri OIC, amministrati direttamente o mediante delega dalla stessa Società di Gestione o da una società con la quale la Società di Gestione è collegata tramite amministrazione o controllo comuni oppure tramite una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, a più del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, la Società di Gestione o l'altra società non può applicare alcuna commissione per la sottoscrizione o il rimborso di quote di questi altri OICVM e/o OIC da parte dell'OICVM (incluse commissioni di emissione e di rimborso).

In linea generale, in caso di acquisto di quote di fondi target è possibile che venga applicata una commissione di gestione a livello del fondo target e che occorra considerare la relativa commissione di emissione o eventuali commissioni di rimborso. Pertanto, il fondo non investirà in fondi target soggetti a una commissione di gestione superiore al 2,75%. Il rendiconto annuale del fondo conterrà per ciascun comparto

informazioni relative all'importo percentuale massimo della commissione di gestione a carico del comparto o dei fondi target.

- m) Un comparto di un fondo "ombrella" può investire in altri comparti dello stesso fondo "ombrella". Oltre alle condizioni già specificate per gli investimenti in fondi target, nel caso di un investimento in fondi target che siano contemporaneamente comparti dello stesso fondo "ombrella", si applicano le seguenti condizioni:
- non sono consentiti investimenti incrociati, ossia il comparto target non può investire nel comparto dello stesso fondo "ombrella" investito, a sua volta, nel comparto target;
 - i comparti di un fondo "ombrella" che devono essere acquistati da un altro comparto dello stesso fondo "ombrella", non possono investire oltre il 10% del loro patrimonio in altri fondi target, come stabilito dal relativo regolamento di gestione;
 - i diritti di voto derivanti dalla detenzione di quote di fondi target che sono contemporaneamente comparti dello stesso fondo "ombrella" sono sospesi fino a che tali quote sono detenute da un comparto dello stesso fondo "ombrella". La disposizione non pregiudica i requisiti di corretta registrazione delle scritture contabili e della rendicontazione periodica;
 - fino a che un comparto detiene quote di un altro comparto dello stesso fondo "ombrella", le quote del comparto target non vengono considerate nel calcolo del valore di inventario netto se tale calcolo ha lo scopo di determinare il raggiungimento della soglia di capitale minimo del fondo "ombrella" fissata per legge; e se un comparto acquista quote di un altro comparto dello stesso fondo "ombrella", non è consentito un doppio addebito delle commissioni di gestione, sottoscrizione o rimborso a livello del comparto che ha investito nel comparto target dello stesso fondo "ombrella".
- n) Alla Società di Gestione non è consentito utilizzare l'OICVM da essa amministrato ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 per acquistare un numero di azioni con diritto di voto che le consentirebbe di esercitare un'influenza determinante sulla gestione di un emittente.
- o) Inoltre, per ciascun comparto, la Società di Gestione può acquistare
- fino al 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
 - fino al 10% dei titoli obbligazionari emessi da uno stesso emittente;
 - non più del 25% delle quote emesse da uno stesso OICVM e/o OIC, e
 - non più del 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
- p) I limiti di investimento indicati al n. 5, lettere n) e o) non si applicano a
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti territoriali o da uno Stato terzo che non sia membro dell'Unione europea;
 - titoli e strumenti del mercato monetario emessi da un ente internazionale a carattere pubblico al quale appartenga almeno uno Stato membro dell'UE;
 - azioni detenute dal comparto nel capitale di una società di uno Stato terzo che investe il proprio patrimonio principalmente in titoli di emittenti residenti in quello stesso Stato, qualora una simile partecipazione rappresenti per il comparto l'unico modo possibile, a causa delle disposizioni legislative di quello Stato, per eseguire investimenti in titoli di emittenti di quello Stato. Tuttavia, questa eccezione si applica unicamente a condizione che la politica di investimento della società dello Stato non appartenente all'Unione europea sia compatibile con i limiti stabiliti agli articoli 43, 46 e 48, paragrafo 1 e 2 della Legge del 17 dicembre 2010. In caso di superamento dei limiti indicati agli articoli 43 e 46 della Legge del 17 dicembre 2010, si applica l'articolo 49 della stessa Legge;
 - azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale di società controllate che svolgono esclusivamente attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui ha sede la società controllata, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori.

6. Liquidità

Il patrimonio netto del comparto può essere detenuto anche in liquidità, purché a carattere esclusivamente accessorio.

7. Diritti di opzione
Nell'esercizio dei diritti di opzione correlati a titoli o strumenti del mercato monetario inclusi nel suo patrimonio, un OICVM non deve necessariamente rispettare le restrizioni agli investimenti previste dal presente articolo. Qualora le restrizioni agli investimenti di cui al presente articolo non vengano rispettate o vengano superate a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione, la Società di Gestione dovrà perseguire come obiettivo prioritario alla loro vendita la normalizzazione della situazione, tenendo conto degli interessi degli investitori. Fermo restando l'obbligo di rispettare il principio della diversificazione del rischio, i nuovi OICVM ammessi possono discostarsi dai limiti di investimento indicati al n. 5 da a) a l) per un periodo di sei mesi decorrenti dalla rispettiva ammissione.
8. Crediti e divieto di indebitamento
- Il patrimonio di un comparto non può essere dato in pegno o altrimenti impegnato, concesso o ceduto a garanzia, a meno che non si tratti di assunzione di crediti ai sensi della successiva lettera b) o di prestazioni di garanzia nel quadro dell'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari.
 - I crediti a carico del patrimonio di un comparto possono essere assunti solo a breve termine e per un importo massimo pari al 10% del patrimonio netto del rispettivo comparto, fatta eccezione per l'acquisto di valute estere mediante prestiti "back-to-back".
 - Non è consentito concedere crediti, né fornire garanzie a favore di terzi a valere sui patrimoni dei comparti; tale limitazione non osta all'acquisto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente liberati di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettere e), g) e h) della Legge del 17 dicembre 2010.
9. Altre direttive di investimento
- Non sono consentite vendite allo scoperto di titoli.
 - Il patrimonio di un comparto non può essere investito direttamente in immobili, metalli preziosi o certificati su tali metalli preziosi, contratti su metalli preziosi, merci o contratti su merci.
10. I limiti di investimento indicati nel presente articolo si riferiscono al momento dell'acquisto dei titoli. Qualora questi limiti percentuali venissero successivamente superati, in seguito all'andamento delle quotazioni o per motivi diversi da acquisti supplementari, la Società di Gestione dovrà immediatamente cercare di rientrare nei limiti indicati nell'interesse degli investitori.

Altre restrizioni agli investimenti

Se la politica di investimento di un determinato comparto illustrata nel relativo allegato al prospetto d'offerta indica che il comparto investe oltre il 50% rispettivamente almeno 25% del proprio patrimonio in partecipazioni al capitale, unitamente alle restrizioni di carattere prudenziale agli investimenti ivi riportate si applicano le seguenti condizioni:

Un comparto che investa costantemente oltre il 50% del proprio patrimonio netto in partecipazioni al capitale è da ritenersi un fondo azionario.

Un comparto che investa costantemente un minimo del 25% del proprio patrimonio netto in partecipazioni al capitale è da ritenersi un fondo bilanciato.

Per determinare l'ammontare del patrimonio investito in partecipazioni, i prestiti sono dedotti in base alla proporzione del valore di tutte le attività attribuibili alle partecipazioni (patrimonio netto modificato del comparto).

Le partecipazioni al capitale sono:

- quote di una società di capitali ammesse alla negoziazione ufficiale su una borsa valori o quotate su un altro mercato regolamentato;

2. quote di una società di capitali che non sia una società immobiliare e che
 - a) abbia sede o in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro degli Stati firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo o che sia assoggettata alla relativa legislazione fiscale sul reddito delle società di capitali e non ne sia esente o
 - b) abbia sede in uno Stato terzo e sia assoggettata alla relativa legislazione fiscale sul reddito delle società di capitali per almeno il 15% e non ne sia esente;
3. Quote di investimento in fondi azionari che, in base alle loro condizioni di investimento, investono più del 50% del patrimonio netto modificato del comparto o più del 50% del patrimonio nelle suddette quote in società di capitali, pari al 51% del valore della quota di investimento; se le condizioni di investimento di un fondo azionario prevedono una percentuale superiore al 51% del suo valore, la quota di investimento è considerata una partecipazione nella misura di tale percentuale più elevata.
4. Quote di investimento in fondi bilanciati che, in base alle loro condizioni di investimento, investono almeno il 25% del patrimonio netto modificato del comparto o almeno il 25% del patrimonio nelle suddette quote in società di capitali, pari al 25% del loro valore; se le condizioni di investimento di un fondo bilanciato prevedono una percentuale superiore al 25% del suo valore, la quota di investimento è considerata una partecipazione nella misura di tale percentuale più elevata, o
5. quote di altri fondi di investimento che effettuano una valutazione almeno una volta alla settimana, per l'ammontare della quota, pubblicata ogni giorno di valutazione, del loro valore al quale effettivamente investono nelle suddette quote delle società di capitali.

Articolo 5 – Quote

1. Le quote sono quote del rispettivo comparto. Le quote di ciascun comparto vengono emesse nella tipologia di cartolarizzazione e taglio indicata nell'allegato 1. Qualora vengano emesse quote nominative, l'ufficio di registro e trasferimento provvederà ad annotarle nel registro delle quote tenuto per il fondo. In questo contesto agli investitori verrà inviata conferma dell'immissione nel registro delle quote all'indirizzo riportato nel registro stesso. Gli investitori non hanno alcun diritto alla consegna di certificati fisici né per l'emissione di quote al portatore né per l'emissione di quote nominative.
2. Di norma tutte le quote di un comparto garantiscono gli stessi diritti, a meno che la Società di Gestione non stabilisca di emettere diverse classi di quote nell'ambito di un comparto ai sensi del n. 3 del presente articolo.
3. La Società di Gestione può di volta in volta prevedere due o più classi di quote all'interno di un comparto. Le classi di quote possono distinguersi per le loro caratteristiche e i loro diritti in base alla modalità di utilizzo dei proventi, alla struttura delle commissioni, per gli investitori (gruppo di investitori) autorizzati ad acquistarle e possederle o per altre caratteristiche o altri diritti specifici. A partire dal giorno della loro emissione, tutte le quote partecipano in uguale misura a ricavi, aumenti di corso e proventi derivanti dalla liquidazione della rispettiva classe di quote. Se per un comparto vengono istituite classi di quote, ciò viene riportato nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta unitamente all'indicazione delle caratteristiche o dei diritti correlati. Il corrispondente allegato al prospetto d'offerta può stabilire che le classi di quote e/o i comparti vengano acquistati e detenuti solo da investitori che godono di agevolazioni fiscali e soddisfano i requisiti dell'§44a, comma 7, frase 1 della Legge tedesca relativa all'imposta sul reddito o da investitori esteri comparabili aventi sede legale e direzione in uno Stato che presti assistenza amministrativa e operativa. Inoltre, sempre ai sensi del corrispondente allegato al prospetto d'offerta, è possibile che le classi di quote vadano acquistate e detenute solo nell'ambito di piani previdenziali o pensionistici come definiti dagli §§ 5 o 5a della Legge tedesca sulla certificazione dei contratti pensionistici (AltZerfG).

A dimostrazione dei suddetti requisiti, l'investitore è tenuto a presentare alla Società di Gestione un certificato valido ai sensi dell'§ 9, comma 1 n. 1 o 2 della Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti in vigore dal 1° gennaio 2018. Qualora non sia più in grado di adempiere alle suddette condizioni, l'investitore è obbligato a comunicarlo alla Società di Gestione entro un mese dalla perdita dei requisiti. Eventuali importi che la Società di Gestione si veda riconoscere in virtù di esenzioni fiscali nell'ambito dell'amministrazione del comparto vanno riversati all'investitore. In deroga a quanto precede, la Società di Gestione può conferire i suddetti importi direttamente nel comparto; in virtù di tale conferimento non verranno emesse nuove quote.

Per dimostrare la conformità ai summenzionati requisiti, il fornitore del piano previdenziale o pensionistico è tenuto a comunicare alla Società di Gestione la propria intenzione di acquistare le quote esclusivamente nell'ambito di tali piani. Qualora non sia più in grado di adempiere alla suddetta condizione, l'investitore è obbligato a comunicarlo alla Società di Gestione entro un mese dalla perdita del requisito. Eventuali importi che la Società di Gestione si veda riconoscere in virtù di esenzioni fiscali nell'ambito dell'amministrazione del comparto vanno riversati al fornitore del piano previdenziale o pensionistico, il quale è tenuto a reinvestirli a favore del contraente. In deroga a quanto precede, la Società di Gestione può conferire i suddetti importi direttamente nel comparto; in virtù di tale conferimento non verranno emesse nuove quote.

In deroga all'articolo 10, non è possibile trasferire le quote delle classi disponibili per l'acquisto e la detenzione da parte dei soli investitori che godono di agevolazioni fiscali, salvo previa autorizzazione scritta della Società di Gestione. Resta salvo il diritto al rimborso delle quote alla Società di Gestione per conto del comparto ai sensi dell'articolo 10.

4. Il Consiglio direttivo della Società di Gestione può deliberare di sottoporre le classi di quote del comparto a un frazionamento.
5. Il Consiglio direttivo della Società di Gestione può deliberare di sottoporre le classi di quote di un comparto ad accorpamento.

Articolo 6 – Calcolo del valore della quota

1. Il patrimonio netto del fondo è denominato in euro (EUR) ("valuta di riferimento").
2. Il valore di una quota ("valore della quota") è denominato nella valuta indicata nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta ("valuta del comparto"), salvo qualora, per eventuali altre classi di quote nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta, non venga indicata una valuta diversa dalla valuta del comparto ("valuta della classe di quote").
3. Il valore della quota viene calcolato dalla Società di Gestione o da un suo incaricato, sotto la vigilanza del Depositario, in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno ("giorno di valutazione") e arrotondato a due cifre decimali. La Società di Gestione può adottare una regola diversa per i singoli comparti, ferma restando una frequenza di calcolo del valore della quota di almeno due volte al mese. La Società di Gestione può tuttavia decidere di determinare il valore della quota anche il 24 e il 31 dicembre di un dato anno, anche se queste definizioni di valore non vanno intese come calcoli del valore della quota in un giorno di valutazione ai sensi di quanto precisato nella precedente frase 1 del presente punto 3. Di conseguenza, gli investitori non possono richiedere l'emissione, il rimborso e/o la conversione di quote sulla base di un valore della quota calcolato il 24 e/o il 31 dicembre di un dato anno.
4. Per calcolare il valore di ogni quota si determina l'ammontare dei valori patrimoniali del rispettivo comparto al netto delle passività del comparto stesso ("patrimonio netto del comparto"); il calcolo viene effettuato ogni giorno

di valutazione e tale valore viene diviso per il numero di quote del comparto in circolazione nel giorno di valutazione.

5. Se le norme legislative vigenti o le disposizioni del presente regolamento di gestione prescrivono la pubblicazione di informazioni sulla situazione del patrimonio complessivo del fondo nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale, così come nelle ulteriori statistiche finanziarie, il patrimonio dei vari comparti verrà convertito nella valuta di riferimento. Il patrimonio netto di ciascun comparto verrà calcolato secondo i seguenti criteri:

a) Titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati), nonché altri investimenti ufficialmente quotati in una borsa valori, sono valutati all'ultima quotazione di chiusura disponibile che garantisca una valutazione affidabile.

Se detti titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti vengono quotati in più borse valori, la borsa di riferimento è quella che garantisce una liquidità maggiore.

b) Titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti che non sono quotati ufficialmente in una borsa valori (o la cui quotazione di borsa non può essere ritenuta rappresentativa a causa, ad esempio, di mancanza di liquidità), ma sono negoziati in un mercato regolamentato, vengono valutati in base a una quotazione che non deve essere inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera del giorno di negoziazione precedente al giorno di valutazione e che la Società di Gestione reputi in buona fede essere la migliore quotazione possibile alla quale possono essere venduti detti titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti. La Società di Gestione può stabilire per i singoli comparti che titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti che non sono quotati ufficialmente in una borsa valori (o la cui quotazione di borsa non può essere ritenuta rappresentativa a causa, ad esempio, di mancanza di liquidità), ma sono negoziati in un mercato regolamentato, vengano valutati all'ultima quotazione di chiusura ivi disponibile che la Società di Gestione reputi in buona fede essere la migliore quotazione possibile alla quale possono essere venduti detti titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti. Tale evenienza viene riportata nell'allegato relativo al comparto corrispondente.

c) I derivati OTC vengono valutati giornalmente sulla base di criteri verificabili fissati dalla Società di Gestione.

d) Le quote di OICVM e OIC vengono generalmente calcolate all'ultimo prezzo di rimborso fissato prima del giorno di valutazione oppure valutate all'ultima quotazione disponibile che garantisca una valutazione affidabile. In caso di sospensione del rimborso delle quote di investimento o di mancata determinazione dei prezzi di rimborso, le quote vengono valutate, come tutti gli altri valori patrimoniali, al rispettivo valore di mercato fissato in buona fede dalla Società di Gestione secondo criteri di valutazione riconosciuti e verificabili.

e) Qualora le rispettive quotazioni non siano in linea con il mercato, gli strumenti finanziari di cui alla lettera b) non siano negoziati su un mercato regolamentato, e per gli strumenti finanziari diversi da quelli menzionati alle lettere da a) a d) non siano state fissate quotazioni, tali strumenti finanziari verranno valutati, come gli altri valori patrimoniali ammessi per legge, al rispettivo valore di mercato fissato in buona fede dalla Società di Gestione secondo criteri di valutazione riconosciuti e verificabili (ad esempio, modelli di valutazione adeguati in considerazione delle attuali condizioni di mercato).

f) Le liquidità vengono valutate al loro valore nominale più gli interessi.

g) I crediti, ad esempio gli interessi attivi maturati, nonché le passività vengono generalmente valutati al valore nominale.

h) Il valore di mercato di titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti denominati in una valuta diversa dalla valuta del comparto vengono convertiti nella corrispondente valuta del comparto al tasso di cambio determinato sulla base del fixing WM/Reuters alle ore 17.00 CET/CEST del giorno operativo di borsa precedente al giorno di valutazione. Profitti e perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono rispettivamente aggiunti o detratti dal conteggio.

La Società di Gestione può stabilire per i singoli comparti che il valore di mercato di titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti denominati in una valuta diversa dalla valuta del comparto venga convertito nella corrispondente valuta del comparto sulla base del

tasso di cambio determinato nel giorno di valutazione. Profitti e perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono rispettivamente aggiunti o detratti dal conteggio. Tale evenienza viene illustrata in dettaglio nell'allegato relativo al comparto corrispondente.

Il patrimonio netto di ciascun comparto viene ridotto dei dividendi eventualmente corrisposti agli investitori del comparto interessato.

6. Il calcolo del valore della quota avviene separatamente per ciascun comparto secondo i criteri sopra indicati. Tuttavia, qualora siano state istituite classi di quote all'interno di un comparto, il relativo calcolo del valore della quota all'interno del comparto interessato avviene, secondo i criteri sopra descritti, separatamente per ciascuna classe di quote. La composizione e l'imputazione degli attivi continueranno ad essere eseguite per ciascun comparto.

Articolo 7 – Sospensione del calcolo del valore della quota

1. La Società di Gestione è autorizzata a sospendere il calcolo del valore della quota qualora sussistano condizioni straordinarie che rendano tale sospensione necessaria o laddove tale sospensione appaia giustificata nell'interesse degli investitori. Ciò si verifica, in particolare
 - a) durante il periodo di chiusura (in giorni che non siano festivi o festività bancarie) di una borsa o altro mercato regolamentato in cui è quotata o negoziata una percentuale considerevole di valori patrimoniali, o quando la contrattazione su tale borsa o mercato è limitata o sospesa;
 - b) in situazioni di necessità, qualora la Società di Gestione non possa disporre di investimenti del comparto o non possa trasferire liberamente il controvalore di acquisti o vendite di investimenti oppure eseguire regolarmente il calcolo del valore della quota;
 - c) in caso di interruzione della rete di comunicazione o qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, determinare in modo sufficientemente rapido o preciso l'ammontare di un valore patrimoniale.
2. Finché il calcolo del valore di inventario netto per quota è sospeso, vengono sospesi anche l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote. La sospensione temporanea del calcolo del valore di inventario netto per quota delle quote di un comparto non determina la sospensione temporanea a carico degli altri comparti non interessati dall'evento in questione.
3. Gli investitori che hanno presentato una richiesta di sottoscrizione, di rimborso o di conversione vengono immediatamente informati della sospensione del calcolo del valore della quota così come del successivo ripristino.
4. In caso di sospensione del calcolo del valore di inventario netto, le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione decadono automaticamente. Gli investitori e i potenziali investitori verranno informati della necessità di presentare nuovamente le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione dopo il ripristino del calcolo del valore della quota.

Articolo 8 – Emissione di quote

1. Le quote vengono emesse ogni giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota ai sensi dell'articolo 6, n.4 del presente regolamento di gestione, maggiorato di una commissione di emissione il cui importo massimo viene indicato per ciascun comparto nell'allegato 2 al prospetto d'offerta. Il prezzo di emissione potrà aumentare a causa di eventuali commissioni o di altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento.
2. Le richieste di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso la Società di Gestione, il Depositario, l'ufficio di registro e trasferimento o, eventualmente, presso gli uffici di collocamento e pagamento. Tali soggetti preposti all'accettazione delle richieste sono tenuti a inoltrare immediatamente le richieste di sottoscrizione all'ufficio di registro e trasferimento. Fa fede il momento della ricezione presso l'ufficio di registro e trasferimento. Tale ufficio acquisisce le richieste di sottoscrizione per conto della Società di Gestione.

Le richieste di sottoscrizione per l'acquisto di quote al portatore vengono inoltrate all'ufficio di registro e trasferimento dal soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito. Fa fede il momento della ricezione presso l'ufficio di registro e trasferimento.

Le richieste di sottoscrizione complete per l'acquisto di quote nominative o le richieste di sottoscrizione complete per l'acquisto di quote al portatore, pervengano all'ufficio preposto entro l'orario specificato nel prospetto d'offerta di un dato giorno di valutazione, verranno evase al prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo. In ogni caso la Società di Gestione garantisce che l'emissione di quote viene effettuata sulla base di un valore della quota non noto all'investitore. Tuttavia, qualora sussista il sospetto che un investitore pratici il "late trading", la Società di Gestione potrà rifiutare di accettare la richiesta di sottoscrizione fino a che il richiedente non abbia fugato qualsiasi dubbio in merito alla sua richiesta di sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative o le richieste di sottoscrizione complete per l'acquisto di quote al portatore, che pervengano all'ufficio preposto successivamente all'orario specificato nel prospetto d'offerta di un dato giorno di valutazione, verranno evase al prezzo di emissione del giorno di valutazione seguente a quello successivo.

Qualora il controvalore delle quote nominative da sottoscrivere non fosse disponibile al momento della ricezione della richiesta di sottoscrizione completa presso l'ufficio di registro e trasferimento oppure qualora la richiesta di sottoscrizione fosse incompleta o errata, la richiesta di sottoscrizione si riterrà pervenuta presso l'ufficio di registro e trasferimento alla data in cui il controvalore delle quote sottoscritte diventa disponibile, oppure in cui la richiesta di sottoscrizione viene presentata correttamente.

Una volta completato il regolamento con l'ufficio di registro e trasferimento, le quote al portatore vengono trasferite al soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito tramite cosiddette operazioni di pagamento/consegna contestualmente al pagamento dell'importo dell'investimento corrispondente.

Il prezzo di emissione deve essere corrisposto al Depositario in Lussemburgo entro due giorni di valutazione successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del rispettivo comparto oppure, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.

Qualora il controvalore dovesse defluire dal patrimonio del fondo in seguito a una revoca, al mancato pagamento di un addebito diretto o per altri motivi, la Società di Gestione ritira le quote corrispondenti nell'interesse del fondo. Eventuali differenze risultanti dal rimborso delle quote che incidano negativamente sul patrimonio del fondo sono a carico del richiedente.

3. È possibile che, in alcune circostanze, sia fatto divieto di effettuare acquisti tramite una transazione a prezzo fisso per determinati comparti o classi di quote. Tale evenienza è riportata nell'allegato specifico per il comparto.

Articolo 9 – Limitazione e sospensione dell'emissione di quote

1. In qualsiasi momento e a propria discrezione, la Società di Gestione può, senza fornire motivazioni, respingere una richiesta di sottoscrizione oppure limitare, sospendere provvisoriamente o definitivamente l'emissione di quote oppure riacquistare quote dietro pagamento del prezzo di rimborso, se lo ritiene necessario nell'interesse degli investitori, nell'interesse pubblico o a tutela del fondo e del rispettivo comparto, in particolare se:
 - a) vi è il sospetto che, tramite l'acquisto di quote, il detentore di quote pratici il "market timing", il "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la totalità degli altri investitori;
 - b) l'investitore non soddisfa i requisiti per l'acquisto delle quote; oppure
 - c) le quote sono acquistate da un soggetto che si presuppone abbia collegamenti con gli USA, le quote vengono collocate in uno Stato ovvero sono state acquistate da una persona (ad es. cittadino USA) in uno Stato nel quale non è consentito il collocamento del fondo o non è consentito l'acquisto di quote da tali persone.
2. In questo caso, l'ufficio di registro e trasferimento o il Depositario rimborseranno immediatamente e senza interessi i pagamenti ricevuti per le domande di sottoscrizione non eseguite.

Articolo 10 – Rimborso e conversione di quote

1. Gli investitori hanno il diritto di esigere in ogni momento il rimborso delle proprie quote al valore della quota ai sensi dell'articolo 6, n. 4 del presente regolamento di gestione, al netto di un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Tale rimborso viene effettuato solo in un giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato per ciascun comparto nell'allegato 2 al presente prospetto d'offerta. Dal pagamento del prezzo di riscatto vengono detratte eventuali imposte e altri oneri previsti nei paesi specifici. Con il pagamento del prezzo di rimborso la quota corrispondente decade.
2. La liquidazione del prezzo di rimborso e gli eventuali altri pagamenti agli investitori avvengono attraverso il Depositario e gli uffici di pagamento. Il Depositario è tenuto ad effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze su cui il Depositario non ha potere di intervento, che vietano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.
La Società di Gestione potrà riacquistare le quote unilateralmente dietro pagamento del prezzo di rimborso, nella misura in cui ciò risulti necessario nell'interesse della totalità degli investitori o a tutela degli investitori o di un comparto, in particolare se:
 - a) vi è il sospetto che, tramite l'acquisto di quote, il detentore di quote pratichi il "market timing", il "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la totalità degli altri investitori;
 - b) l'investitore non soddisfa i requisiti per l'acquisto delle quote; oppure
 - c) le quote sono state acquistate da un soggetto che si presuppone abbia collegamenti con gli USA, dopo l'acquisto siano emersi indizi di possibili collegamenti dell'investitore con gli USA, le quote vengono collocate in uno Stato ovvero sono state acquistate da una persona (ad es. cittadino USA) in uno Stato nel quale non è consentito il collocamento del fondo o non è consentito l'acquisto di quote da tali persone.
3. La conversione di tutte le quote o di una parte delle stesse in quote di un altro comparto avviene sulla base del valore della quota dei comparti interessati stabilito ai sensi dell'articolo 6, n. 4 del presente regolamento di gestione, tenendo conto di una provvigione di conversione pari a non oltre il 3% del valore delle quote da sottoscrivere e comunque pari almeno alla differenza tra la commissione di emissione del comparto delle quote da convertire e la commissione di emissione del comparto in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna provvigione di conversione, ciò viene specificato nell'allegato 2 al prospetto d'offerta del relativo comparto.
Se all'interno di un comparto vengono offerte diverse classi di quote, può avvenire anche una conversione di quote di una classe in quote di un'altra classe all'interno dello stesso comparto, purché non diversamente specificato nell'allegato 1 al prospetto d'offerta e a patto che l'investitore soddisfi le condizioni relative all'investimento diretto in tale classe di quote specificate nell'allegato. In questi casi non si applica alcuna provvigione di conversione.
La Società di Gestione può respingere una richiesta di conversione se lo ritiene opportuno nell'interesse del fondo, del comparto o degli investitori, in particolare se:
 - a) vi è il sospetto che, tramite l'acquisto di quote, il detentore di quote pratichi il "market timing", il "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la totalità degli altri investitori;
 - b) l'investitore non soddisfa i requisiti per l'acquisto delle quote; oppure
 - c) le quote sono state acquistate da un soggetto che si presuppone abbia collegamenti con gli USA, dopo l'acquisto siano emersi indizi di possibili collegamenti dell'investitore con gli USA, le quote vengono collocate in uno Stato nel quale non è consentito il collocamento del comparto e/o della classe di quote ovvero sono state acquistate da una persona (ad es. cittadino USA) alla quale l'acquisto delle quote non è consentito.
4. Le richieste di rimborso o le richieste di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote nominative possono essere presentate presso la Società di Gestione, il Depositario, l'ufficio di registro e trasferimento, gli uffici di collocamento e pagamento. Tali soggetti preposti all'accettazione delle richieste sono tenuti a inoltrare immediatamente le richieste di rimborso o di conversione all'ufficio di registro e trasferimento. Fa fede il momento della ricezione presso l'ufficio di registro e trasferimento.

Una richiesta di rimborso o una richiesta di conversione per il rimborso o la conversione di quote nominative è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore, nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del comparto, oltre alla firma dell'investitore corrispondente.

Gli ordini di vendita completi per il riscatto o la conversione di quote al portatore vengono trasferiti all'ufficio di registro e trasferimento dal soggetto presso il quale l'investitore detiene il proprio deposito. La conversione di quote al portatore è esclusa.

Gli ordini di rimborso/vendita o le richieste di conversione complete che pervengano all'ufficio preposto entro l'orario specificato nel prospetto d'offerta di un dato giorno di valutazione, vengono evase al valore della quota del giorno di valutazione successivo, al netto di un'eventuale commissione di rimborso e tenendo conto della provvigione di conversione. In ogni caso la Società di Gestione garantisce che il rimborso o la conversione di quote vengono effettuati sulla base di un valore della quota non noto all'investitore. Gli ordini di rimborso/vendita o le richieste di conversione complete che pervengano all'ufficio preposto successivamente all'orario specificato nel prospetto d'offerta di un dato giorno di valutazione, vengono evase al valore della quota del giorno di valutazione seguente a quello successivo, al netto di un'eventuale commissione di rimborso e tenendo conto della provvigione di conversione.

Fa fede il momento in cui le richieste di rimborso/vendita o le richieste di conversione vengono ricevute presso l'ufficio di registro e trasferimento.

Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro due giorni di valutazione successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del rispettivo comparto oppure, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento viene effettuato su un conto indicato dall'investitore.

5. La Società di Gestione è obbligata a sospendere temporaneamente il rimborso o la conversione di quote a seguito di una sospensione del calcolo del valore della quota.
6. Previa autorizzazione del Depositario e nell'interesse degli investitori, la Società di Gestione è autorizzata a evadere consistenti richieste di rimborso solo dopo aver venduto tempestivamente i corrispondenti valori patrimoniali del relativo comparto. In questo caso, il rimborso viene effettuato al prezzo di rimborso il primo giorno di valutazione successivo alla sospensione temporanea dei rimborsi. Lo stesso vale per le richieste di conversione di quote. La Società di Gestione si impegna tuttavia a fare in modo che il patrimonio del comparto disponga di liquidità sufficienti a garantire, in condizioni normali, l'esecuzione tempestiva di un rimborso o di una conversione di quote su richiesta degli investitori.

Articolo 11 – Costi

Ciascun comparto sostiene i seguenti costi, purché correlati al suo patrimonio:

1. Per la gestione del rispettivo comparto, la Società di Gestione percepisce a valere sul patrimonio del comparto una commissione il cui importo, nonché metodo di calcolo e di pagamento sono riportati per ciascun comparto nell'allegato 2 del prospetto d'offerta. La commissione si intende al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
Inoltre la Società di Gestione, o eventualmente il gestore del fondo, può percepire dal patrimonio del rispettivo comparto una commissione aggiuntiva in funzione della crescita di valore ("performance fee"). L'importo percentuale e il metodo di calcolo e di pagamento sono riportati per ciascun comparto nel corrispondente allegato al prospetto d'offerta.
2. Il consulente di investimento può percepire una commissione a valere sul patrimonio del rispettivo comparto o sulla commissione della Società di Gestione il cui importo massimo, metodo di calcolo e di pagamento sono riportati per ciascun comparto nell'allegato 2 al prospetto d'offerta. La commissione si intende al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
3. Il gestore del fondo può percepire una commissione a valere sul patrimonio del rispettivo comparto o sulla commissione della Società di Gestione il cui importo massimo, metodo di calcolo e di pagamento sono riportati

per ciascun comparto nell'allegato 2 al prospetto d'offerta. La commissione si intende al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

4. Per l'adempimento delle proprie funzioni in base al contratto con il Depositario e con l'amministrazione centrale, il Depositario e l'ufficio amministrativo centrale percepiscono rispettivamente una commissione conforme alla prassi bancaria nel Granducato di Lussemburgo che viene calcolata e corrisposta in via posticipata ogni mese. L'importo, il metodo di calcolo e di pagamento sono riportati nell'allegato al prospetto d'offerta. Le commissioni si intendono al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
5. Per l'adempimento delle proprie funzioni, l'ufficio di registro e trasferimento percepisce, in base al contratto con l'ufficio di registro e trasferimento, una commissione conforme alla prassi bancaria nel Granducato di Lussemburgo, che viene calcolata e corrisposta in via posticipata al termine di ogni anno solare come importo fisso per ciascun conto di investimento o conto con piano di risparmio e/o piano di prelevamento. Inoltre, l'ufficio di registro e trasferimento percepisce per ciascun comparto una commissione base annuale secondo quanto indicato per il rispettivo comparto nell'allegato 2 al prospetto d'offerta. Le commissioni si intendono al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
6. L'ufficio di collocamento può percepire una commissione a valere sul patrimonio del rispettivo comparto il cui importo massimo, metodo di calcolo e di pagamento sono riportati per ciascun comparto nell'allegato 2 al prospetto d'offerta. La commissione si intende al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
7. Ciascun comparto sostiene, oltre ai costi sopra indicati, anche i seguenti costi, purché correlati al suo patrimonio:
 - a) costi insorti in relazione all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di valori patrimoniali, in particolare le consuete spese bancarie per operazioni con titoli e altri valori patrimoniali e diritti del fondo, ovvero di un comparto, e la loro custodia, nonché consueti costi bancari per la custodia di quote di investimento estere all'estero;
 - b) tutte le commissioni di gestione e di custodia di terzi, addebitate da altre banche corrispondenti e/o stanze di compensazione (ad es. Clearstream Banking S.A.) per i valori patrimoniali del rispettivo comparto, nonché tutte le spese di esecuzione, invio e assicurative di terzi insorte in relazione a operazioni su titoli eseguite dal rispettivo comparto in quote del fondo;
 - c) i costi di transazione per l'emissione e il rimborso di quote del fondo;
 - d) inoltre, al Depositario, all'ufficio amministrativo centrale e all'ufficio di registro e trasferimento vengono rimborsate le spese ed eventuali altri costi sostenuti in relazione al rispettivo patrimonio del comparto, nonché spese e altri costi derivanti dal necessario ricorso all'intervento di terzi. Il Depositario percepisce anche le consuete spese bancarie;
 - e) imposte applicate al patrimonio del fondo o del comparto, al relativo reddito e spese a carico del rispettivo comparto;
 - f) costi sostenuti dalla Società di Gestione o dal Depositario per consulenza legale richiesta nell'interesse degli investitori del rispettivo comparto;
 - g) costi relativi alla società di revisione;
 - h) costi per la redazione, la preparazione, la traduzione, il deposito, la pubblicazione, la stampa e l'invio di tutti i documenti per il fondo, in particolare di eventuali certificati di quote, del prospetto d'offerta, delle "Informazioni chiave per gli investitori", dei rendiconti annuali e delle relazioni semestrali, degli stati patrimoniali, delle comunicazioni agli investitori, delle convocazioni, degli annunci di distribuzione ovvero delle richieste di autorizzazione nei paesi in cui le quote del fondo o di un comparto devono essere distribuite, nonché della corrispondenza con le autorità di vigilanza interessate;
 - i) le commissioni di gestione da corrispondere per il fondo o per un comparto presso le autorità, in particolare le commissioni di gestione dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo e delle autorità di vigilanza di altri Stati, nonché le commissioni per il deposito di documenti del fondo;
 - j) costi relativi all'eventuale ammissione alla quotazione in borsa;
 - k) costi pubblicitari e costi direttamente correlati all'offerta e alla vendita di quote;
 - l) costi assicurativi;

- m) commissioni, spese e altri costi degli uffici di pagamento, di collocamento e di altri uffici che devono essere istituiti all'estero, correlati al rispettivo patrimonio del comparto;
- n) interessi derivanti da prestiti contratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di gestione;
- o) spese relative a un eventuale comitato d'investimento;
- p) costi del Consiglio di vigilanza;
- q) costi sostenuti per la costituzione del fondo o di singoli comparti e per la prima emissione di quote;
- r) altre spese amministrative, incluse le spese per associazioni di categoria;
- s) costi di performance attribution;
- t) costi per il giudizio di solvibilità del fondo o del comparto da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale; e
- u) costi ragionevoli sostenuti per il controllo del rischio.

Tutti i costi, le commissioni e le spese sopra indicati si intendono al netto di un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Tutti i costi vengono imputati in prima istanza alle rendite correnti, quindi agli utili da capitale e infine al patrimonio del comparto.

I costi per la costituzione del fondo e per la prima emissione di quote vengono addebitati al patrimonio dei comparti esistenti all'atto della costituzione nel corso dei primi cinque esercizi. I costi di costituzione e i costi sopra menzionati non attribuibili esclusivamente a un comparto specifico vengono ripartiti dalla Società di Gestione proporzionalmente sui patrimoni dei comparti. I costi derivanti dall'istituzione di altri comparti vengono addebitati al patrimonio del comparto a cui sono imputabili entro un periodo massimo di cinque esercizi dall'istituzione.

Articolo 12 – Utilizzo dei proventi

1. La Società di Gestione può distribuire i proventi realizzati in un comparto agli investitori del relativo comparto oppure può accumularli nello stesso comparto. Tale evenienza viene riportata nell'allegato 1 al prospetto d'offerta.
2. Per la distribuzione si possono utilizzare i proventi ordinari netti e gli utili realizzati. Inoltre, possono essere distribuiti anche gli utili non realizzati e altri attivi, a patto che in seguito a questa distribuzione il patrimonio netto del fondo non scenda complessivamente al di sotto di 1.250.000 euro.
3. Le distribuzioni vengono corrisposte sulle quote emesse alla data della distribuzione. Le distribuzioni possono essere eseguite interamente o parzialmente sotto forma di quote gratuite. Eventuali frazioni residue possono essere pagate in contanti. I proventi che non vengono rivendicati entro cinque anni dalla pubblicazione di una dichiarazione di distribuzione decadono a favore del rispettivo comparto.
4. Le distribuzioni a detentori di quote nominative avvengono in linea di massima con il reinvestimento dell'importo di distribuzione a favore del detentore di quote nominative. Se lo desidera, il detentore di quote nominative può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di distribuzione, richiedere presso l'ufficio di registro e trasferimento il versamento degli importi di distribuzione sul conto da lui indicato. Le distribuzioni a detentori di quote al portatore avvengono con le stesse modalità del pagamento del prezzo di rimborso ai detentori di quote al portatore.

Articolo 13 – Esercizio – Certificazione di bilancio

1. L'esercizio del fondo inizia il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno seguente. Il primo esercizio è iniziato alla data di costituzione del fondo ed è terminato il 30 settembre 2000.
2. I bilanci di esercizio del fondo vengono controllati da una società di revisione nominata dalla Società di Gestione.
3. Entro e non oltre quattro mesi dal termine di ogni esercizio, la Società di Gestione pubblica un rendiconto annuale certificato conformemente alle disposizioni del Granducato di Lussemburgo.

4. Due mesi dopo la chiusura del primo semestre di esercizio, la Società di Gestione pubblica una relazione semestrale non certificata. Il primo rendiconto è stato una relazione semestrale non certificata al 31 marzo 2000. Se necessario per ottenere l'autorizzazione al collocamento in altri paesi, è possibile redigere ulteriori rendiconti intermedi certificati e non certificati.

Articolo 14 – Pubblicazioni

1. Il valore della quota, i prezzi di emissione e rimborso e tutte le altre informazioni possono essere richiesti presso la Società di Gestione, il Depositario e qualsiasi ufficio di pagamento e di collocamento. Inoltre, queste informazioni vengono pubblicate negli appositi mezzi di comunicazione richiesti per ogni paese di collocamento.
2. Il prospetto d'offerta attuale, le "Informazioni chiave per gli investitori", nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale del fondo possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet della Società di Gestione, www.fvsinvest.lu. Inoltre, il prospetto d'offerta attuale, le "Informazioni chiave per gli investitori", nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale del fondo, sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della Società di Gestione, presso il Depositario e gli uffici di pagamento e di collocamento.
3. Il contratto di deposito in vigore, lo statuto della Società di Gestione e l'accordo relativo all'assunzione delle funzioni di amministrazione centrale, conservatore del registro, agente di trasferimento e agente pagatore possono essere consultati presso la sede della Società di Gestione.

Articolo 15 – Fusione del fondo e di comparti

1. Il Consiglio direttivo della Società di Gestione può deliberare, alle condizioni indicate di seguito, di trasferire il fondo o un comparto in un altro OICVM amministrato dalla stessa Società di Gestione o da un'altra società di gestione. La fusione può essere deliberata, in particolare, nei seguenti casi:
 - se il patrimonio netto del fondo o di un comparto, calcolato in un giorno di valutazione, risulta inferiore a un importo minimo ritenuto necessario per gestire in modo economicamente efficiente il fondo o il comparto. La Società di Gestione ha fissato tale importo a 5 milioni di euro.
 - se, in seguito a un cambiamento radicale dello scenario economico o politico o per ragioni di redditività economica, la gestione del fondo o del comparto non appare più economicamente efficiente.
2. Il Consiglio direttivo della Società di Gestione può inoltre deliberare di incorporare nel fondo o in un comparto un altro fondo o comparto, amministrato dalla stessa Società di Gestione o da un'altra società di gestione.
3. Le fusioni sono possibili sia tra due fondi o comparti lussemburghesi (fusione nazionale), che tra fondi o comparti aventi sede in due diversi Stati membri dell'Unione europea (fusione internazionale).
4. Una fusione di questo tipo è realizzabile solo se la politica di investimento del fondo o del comparto da incorporare non è in conflitto con la politica di investimento dell'OICVM incorporante.
5. La fusione viene compiuta con lo scioglimento del fondo o del comparto da incorporare e la contemporanea assunzione di tutti i valori patrimoniali da parte del fondo o del comparto incorporante. Gli investitori del fondo o del comparto da incorporare ricevono quote del fondo o del comparto incorporante per un numero che verrà definito in base al rapporto tra il valore delle quote dei rispettivi fondi o comparti al momento del conferimento, più un'eventuale compensazione massima.
6. Sia il fondo o il comparto incorporante che il fondo o il comparto incorporato sono tenuti a informare gli investitori della fusione prevista in forma adeguata e conformemente alle disposizioni dei rispettivi paesi di collocamento del fondo o comparto incorporante o da incorporare.
7. Gli investitori del fondo o del comparto incorporante e incorporato possono, per un periodo di trenta giorni, richiedere gratuitamente il rimborso di tutte o di una parte delle loro quote al relativo valore della quota oppure, se possibile, la conversione in quote di un altro fondo o comparto che abbia una politica di investimento analoga, amministrato dalla stessa Società di Gestione o da una società con la quale la Società di Gestione è collegata tramite amministrazione o controllo comuni oppure tramite una partecipazione rilevante, diretta o indiretta. Tale

diritto può essere esercitato a partire dal momento in cui i detentori di quote del fondo o comparto incorporato e incorporante vengono informati della fusione prevista e decade cinque giorni lavorativi bancari prima del momento del calcolo del rapporto di conversione.

8. In caso di fusione tra due o più fondi o comparti, i fondi o comparti interessati possono sospendere temporaneamente le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di quote se tale sospensione è giustificata per ragioni di tutela dei detentori di quote.
9. L'esecuzione della fusione viene controllata e confermata da una società di revisione indipendente. Su richiesta, una copia del rendiconto della società di revisione viene messa gratuitamente a disposizione degli investitori del fondo o del comparto incorporato e incorporante e dell'autorità di vigilanza di volta in volta competente.
10. Quanto appena esposto si applica parimenti in caso di fusione di due comparti all'interno del fondo.

Articolo 16 – Scioglimento del fondo o di un comparto

1. Il fondo è costituito a tempo indeterminato. Fatta salva questa disposizione, il fondo o uno o più comparti possono essere sciolti dalla Società di Gestione in qualsiasi momento, in particolare laddove si fossero verificati radicali cambiamenti economici e/o politici dal momento della loro istituzione.
2. Lo scioglimento del fondo avviene obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) se l'incarico del Depositario viene revocato senza che entro i due mesi successivi venga nominato un nuovo Depositario;
 - b) se è stato avviato un procedimento di insolvenza a carico della Società di Gestione e nessuna altra società di gestione si dichiara disposta ad assumere la gestione del fondo, oppure se la Società di Gestione viene liquidata;
 - c) se il patrimonio del fondo rimane per oltre sei mesi inferiore a un importo di 312.500 euro;
 - d) negli altri casi previsti dalla Legge del 17 dicembre 2010.
3. Se si verifica un evento che porta allo scioglimento del fondo o di un comparto, l'emissione di quote viene sospesa. Il riacquisto di quote rimane possibile se viene garantito il pari trattamento degli investitori. Il Depositario distribuirà i proventi derivanti dalla liquidazione, al netto dei costi di liquidazione e degli onorari, tra gli investitori del comparto interessato in proporzione ai loro diritti, secondo le istruzioni della Società di Gestione o eventualmente dei liquidatori nominati dalla stessa o dal Depositario, in accordo con l'autorità di vigilanza. I proventi netti derivanti dalla liquidazione non ritirati dagli investitori entro il completamento della procedura di liquidazione vengono successivamente depositati dal Depositario presso la *Caisse des Consignations* nel Granducato di Lussemburgo, per conto degli investitori aventi diritto; se non verranno ritirati entro il termine previsto dalla legge, tali proventi si prescriveranno.
4. Gli investitori, i loro eredi, i creditori o i successori non possono richiedere né lo scioglimento anticipato né la suddivisione del fondo o di un comparto.
5. Lo scioglimento del fondo ai sensi del presente articolo viene pubblicato, conformemente alle disposizioni di legge, dalla Società di Gestione nel RESA e in almeno due quotidiani nazionali, tra cui il "Tageblatt".
6. Lo scioglimento di un comparto viene pubblicato nelle modalità indicate nel prospetto d'offerta per le "Comunicazioni agli investitori".

Articolo 17 – Prescrizione

I crediti degli investitori nei confronti della Società di Gestione o del Depositario non possono più essere rivendicati una volta trascorsi 5 anni dall'insorgenza del diritto; è fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 16, n. 3 del presente regolamento di gestione.

Articolo 18 – Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale

1. Il regolamento di gestione del fondo è disciplinato dal diritto del Granducato di Lussemburgo. Lo stesso vale per i rapporti giuridici tra gli investitori, la Società di Gestione e il Depositario, salvo laddove questi rapporti giuridici non siano disciplinati da normative specifiche di un diverso ordinamento. In particolare, a integrazione delle disposizioni del presente regolamento di gestione si applicano le norme della Legge del 17 dicembre 2010. Il regolamento di gestione è depositato presso il registro del commercio e delle imprese di Lussemburgo. Eventuali controversie tra gli investitori, la Società di Gestione e il Depositario rientrano nella giurisdizione del foro competente del distretto di Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo. La Società di Gestione e il Depositario sono autorizzati a sottomettere se stessi e il fondo alla giurisdizione e al diritto dei paesi in cui le quote vengono distribuite, in riferimento a rivendicazioni degli investitori residenti in tali paesi e per questioni inerenti al fondo o ai comparti.
2. In caso di controversia farà fede la versione tedesca del presente regolamento di gestione. Con riferimento a quote del fondo vendute a investitori in un paese di lingua diversa da quella tedesca, la Società di Gestione e il Depositario possono dichiarare vincolanti per se stessi e per il fondo le traduzioni nelle rispettive lingue di quei paesi in cui le quote sono autorizzate al collocamento pubblico.
3. Nel caso cui sia necessaria un'interpretazione di concetti non definiti dal regolamento di gestione, si applicano le disposizioni contenute nella Legge del 17 dicembre 2010. Ciò si applica in particolare ai concetti definiti nell'articolo 1 della Legge del 17 dicembre 2010.

Articolo 19 – Emendamenti al regolamento di gestione

1. La Società di Gestione, con il consenso del Depositario, potrà modificare integralmente o parzialmente il regolamento di gestione in qualsiasi momento.
2. Gli emendamenti al presente regolamento di gestione vengono depositati presso il registro del commercio e delle imprese di Lussemburgo ed entrano in vigore, salvo laddove diversamente disposto, nel giorno in cui vengono firmati. Nel RESA viene pubblicata una nota di avvenuto deposito.

Articolo 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento di gestione entra in vigore il 1 gennaio 2020.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI AL DI FUORI DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Ufficio di informazione e collocamento

Flossbach von Storch AG

Ottoplatz 1

D-50679 Colonia, Germania

Per il fondo o i comparti non vengono emessi singoli certificati stampati.

L'ufficio di informazione e collocamento non è autorizzato ad acquisire il possesso o la proprietà di denaro o titoli degli investitori.

Le informazioni, in particolare le comunicazioni agli investitori, ma anche i prezzi di emissione e rimborso, vengono pubblicati in ogni giorno di negoziazione sul sito Internet della Società di Gestione (www.fvsinvest.lu). I prezzi di emissione e di rimborso possono anche essere richiesti gratuitamente presso l'ufficio di informazione sopra indicato.

Inoltre, i detentori di quote nella Repubblica Federale di Germania vengono informati anche tramite supporto di memorizzazione permanente nei seguenti casi:

- sospensione del rimborso di quote del fondo;
- revoca della gestione del fondo o liquidazione del fondo;
- emendamenti al regolamento di gestione, se tali emendamenti sono incompatibili con i precedenti criteri di investimento, incidono sui diritti essenziali degli investitori o riguardano le commissioni o i rimborsi spese prelevabili dal fondo;
- accorpamento del fondo con uno o più fondi diversi;
- trasformazione del fondo in un fondo feeder o modifica di un fondo master.

Il prospetto d'offerta (inclusi gli allegati), il regolamento di gestione, le "Informazioni chiave per gli investitori", nonché i rendiconti annuali e le relazioni semestrali del fondo possono essere consultati o richiesti gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della Società di Gestione, il Depositario, l'ufficio di pagamento lussemburghese e presso l'ufficio di informazione e collocamento. Inoltre, presso la Società di Gestione, gli uffici di pagamento, l'ufficio di collocamento e gli uffici di informazione è possibile consultare gratuitamente lo statuto della Società di Gestione, il contratto con il Depositario, il contratto con l'amministrazione centrale e il contratto con l'ufficio di registro e trasferimento.

Diritto di revoca ai sensi dell'art. 305 del Codice tedesco sugli investimenti di capitale

Se l'acquirente di quote di un fondo di investimento aperto, tramite contrattazioni verbali al di fuori degli uffici aziendali permanenti di colui che vende le quote o ha agito da intermediario alla vendita, viene indotto a rilasciare una dichiarazione di intenti volta all'acquisto, sarà vincolato a tale dichiarazione, a meno che non invii revoca scritta entro un termine di due settimane alla Società di Gestione o a un rappresentante ai sensi dell'art. 319 del Codice tedesco sugli investimenti di capitale; la disposizione è valida anche nel caso in cui colui che vende le quote o ha agito da intermediario alla vendita non possiede propri uffici aziendali permanenti. Nel caso di vendite a distanza si applica l'art. 312 g, comma 2, frase 1, numero 8 del Codice Civile tedesco.

A garanzia del rispetto del termine è sufficiente l'invio tempestivo della dichiarazione di revoca. Il termine di revoca inizierà a decorrere solamente dal momento della consegna all'acquirente della copia della proposta contrattuale o dalla spedizione allo stesso di una fattura di acquisto in cui sia contenuta l'informativa sul diritto di revoca ai sensi delle disposizioni dell'articolo 246, comma 3, frasi 2 e 3 della Legge Introduttiva al Codice civile tedesco. Se l'inizio del termine ai sensi della frase 2 è controverso, l'onere della prova ricade sul venditore.

Il diritto di revoca non sussiste qualora il venditore dimostri che

1. l'acquirente non è un consumatore ai sensi dell'art. 13 del Codice civile tedesco, oppure
2. il venditore ha visitato l'acquirente, su sua precedente richiesta, per avviare le trattative che hanno portato alla vendita delle quote ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Regolamento sulle attività produttive.

Se la revoca viene eseguita e l'acquirente ha già corrisposto dei pagamenti, la Società di Gestione è obbligata a versare all'acquirente, eventualmente dietro contemporanea restituzione delle quote acquistate, i costi pagati e un importo corrispondente al valore delle quote pagate nel giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di revoca.

Non è possibile rinunciare al diritto di revoca.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN FRANCIA

Flossbach von Storch Invest S.A. comunica che si avvarrà, in Francia, di Flossbach von Storch AG, Colonia, un istituto di servizi finanziari ai sensi del diritto della Repubblica Federale di Germania, come proprio agente incaricato di svolgere attività di commercializzazione in regime di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 2009/65 CE.

Le attività svolte in Francia da Flossbach von Storch AG, Colonia, sono circoscritte alle misure di collocamento e marketing volte a promuovere il collocamento di quote del patrimonio del fondo a nome e per conto della Società di Gestione ai sensi della Direttiva 2009/65 CE. Da queste attività sono espressamente escluse l'accettazione o la trasmissione di sottoscrizioni o di ordini dei clienti.

I punti sopra indicati lasciano impregiudicata la responsabilità di Flossbach von Storch Invest S.A. in qualità di Società di Gestione nei confronti degli investitori.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN ITALIA

Flossbach von Storch Invest S.A. comunica che si avvarrà, in Italia, di Flossbach von Storch AG, Colonia, un istituto di servizi finanziari ai sensi del diritto della Repubblica Federale di Germania, come proprio agente incaricato di svolgere attività di commercializzazione in regime di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 2009/65 CE.

Le attività svolte in Italia da Flossbach von Storch AG, Colonia, sono circoscritte alle misure di collocamento e marketing volte a promuovere il collocamento di quote del patrimonio del fondo a nome e per conto della Società di Gestione ai sensi della Direttiva 2009/65 CE. Da queste attività sono espressamente escluse l'accettazione o la trasmissione di sottoscrizioni o di ordini dei clienti.

I punti sopra indicati lasciano impregiudicata la responsabilità di Flossbach von Storch Invest S.A. in qualità di Società di Gestione nei confronti degli investitori.

Flossbach von Storch Invest S.A. è a vostra disposizione al seguente indirizzo

Flossbach von Storch Invest S.A., Succursale in Italia

Via Gerolamo Morone 8,

IT-20121 Milano

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN AUSTRIA

Il presente allegato contiene informazioni supplementari per gli investitori austriaci relative a “Flossbach von Storch” (il “fondo”). L'allegato è parte integrante del prospetto e deve essere letto congiuntamente al prospetto e agli allegati al presente prospetto del fondo (il “prospetto”). Se non diversamente specificato, tutti i concetti nel presente allegato hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto.

La Società di Gestione ha intenzione di collocare quote dei seguenti comparti del fondo in Austria, ha comunicato tale decisione agli organismi di vigilanza sui mercati finanziari e, a partire dal termine della procedura di notifica, è autorizzata a procedere in tal senso:

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth
Flossbach von Storch - Global Quality
Flossbach von Storch - Dividend
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond
Flossbach von Storch - Der erste Schritt
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond

Flossbach von Storch Invest S.A. comunica che si avvarrà, in Austria, di Flossbach von Storch AG, Colonia, un istituto di servizi finanziari ai sensi del diritto della Repubblica Federale di Germania, come proprio agente incaricato di svolgere attività di commercializzazione in regime di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 2009/65 CE.

Le attività svolte in Austria da Flossbach von Storch AG, Colonia, sono circoscritte alle misure di collocamento e marketing volte a promuovere il collocamento di quote del patrimonio del fondo a nome e per conto della Società di Gestione ai sensi della Direttiva 2009/65 CE. Da queste attività sono espressamente escluse l'accettazione o la trasmissione di sottoscrizioni o di ordini dei clienti.

I punti sopra indicati lasciano impregiudicata la responsabilità di Flossbach von Storch Invest S.A. in qualità di Società di Gestione nei confronti degli investitori.

Ufficio di pagamento austriaco

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, (l'“ufficio di pagamento austriaco”) è stata nominata dalla Società di Gestione come proprio ufficio di informazione e pagamento in Austria.

Le richieste di rimborso di quote possono essere inoltrate all'ufficio di pagamento austriaco e i pagamenti ai detentori di quote, nonché il rimborso di quote, possono essere eseguiti tramite l'ufficio di pagamento austriaco.

Il prospetto, le “Informazioni chiave per gli investitori”, il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale e, se pubblicata, la relazione semestrale, sono disponibili presso l'ufficio di pagamento all'indirizzo sopra riportato.

I prezzi di emissione e di rimborso delle quote dei comparti del fondo vengono pubblicati sul sito Internet della Società di Gestione (www.fvsinvest.lu) e sono disponibili anche presso l'ufficio di pagamento e la Società di Gestione “Flossbach von Storch Invest S.A.” all'indirizzo “6, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Lussemburgo”.

Le informazioni, in particolare le comunicazioni agli investitori, vengono pubblicate in ogni giorno di negoziazione sul sito Internet della Società di Gestione (www.fvsinvest.lu). Inoltre, è possibile consultare le comunicazioni agli investitori sul sito Internet dell'ufficio di pagamento austriaco:

<https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden/sparen-anlegen/anlegen-investieren/unsere-anlageprodukte/investmentfonds/internationale-fonds/anlegerinformationen-servicestellen>

Tassazione

Si prega di considerare che la tassazione in base alla legge austriaca può presentare differenze sostanziali rispetto alla situazione fiscale illustrata nel presente prospetto. I detentori di quote e le persone interessate devono rivolgersi al proprio consulente fiscale per informazioni relative alle imposte applicabili alle loro quote.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

1. Rappresentante

Il rappresentante in Svizzera fino al 31 luglio 2020 è Flossbach von Storch AG, Fraumünsterstrasse 21, CH-8001 Zurigo. Dal 1° agosto 2020 il rappresentante in Svizzera sarà IPConcept (Svizzera) AG, Münsterhof 12, CH-8001 Zurigo.

2. Ufficio di pagamento

L'ufficio di pagamento in Svizzera è DZ PRIVATBANK (Svizzera) AG, Münsterhof 12, CH-8001 Zurigo, Svizzera.

3. Luogo di disponibilità dei documenti rilevanti

Il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori, gli statuti o il regolamento di gestione, nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante.

4. Pubblicazioni

Le pubblicazioni relative agli investimenti collettivi di capitale esteri vengono effettuate sul sito Internet di fundinfo AG (www.fundinfo.com).

I prezzi di emissione e di rimborso e il valore di inventario netto con l'indicazione "escluse commissioni" di tutte le classi di quote vengono pubblicati giornalmente sul sito Internet di fundinfo AG (www.fundinfo.com) a ogni emissione e rimborso di quote.

5. Pagamento di retrocessioni e ribassi

1. La Società di Gestione e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di quote dei fondi in Svizzera o dalla Svizzera. Con questi compensi possono essere remunerati segnatamente i seguenti servizi:

- l'offerta di quote di fondi di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o dalla Svizzera, nonché le attività di consulenza e supporto ad essa associate, svolte per gli investitori nel rispetto dei vigenti obblighi di legge e della struttura di vendita consentita in Svizzera;
- la pubblicizzazione dell'investimento collettivo di capitale estero in Svizzera o dalla Svizzera attraverso l'acquisizione del prodotto nel portafoglio del distributore, nonché la pubblicizzazione con il coinvolgimento di terzi (ad esempio piattaforme, banche) nel rispetto dei vigenti obblighi di legge e della struttura di vendita consentita in Svizzera.

2. Le retrocessioni non sono da considerare ribassi anche se in definitiva vengono riversate interamente o parzialmente agli investitori.

I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori circa l'ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l'attività di distribuzione.

Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni sono tenuti a comunicare gli importi effettivamente ricevuti a titolo di compenso per la distribuzione dei rispettivi investimenti collettivi di capitale.

3. Nell'ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la Società di Gestione e i suoi mandatari sono autorizzati a versare eventuali ribassi direttamente a investitori che ne fanno richiesta. Tali ribassi sono destinati a ridurre le commissioni o i costi a carico degli investitori in questione. I ribassi sono ammessi se:

- vengono pagati attingendo a commissioni percepite della Società di Gestione e, pertanto, non vanno a gravare ulteriormente sul patrimonio del fondo;
- sono accordati sulla base di criteri oggettivi;
- a beneficiarne, nella stessa misura e nei medesimi termini di tempo, sono tutti gli investitori che soddisfano tali criteri e che ne fanno richiesta.

I criteri oggettivi per la concessione di ribassi da parte della Società di Gestione sono:

- il volume prestabilito di sottoscrizione o il volume complessivo di quote detenute dell'investimento collettivo di capitale in questione o eventualmente di prodotti della gamma del rispettivo promotore;
- l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;
- gli orientamenti dell'investitore (ad es. durata prevista dell'investimento);
- la disponibilità di sostegno dell'investitore nella fase di lancio dell'investimento collettivo di capitale.

Su richiesta dell'investitore, la Società di Gestione è tenuta a comunicare gratuitamente l'ammontare del ribasso in questione.

6. Luogo di adempimento e foro

In ordine alle quote distribuite in Svizzera e dalla Svizzera, luogo di adempimento e foro è la sede del rappresentante.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN SPAGNA

Flossbach von Storch Invest S.A. comunica che si avvarrà, in Spagna, di Flossbach von Storch AG, Colonia, un istituto di servizi finanziari ai sensi del diritto della Repubblica Federale di Germania, come proprio agente incaricato di svolgere attività di commercializzazione in regime di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 2009/65 CE.

Le attività svolte in Spagna da Flossbach von Storch AG, Colonia, sono circoscritte alle misure di collocamento e marketing volte a promuovere il collocamento di quote del patrimonio del fondo a nome e per conto della Società di Gestione ai sensi della Direttiva 2009/65 CE. Da queste attività sono espressamente escluse l'accettazione o la trasmissione di sottoscrizioni o di ordini dei clienti.

I punti sopra indicati lasciano impregiudicata la responsabilità di Flossbach von Storch Invest S.A. in qualità di Società di Gestione nei confronti degli investitori.

Flossbach von Storch Invest S.A. è a vostra disposizione al seguente indirizzo

Flossbach von Storch Invest S.A., Sucursal en España

Calle Serrano 49 (entrada por Calle José Ortega y Gasset 7)
ES-28006 Madrid

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

1. Agente pagatore nel Principato del Liechtenstein

VP Bank AG

9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

(FL-0001.007.080-0)

rappresentata da

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

(FL-0002.000.772-7)

vpfundsolutions@vpbank.com

Su incarico dell'Agente pagatore, VP Fund Solutions accoglie i reclami inviati dagli investitori con riferimento all'OICVM al proprio indirizzo postale o di posta elettronica specificati in precedenza. Gli investitori nel Principato del Liechtenstein, che desiderano ricevere pagamenti dall'OICVM e procedere al riacquisto e al rimborso delle quote dell'OICVM direttamente attraverso l'Agente pagatore, hanno in generale la possibilità di aprire un apposito conto o deposito presso lo stesso Agente pagatore. Tale apertura del conto o deposito è subordinata alle consuete verifiche (ad es. di conformità) del potenziale cliente bancario (investitore) e delle sue attività. In tal senso, l'Agente pagatore decide liberamente in merito all'avvio di tale rapporto con il cliente.

2. Luogo di disponibilità dei documenti rilevanti

Il prospetto d'offerta, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento di gestione e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso l'Agente pagatore del Principato del Liechtenstein.

3. Pubblicazioni

Le pubblicazioni relative agli investimenti collettivi di capitale esteri vengono effettuate sul sito Internet della Società di Gestione: www.fvsinvest.lu. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, le comunicazioni, nel Principato del Liechtenstein sono pubblicate anche sul quotidiano "Liechtensteiner Volksblatt".

I prezzi di emissione e di rimborso e il valore patrimoniale netto con l'indicazione "escluse le commissioni" vengono pubblicati sul sito Internet della Società di Gestione (www.fvsinvest.lu) a ogni emissione e rimborso di quote e comunque almeno due volte al mese, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.

4. Luogo di adempimento e foro

In ordine alle quote distribuite nel o dal Principato del Liechtenstein, luogo di adempimento e foro è la sede dell'Agente pagatore.

Flossbach von Storch Invest S.A. comunica che si avvarrà, in Liechtenstein, di Flossbach von Storch AG, Colonia, un istituto di servizi finanziari ai sensi del diritto della Repubblica Federale di Germania, come proprio agente incaricato di svolgere attività di commercializzazione in regime di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 2009/65 CE.

Le attività svolte in Liechtenstein da Flossbach von Storch AG, Colonia, sono circoscritte alle misure di collocamento e marketing volte a promuovere il collocamento di quote del patrimonio del fondo a nome e per conto della Società di Gestione ai sensi della Direttiva 2009/65 CE.

Da queste attività sono espressamente escluse l'accettazione o la trasmissione di sottoscrizioni o di ordini dei clienti.

I punti sopra indicati lasciano impregiudicata la responsabilità di Flossbach von Storch Invest S.A. in qualità di Società di Gestione nei confronti degli investitori.